

Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale



Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale

Marzo 2026

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel febbraio 2026

Seconda edizione

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print ISBN 978-92-9418-735-2 doi:10.2847/8136116 BZ-01-26-026-IT-C

PDF ISBN 978-92-9418-734-5 doi:10.2847/7078836 BZ-01-26-026-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non siano di proprietà dell'EUAA, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'EUAA non è titolare del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:

- copertina, illustrazione: #1236374223, ©Adobe Stock, 2026
- pagina 23,: icone © EUAA

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è di favorire e sostenere le attività degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen [paesi UE+ ⁽¹⁾] nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). In linea con il proprio obiettivo generale di promuovere un'attuazione effettiva del CEAS e di consentire la convergenza, l'EUAA elabora strumenti pratici e orientamenti, indicatori e norme operative comuni.

Come è stata elaborata questa guida? La presente guida è stata redatta da esperti dell'intera agenzia EUAA con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'UNICEF ⁽²⁾. La guida pratica è stata redatta dall'EUAA con un gruppo di lavoro di esperti con un ruolo consultivo del Servizio danese per l'immigrazione (Helle Andersen, consulente speciale), di SolidarityNow (Domniki Georgopoulou, responsabile dello sviluppo del programma), di METAdrasi (Eudokia Efcharis Grillaki, esperta di alto livello in materia di protezione dei minori), di Nidos (Kaat Hogendoorn, consulente legale), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) [Stylianos (Stelios) Arvanitidis, associato di alto livello per la protezione], di Save the Children (Federica Toscano, consulente di alto livello in materia di tutela, Children on the move). Prima della redazione della versione definitiva è stata condotta una consultazione con tutti i paesi UE+ tramite la rete di esperti in materia di vulnerabilità dell'EUAA. La guida è stata adottata dal consiglio di amministrazione dell'EUAA nel marzo 2026.

A chi è destinata questa guida? La presente guida è destinata principalmente ai funzionari addetti all'accoglienza, ai funzionari che operano nell'ambito del regolamento AMMR, ai funzionari istruttori di casi di asilo, ai responsabili dei colloqui, ai tutori, ai decisori e ai professionisti che operano nell'ambito dei servizi di tutela dei minori o che erogano supporto alle autorità competenti in materia di asilo. È inoltre rilevante per i responsabili dell'elaborazione delle politiche delle autorità nazionali competenti incaricate di valutare e istruire le domande di asilo. Infine, costituisce una risorsa preziosa per i responsabili del controllo qualità, i consulenti legali, gli organismi di secondo grado e altri professionisti impegnati nella protezione dei minori e nella rappresentanza legale nel contesto della protezione internazionale dell'UE.

Come si utilizza questa guida? La presente guida è strutturata in modo da fornire orientamenti pratici e dettagliati sull'integrazione dell'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo e nei percorsi di accoglienza. Il documento illustra i principali quadri giuridici, le garanzie procedurali e le considerazioni operative necessarie ad assicurare che sia attuato un processo decisionale basato sui diritti e attento alle esigenze dei minori.

⁽¹⁾ 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²⁾ NB: La versione definitiva della guida non rispecchia necessariamente le posizioni dell'UNHCR e dell'UNICEF.

La presente guida può essere utilizzata in combinazione con il [modulo di valutazione dell'interesse superiore](#), che offre uno strumento complementare per valutare e tutelare l'interesse superiore del minore nei contesti dell'asilo e dell'accoglienza. Gli allegati contengono ulteriori materiali di riferimento volti ad aiutare le autorità ad attuare misure coerenti ed efficaci di protezione dei minori.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale?

La presente guida pratica contiene orientamenti generali e può essere utilizzata come riferimento o spunto per aggiornare e/o migliorare le procedure operative standard specifiche predisposte per i minori a livello nazionale. Si tratta di uno strumento informale volto a promuovere la convergenza delle prassi.

Come si collega questa guida ad altri strumenti dell'ECAA? La *Guida pratica dell'ECAA sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale* dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altri strumenti e guide pratiche disponibili. Tutti gli strumenti pratici dell'ECAA sono pubblici e disponibili online sul sito web dell'Agenzia: <https://ecaa.europa.eu/practical-tools-and-guides>

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata redatta fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.

A seguito di un primo periodo di attuazione del patto, il presente documento potrebbe dover essere aggiornato, ove necessario.



Sommario

Elenco delle abbreviazioni	6
1. Introduzione	8
1.1. Terminologia	9
2. Il concetto dell'interesse superiore del minore	13
2.1. Il patto e l'applicazione dell'interesse superiore del minore	15
2.1.1. Valutazione dell'interesse superiore.....	20
2.1.2. Un approccio multidisciplinare e un sistema integrato di protezione dell'infanzia	26
3. L'interesse superiore del minore durante la procedura di accertamento.....	32
3.1. Applicazione del principio dell'interesse superiore del minore durante gli accertamenti	34
4. L'interesse superiore del minore nella procedura di asilo	38
4.1. Applicazione dell'interesse superiore del minore durante la procedura di asilo.....	39
4.1.1. Predisposizione di una domanda	39
4.1.2. Registrazione e formalizzazione della domanda di asilo.....	40
4.1.3. Il colloquio individuale e l'esame della domanda.....	46
4.1.4. Ricorso avverso una decisione negativa	51
5. L'interesse superiore del minore nell'ambito della gestione dell'asilo e della migrazione	56
5.1. Un quadro comune per la gestione della migrazione	56
5.2. Regole chiare per la determinazione dello Stato membro competente.....	57
5.3. Garanzie procedurali pertinenti nell'AMMR	60
5.3.1. Finalità della valutazione dell'interesse superiore del minore nel contesto dell'AMMR.....	63
6. L'interesse superiore del minore nel contesto dell'accoglienza	68
6.1. Il concetto di interesse superiore del minore nella DCA (2024)	68
6.2. Applicazione dell'interesse superiore del minore nel contesto dell'accoglienza.....	69
6.2.1. Alloggio, sanità e istruzione	71
6.3. Misure di tutela supplementari per i minori non accompagnati nel contesto dell'accoglienza	72
6.4. Trattenimento e alternative al trattenimento	77
Allegati	81
Allegato I – Il colloquio personale in materia di asilo con un minore	81
Allegato II – Misure di tutela e responsabilità.....	83
Allegato III – Un approccio basato sull'interesse superiore per l'accertamento dell'età.....	87
Allegato IV – Esempi di sostegno personalizzato ai minori nel contesto dell'accoglienza ai sensi del quadro dell'interesse superiore.....	89
Allegato V – Modulo di valutazione dell'interesse superiore	91



Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AMMR	regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione – regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013
APR	regolamento sulla procedura di asilo – regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
BIA	valutazione dell'interesse superiore
BIC	interesse superiore del minore
Carta dell'UE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CEAS	sistema europeo comune di asilo
COI	informazioni sul paese di origine
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
DCA (2024)	direttiva sulle condizioni di accoglienza – direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
Minore non accompagnato	un minore che entra nel territorio di uno stato dell'UE+ senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto. In questa nozione rientra anche il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio dell'UE+ ⁽³⁾ . Il termine comprende anche i minori separati, ossia i minori accompagnati da parenti o da altri familiari adulti che non sono i loro genitori o tutori legali.
Paesi UE+	Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, APR e dell'articolo 3, paragrafo 11, RQ.



Abbreviazione	Definizione
RQ	regolamento qualifiche – regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Stati membri	Stati membri dell’UE
UE	Unione europea
UNCRC	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati



1. Introduzione

I minori, compresi quelli che arrivano senza un genitore o una persona che li accudisce per consuetudine, costituiscono parte integrante della popolazione che giunge in Europa in cerca di protezione internazionale. Le circostanze, le esigenze e le aspirazioni di questi minori variano notevolmente ed è essenziale garantire che siano adeguatamente comprese e gestite ai fini del funzionamento di un sistema di asilo equo ed efficace.

A livello dell'Unione europea, l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea («TUE») stabilisce quale obiettivo dell'Unione **la promozione della tutela dei diritti del minore** ⁽⁴⁾. Questo obiettivo generale viene ulteriormente specificato in atti normativi di categoria gerarchica inferiore, come ad esempio la comunicazione della Commissione del 2017 sulla protezione dei minori migranti ⁽⁵⁾, che pone l'accento sull'interesse superiore del minore. Inoltre, nel 2024 la Commissione ha formulato la «raccomandazione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore» ⁽⁶⁾, che può essere considerata rilevante anche ai fini dell'attuazione del patto.

Diverse direttive e regolamenti dell'UE, compresi quelli del **patto sulla migrazione e l'asilo** ⁽⁷⁾, pongono l'accento sulla tutela e sulla protezione dei minori e rendono il principio dell'interesse superiore del minore una considerazione preminente per gli Stati membri.

Nel giugno 2022 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le **conclusioni sui diritti dei minori** ⁽⁸⁾ incentrate in particolare sulla **tutela dei diritti dei minori in situazioni di crisi** o di emergenza, nelle quali si invitano gli Stati membri a migliorare la protezione di tali minori.

L'Unione europea ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro normativo in materia di minori migranti attraverso una serie di atti legislativi, politiche e iniziative complementari, tra cui la direttiva riveduta contro la tratta di esseri umani ⁽⁹⁾, adottata nel maggio 2024, nonché politiche comunitarie più ampie volte a migliorare il benessere dei minori e a rafforzare il coordinamento tra i sistemi di protezione.

Al di là della protezione immediata e delle garanzie procedurali, la legislazione dell'UE riconosce sempre più l'importanza di garantire la continuità del sostegno ai minori durante

⁽⁴⁾ Versione consolidata del trattato sull'Unione europea, GU C 326/17 del 26 ottobre 2012, articolo 3, <https://link.europa.eu/xgcjkM>.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La protezione dei minori migranti, COM/2017/0211 final del 12 aprile 2017, <https://link.europa.eu/HD7bdY>.

⁽⁶⁾ Raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore – Misure di protezione specifiche per i minori migranti, paragrafi 55-58, <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj>.

⁽⁷⁾ Commissione europea: direzione generale della Migrazione e degli affari interni, «patto sulla migrazione e l'asilo», https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en.

⁽⁸⁾ V. Consiglio dell'UE, comunicato stampa del 9 giugno 2022: «Il Consiglio adotta conclusioni sui diritti dei minori», <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-rights-child/>.

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj>.



l'intera procedura di asilo e oltre. Ciò comporta favorire la loro inclusione sociale e la loro integrazione a lungo termine, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

In tale contesto, l'importanza delle misure di integrazione è esplicitamente sottolineata nel considerando 52 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [DCA (2024) ⁽¹⁰⁾], mentre il piano d'azione sull'integrazione e l'inclusione (2021-2027) ⁽¹¹⁾ propone ulteriori azioni di sostegno per il superamento delle problematiche legate all'integrazione.

Nel loro insieme, questi sviluppi evidenziano la necessità di rafforzare ulteriormente i **sistemi di protezione dell'infanzia** attraverso un sistema di **gestione integrata dei casi** e maggiori **collaborazione e coordinamento** tra i diversi portatori di interessi, al fine di garantire la protezione e la sicurezza di tutti i minori all'interno dell'Unione.

Per concludere, diversi elementi legislativi correlati tra loro contenuti nel **patto sulla migrazione e l'asilo**, che entrerà in vigore nel giugno 2026, stabiliscono norme esaustive per la gestione della migrazione e per l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, con l'obiettivo di gestire la migrazione in modo più equo ed efficiente ⁽¹²⁾.

1.1. Terminologia

La legislazione dell'UE in materia di asilo e migrazione utilizza diversi termini, ossia **bambino, fanciullo, minore, minorenne** ecc. per indicare qualsiasi persona di età **inferiore a 18 anni**. Tuttavia, il termine preferito in questa guida è «minore», secondo il principio del diritto internazionale dell'«interesse superiore del minore» derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ⁽¹³⁾.

Per i minori richiedenti asilo che arrivano con le persone che li accudiscono si utilizza l'espressione **minore accompagnato**, tuttavia i minori possono arrivare anche da soli. Per i minori che arrivano da soli si utilizza l'espressione **minore non accompagnato** per indicare il minore che giunge nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando il minore non sia effettivamente affidato a tale adulto; il termine è utilizzato anche per il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 2024/1346 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020, <https://link.europa.eu/j4RGjh>.

⁽¹²⁾ Commissione europea: Direzione generale della migrazione e degli affari interni, «Domande e risposte sul patto sulla migrazione e l'asilo», <https://link.europa.eu/ntqVbf>.

⁽¹³⁾ Assemblea generale dell'ONU, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3, 20 novembre 1989, <https://www.refworld.org/legal/agreements/unga/1989/en/18815>.

⁽¹⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1356 (regolamento sugli accertamenti), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>; articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1348 (APR), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>; articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj>; articolo 2, paragrafo 5, DCA (2024).



Nell'acquis dell'UE in materia di asilo, i **minori separati** rientrano nella categoria dei minori non accompagnati.

Per quanto riguarda i **familiari**, il patto si concentra sugli strumenti giuridici relativi al nucleo familiare, come il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio (secondo la legge o la prassi dello Stato membro) e i figli minori o adulti a carico delle coppie ⁽¹⁵⁾. Per i minori non accompagnati, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per individuare eventuali familiari, fratelli o sorelle o parenti nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore ⁽¹⁶⁾.

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia suggerisce che il termine famiglia possa includere i genitori biologici, adottivi o affidatari, i fratelli e le sorelle o il coniuge, se del caso, nonché i membri della famiglia allargata o della comunità ⁽¹⁷⁾.

Nella presente guida, il termine **famiglia** si riferisce ai **genitori biologici, ai parenti stretti con responsabilità genitoriali** o alle **persone legalmente incaricate** di occuparsi di un minore (ad es. genitori adottivi) ⁽¹⁸⁾. Quando si parla di minori non accompagnati si intendono anche i loro genitori, i fratelli e le sorelle o altri parenti ⁽¹⁹⁾.

Ogni minore non accompagnato ha diritto a un **tutore** ⁽²⁰⁾ o a un **rappresentante** ⁽²¹⁾. I termini «rappresentante» e «tutore» sono utilizzati in modo intercambiabile nel quadro legislativo per

⁽¹⁵⁾ Per maggiori dettagli v. anche il considerando 9 della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>; l'articolo 2, paragrafo 8, lettere da a) a d), AMMR; l'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), DCA (2024).

⁽¹⁶⁾ Articoli 23 e 25, AMMR.

⁽¹⁷⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 6 (2005), Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, 2025, CRC/GC/2005/6, <https://digitallibrary.un.org/record/566055?v=pdf>.

⁽¹⁸⁾ Per maggiori dettagli e specifiche si rimanda anche al considerando 9 della direttiva 2003/86/CE, v. nota a piè di pagina 15; articolo 2, paragrafo 8, lettere da a) a d), AMMR; articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), DCA (UE).

⁽¹⁹⁾ V. anche gli articoli 2, 23 e 25, AMMR.

⁽²⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 18, RQ: «tutore»: la persona fisica o l'organizzazione, compreso un organismo pubblico, designata dalle autorità competenti per assistere, rappresentare e agire per conto di un minore non accompagnato, a seconda dei casi, al fine di garantire che questi possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, tutelandone nel contempo l'interesse superiore e il benessere generale.

⁽²¹⁾ Il termine «rappresentante» è utilizzato nella DCA (2024), nell'APR, nell'AMMR, nel regolamento accertamenti e nel regolamento Eurodac III. Il considerando 25 del regolamento sugli accertamenti stabilisce quanto segue: «È opportuno designare un rappresentante che rappresenti e assista i minori non accompagnati durante gli accertamenti oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare il benessere generale e l'interesse superiore del minore». L'articolo 13 dello stesso regolamento specifica inoltre: «Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori». Riferimenti analoghi sono presenti nell'articolo 23, APR e nell'articolo 2, punto 13, DCA (2024): «rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato». L'articolo 2, AMMR definisce il rappresentante come «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario». Il termine «tutore» è utilizzato nel contesto del RQ. In base alle rispettive definizioni, hanno lo stesso ruolo, ma compiti diversi. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità della rappresentanza del minore non accompagnato, il tutore nel contesto del RQ può coincidere con il rappresentante nominato nel contesto della DCA (2024) e dell'APR.



riferirsi alla nomina di una **persona indipendente qualificata** responsabile di rappresentare un minore e agire per suo conto, per salvaguardare il suo interesse superiore e il suo benessere generale. Per motivi di coerenza, in questa guida viene utilizzato il termine «tutore». Laddove si faccia riferimento alle nomine temporanee ⁽²²⁾ viene invece utilizzato il termine «persona designata a fungere provvisoriamente da rappresentante».

La nomina di una persona indipendente e in possesso dei requisiti necessari è fondamentale per garantire la tutela globale del minore. **Un sistema di protezione dell'infanzia** adotta le misure del caso e formula strategie che **prevengano danni** ai minori e, ove necessario, consentano una risposta tempestiva, **incentrata sul minore** e **basata sulle esigenze** nei confronti dei minori che si trovano in una situazione difficile e/o che hanno subito negligenza, sfruttamento e/o violenza. I meccanismi di prevenzione e di risposta sono integrati in una procedura di gestione dei casi.

Un **operatore per la tutela dei minori** è un professionista che lavora per un'autorità competente o un altro organismo e che interagisce direttamente con il minore, i suoi familiari e i suoi tutori al fine di difendere l'interesse superiore del minore. Il ruolo del funzionario responsabile della tutela dei minori è quello di garantire che le esigenze del minore siano valutate e soddisfatte in modo tempestivo, incentrato sul minore e basato sui suoi diritti, al fine di assicurare la sua protezione e sicurezza complessive e di prevenire e gestire i rischi nella misura del possibile.

A seconda del contesto nazionale, i funzionari responsabili della tutela dei minori possono far parte di un'autorità specifica per la tutela dei minori, di un tribunale minorile, di un ufficio di assistenza sociale o di un altro organismo amministrativo competente incaricato di tutelare i diritti dei minori.

Anche altri funzionari in contatto con i minori, come il personale della comunità incaricato della protezione e i responsabili della registrazione o della determinazione dello status di rifugiato, dovrebbero essere messi in condizione di garantire l'interesse superiore del minore.

Se da una parte il principio dell'interesse superiore del minore si applica nell'intera procedura di asilo e nel percorso di accoglienza, dall'altra la **valutazione dell'interesse superiore** è un processo in cui tutti gli elementi pertinenti sono individuati, valutati, vagliati e soppesati al fine di sostenere le autorità nel prendere una decisione su un caso specifico riguardante un singolo minore o, se del caso, un gruppo di minori. La valutazione dell'interesse superiore del minore è effettuata dal decisore e dal suo personale, anche in un team multidisciplinare, ogni volta che le autorità prendono una decisione che può incidere sui diritti, sul benessere o sullo sviluppo del minore, anche nelle fasi procedurali o di accoglienza principali, e richiede la partecipazione del minore e del tutore ⁽²³⁾.

Il **principio dell'interesse superiore del minore**, insieme ai processi interconnessi della valutazione dell'interesse superiore e, se del caso, della determinazione dell'interesse

⁽²²⁾ Articolo 13, paragrafo 3, regolamento sugli accertamenti.

⁽²³⁾ Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, «*Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1), 2013, CRC /C/GC/14, https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/crc_c_gc_14_eng.pdf*»



superiore, fornisce un quadro per garantire che tutte le decisioni che riguardano i minori che necessitano di protezione internazionale siano adottate in modo coerente nel loro interesse superiore. La **determinazione dell'interesse superiore** descrive il processo formale, con rigorose garanzie procedurali, concepito per determinare l'interesse superiore del minore in vista di **decisioni particolarmente importanti** (ad esempio il reinsediamento). Nel corso della procedura occorre tenere conto di una serie di fattori, tra cui il parere del minore e di altri decisori pertinenti, nonché l'esito della valutazione dell'interesse superiore. Poiché riguarda le decisioni su soluzioni durature per i minori non accompagnati e separati dalla famiglia, la determinazione dell'interesse superiore non rientra nell'ambito della presente guida ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ V. UNHCR, *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, 2008, <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/4566b16b2.pdf>. V. anche Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 14 (2013)*, v. la nota a piè di pagina 23 che precede, in cui si precisa che «lo scopo della determinazione del superiore interesse del minorenne o dei minorenni in una situazione di vulnerabilità non dovrebbe essere solo correlato al pieno godimento di tutti i diritti previsti dalla Convenzione, ma anche alle altre norme sui diritti umani inerenti queste situazioni specifiche, come quelle previste dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, tra le altre» e che «gli elementi che sono in contrasto con i diritti sanciti dalla Convenzione, o che avrebbero un effetto contrario ai diritti ivi previsti, non possono essere considerati validi nella valutazione di ciò che è meglio».



2. Il concetto dell'interesse superiore del minore

I diritti del minore sono tutelati dal diritto internazionale e dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)** ⁽²⁵⁾. In qualità di Stati membri firmatari della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), gli Stati membri sono tenuti a rispettare, tutelare e garantire i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione a favore di ogni minore, indipendentemente dalla sua nazionalità o dalla sua condizione di residente.

Insieme, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) ⁽²⁶⁾ definiscono una serie di diritti fondamentali di cui godono tutti i minori, con l'obiettivo generale di garantirne la tutela e il benessere. Questi diritti sono particolarmente importanti nel contesto dell'asilo, in cui i minori possono essere esposti a maggiori rischi e vulnerabilità. Tra i diritti fondamentali rientrano quelli illustrati di seguito.



Diritto alla non discriminazione (articolo 2, CRC e articolo 21 della Carta dell'UE)

Ogni persona deve essere trattata con obiettività e considerata singolarmente. È fondamentale evitare idee preconcepite riguardo a determinate nazionalità, etnie o generi.



Diritto all'identità e alla nazionalità (articoli 1, 7 e 8, CRC)

L'età fa parte dell'identità di una persona quanto il nome, la nazionalità, la cittadinanza e lo stato di famiglia. Determina i diritti e gli obblighi di una persona, nonché gli obblighi dello Stato nei confronti della persona.



Diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di essere ascoltati (articoli 12 e 14, CRC e articoli 24 e 41 della carta dell'UE)

Si tratta di un diritto fondamentale con effetti di vasta portata. Comprende il diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni e che tali opinioni siano debitamente prese in considerazione e ricevano il giusto peso, in base alla sua età e maturità.

⁽²⁵⁾ Assemblea generale dell'ONU, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3, 20 novembre 1989, <https://www.refworld.org/legal/agreements/unga/1989/en/18815>.

⁽²⁶⁾ Unione europea, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02, http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj.



**Diritto alla vita familiare (articoli 9 e 10, CRC e articolo 7 della Carta dell'UE)**

Questo diritto garantisce che i minori possano godere della vita familiare e che nessun minore venga separato dai propri genitori contro la propria volontà, salvo nei casi in cui la separazione sia necessaria nell'interesse superiore del minore e sia supportata dalle necessarie indicazioni derivanti da una valutazione di tale interesse superiore condotta con/dalle autorità competenti.

Al di là di questi diritti specifici, il principio dell'interesse superiore del minore si applica orizzontalmente a tutte le azioni, decisioni e procedure che riguardano i minori. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, CRC riguarda gli obblighi dei firmatari di garantire che **in tutte le azioni che riguardano i minori, l'interesse superiore del minore** costituisca una **considerazione preminente**, principio sottolineato anche nella **Carta dell'UE**, ai sensi dell'articolo 24, e chiarisce che ciò è rilevante, indipendentemente dal fatto che tali azioni siano compiute da autorità pubbliche o da istituzioni private. Sia la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano a tutti i minori presenti nell'Unione europea, siano essi cittadini, migranti o richiedenti asilo in Europa.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel **commento generale n. 14 (2013)** ⁽²⁷⁾ chiarisce, nella sua analisi giuridica, che l'interesse superiore del minore deve essere considerato: **in tutte le azioni**, ossia:

«... che ogni azione relativa ad un minorenne o a minorenni deve tener in primaria considerazione il loro superiore interesse. La parola “azione” non comprende solo le decisioni, ma anche tutti gli atti, i comportamenti, le proposte, i servizi, le procedure e altre misure.» ⁽²⁸⁾

Il Comitato sottolinea inoltre che anche **l'inazione o la mancata adozione di misure sono considerate «azioni»** (ad es., la mancata risposta alle esigenze individuate da parte delle autorità preposte all'assistenza sociale).

Secondo il Comitato, il termine «che riguardano» va inteso in senso molto ampio; si suggerisce pertanto che tali azioni includano quelle rivolte specificamente a minori (ad esempio, in materia di salute, cura o istruzione) nonché le azioni che riguardano anche minori e altre fasce di popolazione (ad esempio, in materia di ambiente, alloggio o trasporto) ⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), v. nota a piè di pagina 23.

⁽²⁸⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), v. nota a piè di pagina 23, paragrafo 17.

⁽²⁹⁾ V. paragrafo 13, lettera b), *Implementing child rights in early childhood* in Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood*, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 settembre 2006, <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2006/en/40994>.



Come specificato dal Comitato ⁽³⁰⁾, l'interesse superiore del minore è un concetto triplice, come illustrato di seguito.

1) Un diritto sostanziale: il diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione, e la garanzia che tale diritto sarà attuato ogni qualvolta sia necessaria una decisione riguardante un minore, un gruppo di minorenni identificati o non identificati, o minori in generale.

2) Un principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minorenne.

3) Una regola procedurale: ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interessi un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minorenne o sui minorenni in questione.

Il **Comitato sui diritti dell'infanzia** ha inoltre sottolineato che il concetto di interesse superiore del minore, introdotto dall'articolo 3 della CRC, mira a «garantire il pieno ed effettivo godimento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e lo sviluppo olistico del fanciullo» ⁽³¹⁾.

2.1. Il patto e l'applicazione dell'interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore, in quanto principio guida, deve permeare tutte le azioni e le decisioni delle autorità e delle persone designate a sostenere il minore durante l'intero percorso di asilo e accoglienza.

⁽³⁰⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), v. nota a piè di pagina 23.

⁽³¹⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), v. nota a piè di pagina 23.



Figura 1. Tutele e garanzie per il minore contenute nel patto

Il principio dell'interesse superiore del minore è trattato nei testi giuridici del patto			
Regolamento sugli accertamenti	AMMR	APR	DCA
I minori sono identificati come tali ⁽³²⁾. Viene nominata una persona idonea a ricoprire temporaneamente il ruolo di rappresentante/tutore ⁽³³⁾. Non appena il minore manifesta l'intenzione di presentare domanda di asilo, viene sistemato in un alloggio adeguato sul territorio dello Stato membro ⁽³⁴⁾.	Per i minori non accompagnati viene avviato il rintraccio dei familiari. A seguito dello stesso è possibile valutare il ricongiungimento familiare qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore ⁽³⁵⁾. Tutela contro i trattamenti inumani e degradanti a seguito di un trasferimento e diritto a un ricorso effettivo ⁽³⁶⁾.	Al minore vengono fornite informazioni circa la procedura in un modo congruente con la sua età ⁽³⁷⁾. Viene organizzata una valutazione dell'interesse superiore (vulnerabilità) ⁽³⁸⁾. Se il minore è arrivato non accompagnato, viene nominato un tutore per assisterlo durante la procedura ⁽³⁹⁾.	Viene organizzata una valutazione dell'interesse superiore (vulnerabilità) ⁽⁴⁰⁾. Si tiene conto della situazione personale del minore, che viene collocato in una struttura adeguata alla sua età, che consente l'assistenza fisica ed emotiva e ne favorisce lo sviluppo ⁽⁴¹⁾.

⁽³²⁾ Articolo 12, regolamento sugli accertamenti: «Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità».

⁽³³⁾ Articolo 13, paragrafo 3, regolamento sugli accertamenti.

⁽³⁴⁾ Articolo 27, paragrafo 9, DCA (2024).

⁽³⁵⁾ Articolo 23, AMMR.

⁽³⁶⁾ Considerando 62 e articolo 67, paragrafo 13, AMMR.

⁽³⁷⁾ Articolo 8, paragrafo 2, lettera f), APR.

⁽³⁸⁾ Articolo 20, APR.

⁽³⁹⁾ Considerando 35, APR.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 25, DCA (2024).

⁽⁴¹⁾ Articolo 27, DCA (2024).

Regolamento sugli accertamenti	AMMR	APR	DCA
Laddove sussistano seri dubbi sull'età, la questione viene segnalata alle autorità competenti ⁽⁴²⁾. Durante l'accertamento vengono coinvolti i servizi o le autorità preposte alla tutela dei minori ⁽⁴³⁾. Le informazioni, anche in merito alla procedura di asilo, sono fornite in maniera adatta ai minori ⁽⁴⁴⁾. Il minore che presenta domanda di protezione internazionale ha diritto all'assistenza di un interprete e all'orientamento legale gratuito.	Obbligo di dare priorità a tutti i casi riguardanti minori ⁽⁴⁵⁾. Nomina di una persona idonea a ricoprire temporaneamente il ruolo di rappresentante/tutore il prima possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui è fatta la domanda. Coinvolgimento del tutore durante l'intera procedura di asilo ⁽⁴⁶⁾. Valutazione dei rischi in relazione all'incolumità e alla sicurezza del minore (ad es. il rischio di tratta di esseri umani) ⁽⁴⁷⁾.	Il minore ha diritto all'aiuto di un interprete e all'assistenza legale gratuita ⁽⁴⁸⁾. Qualora permangano dubbi sull'età del richiedente ⁽⁴⁹⁾, lo Stato membro dovrebbe dissipare tali dubbi procedendo a un accertamento dell'età (utilizzando il metodo meno invasivo) ⁽⁵⁰⁾ oppure presumere che il richiedente sia un minore ⁽⁵¹⁾. Il colloquio personale è condotto da una persona in possesso dei requisiti necessari per interagire con i minori ⁽⁵²⁾.	Entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda è nominata una persona idonea a ricoprire temporaneamente il ruolo di rappresentante/tutore del minore non accompagnato ⁽⁵³⁾. Diritto all'unità familiare ⁽⁵⁴⁾. Il minore ha accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, ad attività ricreative ⁽⁵⁵⁾ nonché ai servizi di riabilitazione ⁽⁵⁶⁾, qualora opportuno, e ad altre forme di sostegno (condizioni di accoglienza non materiali).

⁽⁴²⁾ Articolo 25, APR.

⁽⁴³⁾ Considerando 25 e articolo 8, paragrafo 9, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 11, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 23, paragrafo 1, AMMR.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 23, paragrafo 2, AMMR.

⁽⁴⁷⁾ Considerando 47 AMMR.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 8, paragrafo 2, lettera d), paragrafo 3 e paragrafo 4, APR.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 25, APR.

⁽⁵⁰⁾ Articolo 25, APR.

⁽⁵¹⁾ Solo nel caso in cui un presunto minore soddisfi le condizioni per l'applicazione **obbligatoria** della procedura di frontiera (articolo 45, APR), il richiedente viene inserito in via provvisoria nella procedura di frontiera mentre viene effettuato l'accertamento dell'età. In tale situazione, al presunto minore devono essere fornite tutte le garanzie procedurali [nomina di un tutore; completamento dell'accertamento dell'età entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di protezione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, APR e dell'articolo 25, paragrafo 1, DCA (2024); fornitura delle cure e del sostegno necessari conformemente alla DCA (2024) nel luogo della procedura di frontiera]. È importante sottolineare che devono essere soddisfatte le condizioni idonee per i minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, DCA (2024). Tra queste figurano l'accesso ad attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età, l'accesso a professionisti qualificati e preparati a lavorare con i minori e la garanzia che i minori non siano alloggiati insieme agli adulti.

⁽⁵²⁾ Articolo 22, paragrafo 3, APR.

⁽⁵³⁾ Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), DCA (2024).

⁽⁵⁴⁾ Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), DCA (2024).

⁽⁵⁵⁾ Articolo 26, paragrafi 3 e 4, e articolo 16, DCA (2024).

⁽⁵⁶⁾ Articolo 26, paragrafo 4, DCA (2024).



Regolamento sugli accertamenti	AMMR	APR	DCA
Per ogni minore vengono valutate le esigenze e le vulnerabilità specifiche ⁽⁵⁷⁾. Viene compilato un modulo di accertamento e le informazioni sono condivise con le autorità competenti per garantire una transizione agevole verso l'accoglienza e l'asilo ⁽⁵⁸⁾.	Stretta cooperazione tra gli Stati membri ⁽⁵⁹⁾ per quanto riguarda il ricongiungimento familiare e/o altri trasferimenti ⁽⁶⁰⁾ o la ricollocazione. Diritto del minore all'assistenza di un interprete ⁽⁶¹⁾ e all'orientamento legale gratuito ⁽⁶²⁾.	Il minore riceve assistenza legale gratuita fino alla fase di ricorso ⁽⁶³⁾.	Il minore ha diritto all'aiuto di un interprete e all'assistenza legale gratuita ⁽⁶⁴⁾. I minori non accompagnati, di norma, sono esentati dalla procedura di frontiera ⁽⁶⁵⁾ e non dovrebbero essere trattenuti ⁽⁶⁶⁾. Accesso alle informazioni nella fase di accoglienza ⁽⁶⁷⁾.
Risultati Positivi: sforzi di integrazione ⁽⁶⁸⁾ attraverso l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro ⁽⁶⁹⁾. Negativi: diritto a un ricorso effettivo ⁽⁷⁰⁾; accesso all'assistenza e rappresentanza legali gratuite per presentare ricorso contro una decisione negativa, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore ⁽⁷¹⁾; informazioni sul rimpatrio (volontario); diritto all'assistenza di un interprete al minore e alla sua famiglia durante le procedure di rimpatrio; esclusione delle famiglie con minori e dei minori non accompagnati dal collocamento nei centri di rimpatrio ⁽⁷²⁾.			

Fonte: EUAA

⁽⁵⁷⁾ Articolo 12, regolamento sugli accertamenti: «Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità».

⁽⁵⁸⁾ Articolo 17, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁵⁹⁾ Articolo 60, paragrafo 4, AMMR.

⁽⁶⁰⁾ Articolo 6, AMMR.

⁽⁶¹⁾ Articolo 22, paragrafo 4, AMMR.

⁽⁶²⁾ Considerando 39, articolo 19, paragrafo 1, lettera l) e articolo 21, AMMR.

⁽⁶³⁾ Articolo 17, APR.

⁽⁶⁴⁾ Considerando 26, DCA (2024): «Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un controllo in sede giudiziaria e il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, ove applicabile conformemente alla presente direttiva.»

⁽⁶⁵⁾ Articolo 42, paragrafo 3, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, APR salvo nei casi in cui sussistano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico in relazione al richiedente.

⁽⁶⁶⁾ La DCA (2024) fa riferimento a determinati presupposti, quali il caso in cui sia stato accertato che il minore costituisce una minaccia per la sicurezza; v. il considerando 40, in cui si afferma che i minori non dovrebbero mai essere trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto, e l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DCA (2024).

⁽⁶⁷⁾ Articolo 5, DCA (2024).

⁽⁶⁸⁾ Considerando 43 e articolo 5, DCA (2024).

⁽⁶⁹⁾ Articolo 16, paragrafi 1 e 2, articolo 17 e considerando 48 e 53, DCA.

⁽⁷⁰⁾ Considerando 91, APR.

⁽⁷¹⁾ Articolo 17, APR.

⁽⁷²⁾ Commissione europea, *A New Common European System for Return*, marzo 2025, <https://link.europa.eu/6hRgBW>.





Sintesi

L'interesse superiore del minore, così come disciplinato dal patto,

- è un processo continuo,
- colloca il minore al centro prestando la massima attenzione alla sua situazione, alle circostanze, alle prospettive e alle esigenze personali,
- richiede un approccio sistematico e integrato alla tutela del minore.

In particolare, quest'ultimo punto deve essere garantito attraverso le azioni di seguito riportate.

- L'identificazione corretta e tempestiva del minore è un elemento fondamentale per la considerazione del suo interesse superiore. Qualsiasi indizio del fatto che un richiedente protezione internazionale possa essere un minore comporta l'applicazione immediata delle misure di tutela specifiche per i minori, compresa la nomina di una persona idonea che agisca temporaneamente in qualità di rappresentante o tutore per ogni minore non accompagnato (anche in assenza di prove documentali relative all'età, quali un certificato di nascita o un documento di identità).
- Un **minore è individuato** come tale e le sue esigenze, vulnerabilità e rischi potenziali sono valutati senza indugio.
- I **risultati della valutazione dell'interesse superiore vengono utilizzati** per orientare le decisioni relative alle misure di sostegno e di protezione più adeguate. Laddove possibile, tali misure sono attuate in coordinamento con i genitori, con le persone che si prendono cura del minore o con il tutore, al fine di garantire la sicurezza del minore e il suo benessere fisico, emotivo ed evolutivo.
- Viene instaurata e costantemente rafforzata un'efficace collaborazione tra i ministeri, le autorità e i portatori di interesse competenti in materia di tutela dell'infanzia.
- Viene garantito e mantenuto un coordinamento sistematico di tutte le misure relative alla protezione e al benessere del minore.
- La condivisione delle informazioni tra i soggetti pertinenti è strettamente limitata a quanto necessario per prevenire danni (compreso l'autolesionismo) o per consentire una risposta adeguata e commisurata alle esigenze. Viene effettuata nel pieno rispetto del diritto alla vita privata del minore, in conformità delle norme nazionali in materia di protezione dei dati e del regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽⁷³⁾.
- Viene attivamente promossa e garantita una partecipazione attiva dei minori alle decisioni che li riguardano, in particolare in assenza dei genitori o di una persona direttamente responsabile. Dovrebbe inoltre essere chiarito il ruolo della loro partecipazione a questo processo decisionale, in modo da gestire le aspettative.

⁽⁷³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016), <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

2.1.1. Valutazione dell'interesse superiore

La **valutazione dell'interesse superiore** è una procedura da avviare quando si devono prendere decisioni importanti che riguardano un singolo minore. Il suo obiettivo è individuare, valutare e soppesare tutti gli elementi pertinenti al fine di stabilire la linea d'intervento più appropriata in una determinata situazione per un minore o un gruppo di minori specifico ⁽⁷⁴⁾.

Se del caso, ogni valutazione dovrebbe basarsi sulle risultanze e sugli esiti di eventuali valutazioni precedenti ⁽⁷⁵⁾. Ciò garantisce coerenza, evita duplicazioni degli interventi e rispecchia il fatto che le esigenze e le circostanze di un minore cambiano nel tempo. I risultati dovrebbero essere debitamente documentati per evitare la duplicazione degli interventi.

Situazioni in cui la valutazione delle esigenze dei minori è obbligatoria ai sensi del patto

La situazione individuale del minore deve essere monitorata costantemente durante l'intero percorso di asilo e accoglienza, non solo per far fronte alle esigenze individuate all'arrivo, ma anche per rispondere a eventuali nuove vulnerabilità o esigenze specifiche che potrebbero emergere in una fase successiva.

Il patto prevede almeno tre momenti obbligatori in cui deve essere effettuata una valutazione delle esigenze e delle vulnerabilità specifiche del minore, nel rispetto dell'interesse superiore del minore, in particolare:

1. i **controlli obbligatori relativi alla salute e alla vulnerabilità** da effettuare durante l'accertamento, entro sette giorni dall'arrivo o dal rintraccio del minore ⁽⁷⁶⁾;
2. **la valutazione della vulnerabilità ⁽⁷⁷⁾, compresa una valutazione dell'interesse superiore**, entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda ⁽⁷⁸⁾;
3. nella determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, conformemente all'AMMR ⁽⁷⁹⁾.

Lo scopo di questi controlli e valutazioni obbligatori è garantire che le informazioni raccolte siano utili alle autorità competenti per:

- organizzare una **risposta tempestiva e basata sulle esigenze** per far fronte a eventuali necessità specifiche e immediate derivanti dalla situazione personale del minore, comprese le decisioni relative al rintraccio dei familiari, al ricongiungimento familiare, alle questioni sanitarie o ad altre misure di protezione, garantendo al contempo che i diritti e il benessere del minore siano debitamente presi in considerazione;

⁽⁷⁴⁾ Per ulteriori informazioni v. UNHCR/UNICEF, *Safe & Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, ottobre 2014, <https://www.refworld.org/reference/regionalreport/unhcr/2014/en/101717>.

⁽⁷⁵⁾ V. anche Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, *Commento generale n. 14 (2013)*, v. nota 23, sezione V, B, lettera (c) «Percezione del tempo».

⁽⁷⁶⁾ Articolo 23, paragrafo 1, AMMR.

⁽⁷⁷⁾ Nella presente guida, il termine «valutazione della vulnerabilità» è utilizzato in senso generico per riferirsi alla valutazione della necessità di garanzie procedurali e di esigenze di accoglienza particolari, conformemente alla terminologia e ai requisiti stabiliti nell'APR e nella DCA (2024).

⁽⁷⁸⁾ Articolo 22, paragrafo 2, APR e articoli 25 e 26, DCA (2024).

⁽⁷⁹⁾ Articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, AMMR.



- **mitigare specifici rischi potenziali** per il minore (ad es. nel caso di minori non accompagnati e di possibili vittime di tratta di esseri umani o di altre forme di sfruttamento, oppure del rischio di scomparsa). Tali rischi potrebbero derivare da precedenti esperienze traumatiche o da specifiche vulnerabilità e potrebbero aggravarsi nel corso della procedura.

Pertanto, prima di condurre un'effettiva valutazione dell'interesse superiore del minore, le autorità devono chiarirne lo scopo.

Una valutazione dell'interesse superiore può soddisfare esigenze **immediate, a breve e a più lungo termine**. Può tenere conto sia delle esigenze immediate sia di quelle in evoluzione del minore, nonché della necessità di conferire priorità a determinate azioni. Una valutazione dell'interesse superiore non sostituisce una determinazione dell'interesse superiore, che si applica alle decisioni riguardanti soluzioni durature. La valutazione dell'interesse superiore e la determinazione dell'interesse superiore devono essere intese come elementi correlati dello stesso processo decisionale, in cui la determinazione si basa su un accertamento nel quale tutti gli elementi pertinenti siano stati individuati, esaminati e soppesati. Una valutazione indipendente dell'interesse superiore non costituisce necessariamente un prerequisito formale per la determinazione dell'interesse superiore. Ogniqualvolta sia possibile e nell'interesse superiore del minore, devono essere coinvolti in tale procedura i genitori, le persone che li accudiscono o il tutore.

Inoltre, si raccomanda che ogni minore non accompagnato o separato riceva un sostegno coordinato, documentato in un fascicolo individuale e, se del caso, in un piano individuale accessibile a tutti i professionisti che si occupano della tutela e del sostegno del minore.



Elementi da considerare in una valutazione dell'interesse superiore (elenco non esaustivo né strutturato per ordine d'importanza):

- identità ed età del minore;
- nazionalità o apolidia;
- situazione familiare e relazioni;
- opinioni del minore, tenendo conto dell'età e della maturità;
- opinione dei genitori/di chi accudisce il minore/del tutore;
- organizzazione dell'assistenza e vita quotidiana;
- salute e benessere psicosociale;
- istruzione e integrazione sociale;
- rischi per la sicurezza e la tutela;
- accoglienza e condizioni di vita;
- esigenze procedurali relative alle vulnerabilità individuate;
- fattori di protezione: risorse individuali e resilienza del minore.



I risultati di ogni valutazione dell'interesse superiore devono essere documentati in modo sistematico e utilizzati per orientare **ogni fase procedurale essenziale**, al fine di evitare di porre domande reiterate al minore. Le valutazioni precedenti possono inoltre essere utilizzate per **sviluppare ulteriormente i risultati già ottenuti**. V. l'[allegato V](#) per accedere al modulo di valutazione dell'interesse superiore dell'EUAA.

Misure di tutela per il processo decisionale in assenza dei genitori o delle persone che accudiscono il minore per legge

Nelle situazioni in cui i genitori siano assenti, le autorità devono garantire che:

- venga nominato un tutore indipendente per assistere il minore;
- al minore vengano fornite informazioni accessibili e congruenti con l'età, con l'ausilio di un interprete se necessario;
- siano ascoltate le opinioni del minore;
- si tenga debitamente conto della salvaguardia dell'unità familiare;
- si tenga conto dell'identità del minore, compresi il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'origine nazionale, la religione e le convinzioni personali, l'identità culturale e la personalità, nonché la sua vulnerabilità;
- il minore abbia accesso all'orientamento legale, all'assistenza legale e alla rappresentanza legale, a seconda dei casi;
- il minore sia assistito (anche mediante un alloggio adeguato, l'assistenza sanitaria e l'istruzione), sia protetto e al sicuro in ogni momento.

Come principio generale, dovrebbe essere preservata l'unità familiare, a meno che non vi siano indicazioni che non sia nell'interesse superiore del minore. Tuttavia, può essere necessario eseguire una valutazione dell'interesse superiore anche quando un minore arriva insieme a dei familiari, ad esempio se il personale addetto all'accoglienza rileva segni di conflitti familiari, negligenza, tratta di esseri umani, sfruttamento o violenza domestica, oppure se le condizioni di vita della famiglia nel centro di accoglienza appaiono inadeguate. La valutazione contribuirebbe a determinare le misure più sicure e appropriate per il benessere del minore. In tali situazioni, e conformemente al diritto e alle norme nazionali applicabili a tutti i minori, le autorità nazionali competenti per la protezione dei minori dovrebbero essere informate e coinvolte. La valutazione dell'interesse superiore nel contesto dell'asilo o dell'accoglienza non sostituisce gli interventi di protezione dei minori, ma li integra garantendo che siano predisposti rinvii e garanzie adeguati.



Ulteriori considerazioni da tenere presenti quando si effettua una valutazione dell'interesse superiore (elenco non esaustivo)

Viene concesso **tempo sufficiente** per svolgere la valutazione in modo adeguato.

Il **luogo** in cui viene condotta la valutazione dell'interesse superiore del minore è appropriato e la procedura è congruente con la sua età (ad es. è garantita la vita privata, il luogo è accessibile, ecc.).



Viene nominata una **persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante** (ad es. un funzionario preposto alla tutela dei minori durante la valutazione) o un **tutore** per assistere il minore non accompagnato nel corso della procedura. Qualora i genitori siano assenti, si cerca, per quanto possibile, di coinvolgerli nel processo.

Al minore sono fornite **informazioni pertinenti**, in una modalità e in una lingua che comprende, sul motivo per cui viene condotta la valutazione dell'interesse superiore, sulla sua finalità e sulle relative conseguenze, nonché sul ruolo delle diverse persone coinvolte in tale valutazione. Se necessario, viene fornito il supporto di un interprete/mediatore culturale professionista.

Viene fatto ricorso a professionisti qualificati. I minori sono un gruppo eterogeneo, nel quale ciascuno ha le proprie caratteristiche ed esigenze che possono essere adeguatamente valutate soltanto da professionisti che abbiano esperienza di questioni relative allo sviluppo durante l'infanzia e l'adolescenza. Per quanto possibile, nella valutazione del superiore interesse del minorenne dovrebbe essere coinvolto un team multidisciplinare di professionisti ⁽⁸⁰⁾.

Il **minore riceve sostegno** e si trova in condizioni fisiche e mentali che gli consentono una partecipazione efficace, con l'applicazione di adeguati adattamenti o misure di sostegno, ove necessario (ad es. pause, comunicazione semplificata o la presenza di una persona di fiducia).

Il minore o il tutore danno il proprio **consenso** in caso di rinvio a un servizio di sostegno per il seguito da dare alla procedura, in conformità con la prassi nazionale.

Il minore ha diritto **all'orientamento legale, all'assistenza legale e alla rappresentanza legale gratuiti, a seconda dei casi**.

Conciliazione degli elementi in sede di valutazione dell'interesse superiore

Come illustrato nella figura 2, una valutazione dell'interesse superiore favorisce la conciliazione tra diversi elementi, poiché richiede alle autorità di ponderare i **potenziali benefici** di una decisione procedurale (ad es. rispondere a esigenze immediate o chiarire informazioni essenziali) a fronte dei **rischi e potenziali danni** che tale decisione potrebbe comportare per il benessere, la sicurezza, l'unità familiare e/o lo stato emotivo e lo sviluppo del minore. La conciliazione di questi elementi richiede una valutazione olistica della situazione personale del minore. Inoltre, occorre rispettare l'opinione del minorenne, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità ⁽⁸¹⁾. Pertanto, «alcuni elementi saranno utilizzati e altri no» e gli elementi «saranno ponderati tra di loro ⁽⁸²⁾». Alcuni aspetti potrebbero essere più importanti per un minorenne rispetto a un altro, a seconda della sua situazione. Ciò comporta la ponderazione dei diversi elementi, poiché in ogni caso alcuni di essi potrebbero rivestire maggiore importanza rispetto ad altri. A volte, questi fattori possono essere in

⁽⁸⁰⁾ V. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), v. nota [23](#), paragrafo 94.

⁽⁸¹⁾ Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha elaborato un elenco non esaustivo né strutturato per ordine di importanza di elementi che potrebbero essere presi in considerazione da qualsiasi decisore; v. [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), nota a piè di pagina [23](#).

⁽⁸²⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [Commento generale n. 14 \(2013\)](#), v. nota a piè di pagina [23](#), pag. 12.



conflitto tra loro. L'obiettivo è garantire che le decisioni siano proporzionate, rispettose della dignità del minore e conformi al suo interesse superiore ⁽⁸³⁾, evitando al contempo di causargli inutili sofferenze o danni.

Figura 2. Conciliazione degli elementi in sede di valutazione dell'interesse superiore del minore nel quadro della protezione internazionale



Fonte: EUAA



Esempi: conciliazione degli elementi

Unità familiare e sicurezza nell'accoglienza

Se un minore desidera rimanere con i propri familiari, ma sono presenti indicatori credibili di rischio (ad esempio, episodi di violenza domestica segnalati durante l'accertamento), le autorità possono innanzitutto garantire l'adozione di misure di protezione – quali l'alloggio sotto supervisione – prima di decidere in merito al proseguimento dell'affidamento familiare. Comunque sia, il caso viene segnalato anche all'autorità per la tutela dei minori.

Obbligo procedurale e benessere

Se un bambino piccolo è esausto o in stato di angoscia dopo l'arrivo, condurre immediatamente un colloquio approfondito sulla sua situazione di vulnerabilità potrebbe produrre danni o rivelarsi controproducente. Dare un breve seguito ai risultati dell'accertamento e rinviare a un secondo momento una valutazione più approfondita potrebbe essere nell'interesse superiore del minore.

Decisione sul collocamento durante l'accoglienza

Sebbene il collocamento congiunto di fratelli e sorelle sia generalmente vantaggioso, se uno di essi rappresenta un rischio per un altro (ad esempio, problemi comportamentali legati a un trauma), potrebbe essere più opportuno ricorrere a una sistemazione alternativa temporanea che preveda contatti regolari.

⁽⁸³⁾ Il principio dell'intervento minimo prevede che le decisioni che riguardano un minore ricorrano alle misure meno invasive e restrittive possibili, dando priorità al suo interesse superiore e al suo benessere. Tale approccio è in linea con l'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sottolinea come l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente.



Comunicare e interagire in modo significativo con i minori

- Rispettare i loro limiti. Non fare pressione sui minori affinché parlino di argomenti che li mettono a disagio e non costringerli a parlare. Non interpretare il silenzio come prova né di una mancanza di vulnerabilità né di un tentativo intenzionale di occultare informazioni. Un minore potrebbe celare i segni di esperienze di maltrattamento passate o attuali per paura o perché non riconosce che si tratta di qualcosa di insolito. Costruire un rapporto di fiducia è un prerequisito per qualsiasi rivelazione di informazioni e contribuirà a superare queste prime difficoltà.
- Trattarli con rispetto. Manifestare con i minori lo stesso livello di rispetto e onestà che si avrebbe con gli adulti. Evitare di fare promesse irrealistiche.
- Essere sensibili. Parlare con un tono premuroso e un linguaggio semplice che i minori possano capire facilmente.
- Prestare loro piena attenzione. Dedicare al minore tutta la propria attenzione nel comunicare mostrando di essere presenti e attenti.
- Incoraggiarli a esprimersi. Offrire ai minori la possibilità di esprimersi, ma evitare di costringerli a rivivere esperienze negative se non vogliono parlarne.
- Incoraggiare una partecipazione attiva. Creare per i minori opportunità di condividere le loro opinioni e punti di vista, anche su questioni che li riguardano. In questo modo si promuove l'autostima e si può dare ai minori la possibilità di esprimersi su temi importanti per loro.
- Informarsi riguardo alle loro aspettative. Dare ai minori la possibilità di spiegare che cosa si aspettavano dalla situazione attuale e cosa potrebbero aspettarsi per il futuro.
- Essere pazienti. Comprendere che le espressioni di frustrazione o rabbia potrebbero non essere dirette agli operatori personalmente ed essere pazienti con le loro emozioni. È importante riconoscere che alcune forme di comunicazione e di comportamento potrebbero essere legate a reazioni post-traumatiche. Prendersi il tempo necessario per cercare di comprendere le cause di quello che a prima vista potrebbe sembrare un «comportamento aggressivo».
- Promuovere l'inclusività. Mantenere una comunicazione esente da stereotipi legati all'età, alla razza, alla religione o all'identità di genere, trattando tutti i minori con uguale rispetto e considerazione.
- Osservare e individuare i segnali di disagio. Individuare segnali persistenti di sofferenza o comportamenti preoccupanti che possono richiedere un sostegno specializzato.
- Età e adeguatezza culturale. Prestare attenzione all'età del minore. Alcuni minori possono sembrare molto maturi per la loro età, ma ciò non significa che non abbiano bisogno di una risposta emotiva adeguata a tale età. Al contempo, nell'interagire con loro si dovrà tenere in considerazione il loro contesto culturale di provenienza ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁴⁾ V. la sezione «Unaccompanied children» del documento dell'EUA *Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection: Part II – for those working in the first line*, novembre 2024, <https://www.euaa.europa.eu/publications/mental-health-well-being-applicants-part-ii-first-line-officers>. V. anche UNHCR, *Technical Guidance: Child Friendly Procedures*, 2021 <https://www.refworld.org/policy/opguidance/unhcr/2021/en/124121>, in particolare il capitolo 3.

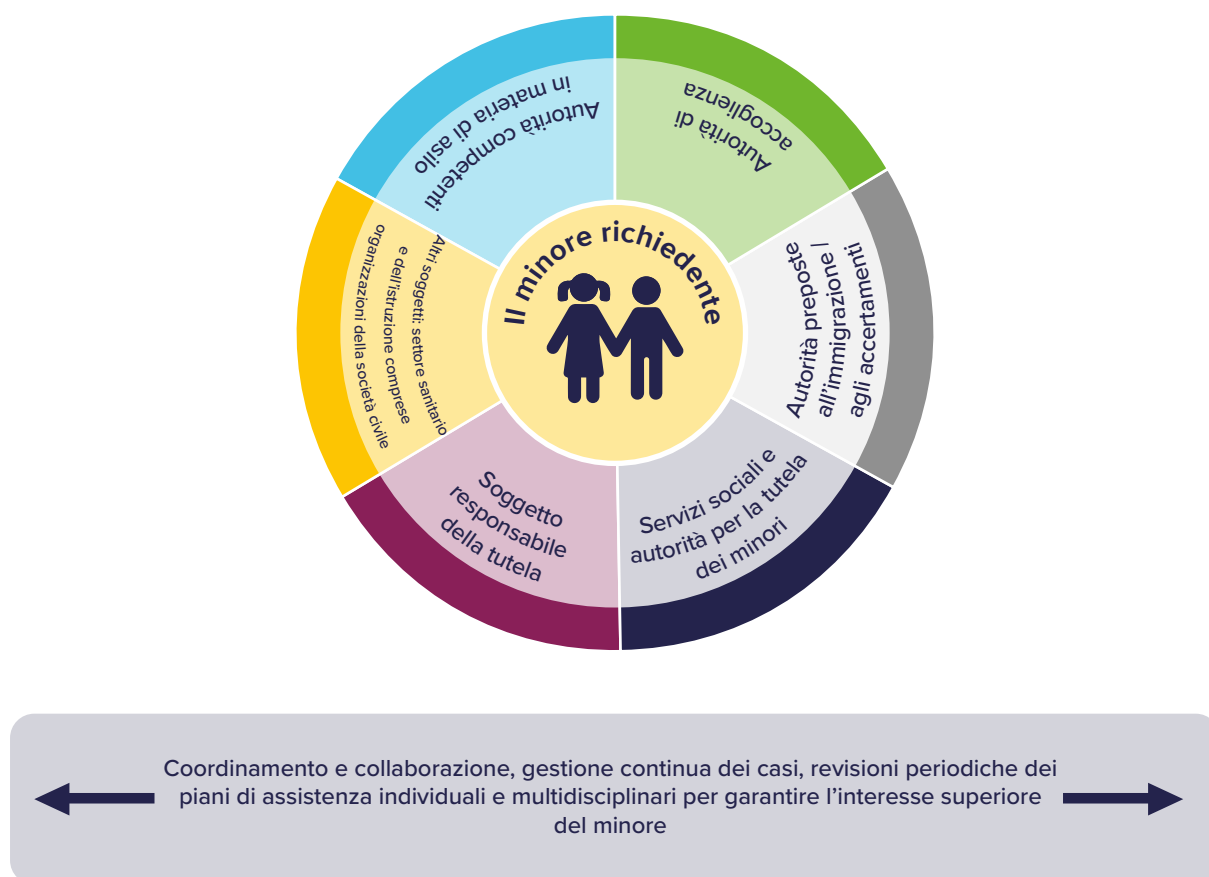


- Riconoscere i fattori protettivi. Prestare attenzione al modo in cui un minore affronta i cambiamenti e lo stress. Incoraggiare il minore a mettere in atto tali strategie per farvi fronte e fargli notare la sua resilienza a tale proposito, ricordandogli al contempo che si è a disposizione per fornire sostegno.

2.1.2. Un approccio multidisciplinare e un sistema integrato di protezione dell'infanzia

L'applicazione dell'interesse superiore del minore richiede il coinvolgimento di una vasta gamma di soggetti, tra cui le autorità competenti in materia di asilo e accoglienza, di accertamento e immigrazione, nonché i servizi sanitari e di tutela dei minori. Ciò sottolinea l'importanza di un **coordinamento e di una collaborazione** efficaci, nonché la necessità di una base comune di conoscenze e consapevolezza tra questi professionisti in materia di diritti dei minori, interesse superiore del minore e quadro dell'asilo.

Figura 3. Coordinamento, collaborazione e approccio integrato alla gestione dei casi



Fonte: EUAA



Nelle sue raccomandazioni del 2024 sullo sviluppo e il rafforzamento di un sistema integrato di **protezione dell'infanzia nell'interesse superiore del minore** ⁽⁸⁵⁾, la Commissione sottolinea la necessità che gli Stati membri adottino misure adeguate per rafforzare **il coordinamento e la cooperazione** tra tutti i ministeri e i settori interessati e tra i diversi gradi di competenza, a livello locale, regionale e nazionale, nonché nelle situazioni transfrontaliere. Un **approccio interdisciplinare** è considerato essenziale per una protezione efficace. Il patto promuove il coordinamento ⁽⁸⁶⁾ e il coinvolgimento di professionisti qualificati e formati provenienti dai diversi ministeri **con le autorità per la tutela dei minori**, nonché con altre organizzazioni internazionali nei diversi contesti giuridici. Un coordinamento di questo tipo richiede che si dia particolare enfasi a un **approccio integrato alla gestione dei casi**, al fine di garantire un coordinamento agevole e assicurare un seguito adeguato alle persone assistite.

Coloro che affiancano le autorità nella valutazione dell'interesse superiore del minore durante l'accertamento e il percorso di asilo e accoglienza dovrebbero possedere una combinazione di conoscenze e consapevolezza in merito a:

- **principi di tutela dei minori** e funzionamento di un sistema integrato di protezione degli stessi;
- **consapevolezza di base del benessere fisico ed emotivo dei minori**, compresi i segnali indicanti che un minore potrebbe necessitare di un sostegno aggiuntivo;
- **conoscenze di base sugli indicatori di tratta, sfruttamento, negligenza e abuso** e su come reagire alla rivelazione di un trauma garantendo la sicurezza (compresa la conoscenza dei percorsi di rinvio);
- **quadro giuridico nell'ambito del patto**, comprese le garanzie per i minori e il modo in cui i risultati della valutazione dell'interesse superiore del minore influenzano le fasi procedurali e le disposizioni relative all'accoglienza;
- **sensibilità culturale** e consapevolezza dell'impatto della migrazione e dello sfollamento sui minori.



Condivisione delle informazioni

Le informazioni raccolte nell'ambito di una valutazione dell'interesse superiore devono essere trattate nel debito rispetto della riservatezza, delle norme sulla protezione dei dati e del diritto del minore alla vita privata. Allo stesso tempo, potrebbe essere necessario condividere alcune informazioni, limitatamente a chi ne ha effettivamente necessità, con le autorità competenti o i fornitori di servizi, al fine di garantire una gestione efficace dei casi, rispondere alle esigenze individuate e prevenire o mitigare i rischi per il minore, compresi i rischi di danni o di autolesionismo.

Le decisioni su **quali informazioni** condividere, **con chi** e **in quale fase** devono essere valutate caso per caso, considerando l'interesse superiore del minore come considerazione

⁽⁸⁵⁾ [Raccomandazione \(UE\) 2024/1238 della Commissione](#) sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore, v. nota a piè di pagina 6, paragrafi 19-20-21.

⁽⁸⁶⁾ Considerando 24 e considerando 25 del regolamento sugli accertamenti; articolo 60, paragrafo 4, AMMR; considerando 65, DCA (2024).



preminente e solo in base alla necessità di sapere. A questo proposito, si raccomanda agli Stati membri di:

- stabilire protocolli e procedure chiari che regolino lo scambio e la condivisione di informazioni tra i professionisti e i servizi pertinenti;
- definire ruoli, responsabilità e tutele per garantire che la condivisione delle informazioni sia proporzionata, limitata a quanto strettamente necessario e conforme alle norme vigenti in materia di protezione dei dati.

Tali accordi favoriscono un coordinamento efficace tra i soggetti coinvolti, tutelando al contempo i diritti e l'interesse superiore dei minori che necessitano di protezione internazionale. Il minore e i suoi genitori, le persone che li accudiscono o il tutore dovrebbero essere informati sulle modalità di condivisione delle informazioni e sui propri diritti ai sensi delle norme sulla protezione dei dati e, ove applicabile, dovrebbero avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni o di dare il proprio **consenso**, in conformità con il diritto nazionale.



Esempi: come garantire un approccio integrato alla protezione dei minori

Un **approccio integrato alla protezione dei minori** ⁽⁸⁷⁾ incentrato sui minori stessi è fondamentale per garantire che questi siano tutelati con un approccio olistico e che il loro interesse superiore sia preso in considerazione in modo sostanziale durante l'intero percorso di asilo e accoglienza. Un approccio di questo tipo sottolinea inoltre l'importanza di prendere coscienza dei punti di forza e delle risorse del minore e di collaborare con le famiglie, le persone che li accudiscono, le comunità e i sistemi religiosi e culturali ⁽⁸⁸⁾, ove opportuno, per sostenere il benessere generale del minore.

Esempio 1: decisione relativa a un alloggio sicuro

Durante l'accertamento una guardia di frontiera osserva che una ragazza non accompagnata di 16 anni sembra temere un uomo che viaggia con lei.

- L'**autorità preposta agli accertamenti** segnala tale preoccupazione; le **autorità di contrasto** agiscono immediatamente per garantire la sicurezza della ragazza e avviano un'indagine sul caso.
- Il **tutore** incontra la ragazza per assicurarsi che venga informata della questione in modo adeguato alla sua età e che le venga data la possibilità di esprimersi.

⁽⁸⁷⁾ I sistemi integrati di protezione dei minori rientrano inoltre nello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 (<http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj>), che fornisce, su richiesta, competenze tecniche su misura per la progettazione e l'attuazione di riforme strutturali negli Stati membri. Sono compresi i settori dell'istruzione, dei servizi sociali, della migrazione e della gestione delle frontiere, della salute e della giustizia, ad esempio a sostegno dell'attuazione delle cosiddette case dei bambini (v. Barnahus).

⁽⁸⁸⁾ Paragrafo 59, «Definition of a child rights approach» in: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), *Commento generale n. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence*, CRC/C/GC/13, 2011, <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2011/en/82269>.



- Il tutore garantisce l'accesso **all'orientamento legale e all'assistenza legale gratuiti**, se del caso, poiché la minore potrebbe essere una potenziale vittima di tratta di esseri umani.
- I **valutatori della vulnerabilità** sono stati informati e analizzeranno attentamente le esigenze della ragazza e i potenziali rischi, tenendo conto delle sue opinioni e della sua situazione personale.
- Sulla base della valutazione e in coordinamento con i servizi di protezione dei minori, il **funzionario addetto all'accoglienza** provvede al collocamento della minore in un alloggio sicuro e adeguato, ad esempio una struttura di accoglienza specializzata per ragazze o un rifugio.

Esempio 2: sostegno offerto a un minore durante il colloquio in materia di asilo

Durante il colloquio in materia di asilo, il funzionario istruttore si rende conto che un ragazzino di 14 anni non accompagnato soffre di incubi e ha difficoltà a concentrarsi.

- Il **funzionario esaminatore** registra l'informazione quale potenziale indicatore da prendere in considerazione durante la valutazione della domanda e segnala la condizione del richiedente.
- Il **funzionario incaricato del caso di asilo** adatta di conseguenza la durata e i ritmi del colloquio.
- Il **tutore** chiede delle pause e una spiegazione semplificata delle domande.
- A seguito del colloquio, il **funzionario istruttore** rinvia il minore alla squadra specializzata in vulnerabilità per un'ulteriore valutazione; quest'ultima individua sintomi legati allo stress e formula raccomandazioni per il seguito da dare al caso. Il caso viene seguito da un **valutatore di vulnerabilità** per adeguare la risposta alle esigenze del minore; qualora pertinente, la valutazione dell'interesse superiore viene aggiornata in modo che rispecchi le esigenze appena individuate, al fine di tutelare il benessere del minore durante l'intera procedura.
- Il **funzionario addetto all'accoglienza** viene informato delle esigenze individuate al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un adeguamento appropriato delle condizioni di accoglienza e delle misure di sostegno.

Esempio 3: grave disagio psicologico durante la permanenza nella struttura di accoglienza

Un ragazzo di 15 anni non accompagnato è alloggiato in un centro di accoglienza da diverse settimane. Il personale osserva che ha smesso di frequentare le attività scolastiche, si isola dai compagni e mostra segni di soffrire di insonnia.

- Il **funzionario addetto all'accoglienza** documenta tali osservazioni e avvisa il **tutore, il responsabile del caso e, laddove opportuno, i valutatori delle vulnerabilità**.
- Il **tutore** incontra il minore, il quale gli confida di avere frequenti ricordi improvvisi legati a eventi passati avvenuti nel suo paese d'origine.
- Il **responsabile del caso** richiede una consulenza con l'**unità sanitaria**, che rileva la presenza di ansia e disagio psicologico e raccomanda sessioni periodiche con i servizi di sostegno psicosociale.



- Sulla base della valutazione, in consultazione con il tutore e il responsabile del caso e, se necessario, con il contributo dei servizi di tutela dei minori, l'autorità di accoglienza interviene per facilitare la gestione della situazione di disagio, ad esempio adeguando le condizioni di alloggio del minore o svolgendo il ruolo di mediatore in caso di conflitti con i coetanei e garantendo l'accesso ai servizi di sostegno psicosociale.
- Il **funzionario istruttore**, informato della situazione, rinvia un colloquio già programmato per evitare stress inutili e garantire che il minore possa parteciparvi in modo produttivo dopo che si sarà stabilizzato.



Considerazioni

L'adozione di un **sistema di gestione dei casi digitale condiviso e sicuro** può migliorare la collaborazione tra le agenzie, fornendo a tutti i soggetti coinvolti nell'accudimento e nella protezione di un minore un accesso sicuro e in tempo reale alle informazioni pertinenti relative al caso. L'accesso a tali informazioni consente di evitare interventi incoerenti o ripetuti da parte di soggetti diversi. Tale sistema dovrebbe integrare **solide misure di protezione dei dati** ed essere utilizzato **secondo il principio della necessità di sapere**, garantendo che le informazioni sensibili siano accessibili solo ai professionisti che ne abbiano necessità per svolgere i propri compiti specifici.

La condivisione delle informazioni attraverso tali sistemi dovrebbe essere **proporzionata e limitata alle finalità previste**, con regole chiare che disciplinino l'accesso, l'utilizzo e la conservazione dei dati. Laddove previsto dalla legislazione nazionale e tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore, quest'ultimo e/o i suoi genitori, la persona che lo accudisce o il tutore **devono essere informati** in merito alle pratiche di condivisione dei dati e, qualora opportuno, è necessario richiedere il loro **consenso**. Tutte le modalità di condivisione delle informazioni devono essere coerenti con i quadri giuridici nazionali e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, garantendo nel contempo che l'interesse superiore del minore rimanga una considerazione preminente.



Documenti di approfondimento sull'interesse superiore del minore

- UNHCR, *2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child*, <https://www.refworld.org/policy/opguidance/unhcr/2021/en/122648>.
- UNHCR, *Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child*, <https://migrationnetwork.un.org/resources/guidelines-assessing-and-determining-best-interests-child>.
- *IOM Handbook on Protection and Assistance to Migrants Vulnerable to violence, exploitation and abuse*, 2019, parte 6, UNICEF, *Guidance for the Protection, Care and*



Assistance of vulnerable Migrants, <https://publications.iom.int/books/iom-handbook-migrants-vulnerable-violence-exploitation-and-abuse>.

- UNICEF, IOM, EU-IOM Knowledge Management Hub, *Best Interest Determination Form*, 2022, <https://migrantprotection.iom.int/system/files/training-material/attachment/3-bid-form.pdf>.
- Save the Children, *Best Interests Assessment Form for Temporary Care Arrangements & Durable Solution*, 2010 <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/best-interest-assessment-form-temporary-care-arrangements-durable-solution>.



3. L'interesse superiore del minore durante la procedura di accertamento

Il **regolamento sugli accertamenti** ⁽⁸⁹⁾ prevede l'obbligo di effettuare accertamenti preventivi all'ingresso dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e, in determinate situazioni, all'interno del territorio nazionale qualora tali persone vengano fermate a seguito di ingresso o soggiorno irregolari ⁽⁹⁰⁾. Gli accertamenti si applicano alle persone che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nell'UE.

La procedura di accertamento consiste in una serie di controlli, tra cui quelli relativi all'identità, alla sicurezza, alla salute e alla vulnerabilità, che vengono effettuati in modo coordinato e senza pregiudicare le successive procedure di asilo o di rimpatrio. Tali controlli contribuiscono a una gestione efficace delle frontiere esterne, garantendo al contempo che le vulnerabilità e le esigenze specifiche vengano individuate il prima possibile.

Il regolamento sugli accertamenti stabilisce che gli accertamenti alle frontiere esterne debbano essere effettuati «senza indugio e sono completati in ogni caso **entro sette giorni** ⁽⁹¹⁾ dal rintraccio (...)». L'intero processo di accertamento comporta le seguenti fasi successive ⁽⁹²⁾:

- **controlli preliminari dello stato di salute** ⁽⁹³⁾ e **delle vulnerabilità** ⁽⁹⁴⁾;
- l'identificazione **o la verifica dell'identità** ⁽⁹⁵⁾ e il controllo di sicurezza ⁽⁹⁶⁾, che comprende la **registrazione dei dati biometrici** ⁽⁹⁷⁾, se non è già stata effettuata;
- la compilazione di un **modulo consuntivo** ⁽⁹⁸⁾, anche attraverso un controllo incrociato delle informazioni con il richiedente per consentire la rettifica e l'adeguamento delle informazioni condivise ⁽⁹⁹⁾;
- l'**indirizzamento** all'autorità competente ⁽¹⁰⁰⁾.

Il regolamento sugli accertamenti sottolinea inoltre la **necessità di una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti**, le autorità responsabili delle procedure di asilo

⁽⁸⁹⁾ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 PE/20/2024/REV/1 (GU L 2024/1356 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>.

⁽⁹⁰⁾ Articolo 5 e articolo 7, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹¹⁾ Articolo 8, paragrafo 3, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹²⁾ Articolo 5, paragrafo 5, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹³⁾ Articolo 12, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹⁴⁾ Articolo 12, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹⁵⁾ Articolo 14, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹⁶⁾ Articoli 15 e 16, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹⁷⁾ Articoli 15, 22 e 24, AMMR.

⁽⁹⁸⁾ Articolo 17, regolamento sugli accertamenti.

⁽⁹⁹⁾ Considerando 32, regolamento sugli accertamenti.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo 18, regolamento sugli accertamenti.



e dell'accoglienza dei richiedenti, le autorità responsabili della protezione della salute pubblica e dei minori (qualora opportuno) e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio ⁽¹⁰¹⁾.

Per quanto riguarda il coordinamento e la collaborazione, il regolamento sugli accertamenti fa riferimento all'**Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** (Frontex), all'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto** (Europol), all'**EUAA, alle autorità nazionali per la tutela dei minori** e alle autorità incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani ⁽¹⁰²⁾.

Le autorità nazionali per la tutela dei minori intervengono sin dalle prime fasi dell'arrivo di un minore, in particolare nel caso di minori non accompagnati. Prima della nomina, il tutore dovrebbe essere **il primo soggetto in grado di valutare le esigenze immediate di protezione**, avviare le modalità di assistenza e contribuire alla valutazione dell'interesse superiore. Il coinvolgimento delle autorità nazionali di tutela dei minori nell'accertamento, nelle **fasi iniziali della procedura di asilo (accesso alla procedura)** e nelle procedure di rinvio è essenziale per garantire che le **decisioni prese** in questa fase e durante la permanenza nelle strutture di accoglienza nel corso dell'accertamento siano **in linea con i principi di tutela dei minori** e con le norme dell'UE e nazionali, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e tutelare i diritti dei minori sin dall'inizio.

Il regolamento sugli accertamenti sottolinea inoltre l'obbligo per le autorità prepostevi di **fornire informazioni** in maniera adatta ai minori ⁽¹⁰³⁾ in merito alla finalità e alla durata degli accertamenti e al diritto di chiedere asilo. Dopo che un minore ha manifestato l'intenzione di **fare domanda di asilo**, gli dovrebbe essere fornita una consulenza legale tempestiva e adeguata, in conformità con il regolamento sulla procedura di asilo (APR) ⁽¹⁰⁴⁾.

Infine, il regolamento sugli accertamenti sottolinea l'importanza del **rispetto dei diritti fondamentali** ⁽¹⁰⁵⁾.



Portale Let's Speak Asylum dell'EUAA (<https://lsa.euaa.europa.eu/>).

Il portale Let's Speak Asylum (Parliamo di asilo) contiene orientamenti metodologici e strumenti pratici sulla fornitura di informazioni nel contesto delle procedure di asilo e del percorso di accoglienza.

Ospiterà i materiali informativi redatti dall'EUAA in conformità con il CEAS, che dovranno essere integrati dalle autorità con informazioni specifiche per paese. Tra questi figurano gli opuscoli obbligatori destinati ai minori accompagnati e non accompagnati e il pacchetto complementare composto da storie illustrate, poster, schede didattiche e animazioni

⁽¹⁰¹⁾ Considerando 24 del regolamento sugli accertamenti: «Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare un quadro più solido di stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui alla disposizione sull'esecuzione del controllo del regolamento (UE) 2016/399, le autorità responsabili delle procedure di asilo e dell'accoglienza dei richiedenti, le autorità responsabili della protezione della salute pubblica e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.»

⁽¹⁰²⁾ Considerando 24, regolamento sugli accertamenti.

⁽¹⁰³⁾ Articolo 11, paragrafi 1 e 2, regolamento sugli accertamenti.

⁽¹⁰⁴⁾ Articolo 15, paragrafo 1, APR.

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 3, regolamento sugli accertamenti.



per persone vulnerabili. Il portale ospiterà inoltre istruzioni e consigli pratici sull'uso dei materiali (di prossima pubblicazione).



EUAA, *Practical Guide on Free Legal Counselling Organisation of the provision of free legal counselling*, ottobre 2025, <https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-free-legal-counselling>

3.1. Applicazione del principio dell'interesse superiore del minore durante gli accertamenti

L'**individuazione** dei richiedenti vulnerabili e di quelli con esigenze particolari (compresi i minori) costituisce un obbligo giuridico fondamentale. L'individuazione delle esigenze deve iniziare il più presto possibile all'arrivo alla frontiera esterna o nel primo centro di accoglienza, durante le visite mediche e i controlli delle vulnerabilità. Quando un richiedente indica di essere un minore, si applica il principio dell'interesse superiore del minore. È opportuno designare un tutore che rappresenti e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti. Qualora non sia stato nominato un tutore, occorre designare una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante ⁽¹⁰⁶⁾. È opportuno coinvolgere le autorità per la tutela dei minori ⁽¹⁰⁷⁾ al fine di garantire al minore una protezione e un sostegno immediati e adeguati, anche per quanto riguarda la salute fisica e mentale, l'accesso alle cure sanitarie di emergenza e alle terapie essenziali per le malattie, il sostegno psicosociale, la protezione da eventuali pericoli e l'attivazione di adeguati meccanismi di rinvio e relativi al seguito da dare. I funzionari incaricati degli accertamenti dovranno essere formati e informati su come collaborare e coordinarsi con i portatori di interesse per fornire ulteriori servizi di supporto.



Esempi: considerazione dell'interesse superiore del minore durante gli accertamenti

Nel corso degli accertamenti, e in particolare durante i **controlli dello stato di salute e della vulnerabilità**, i funzionari potrebbero **individuare esigenze e vulnerabilità particolari** che richiedono considerazioni connesse all'interesse superiore del minore. Poiché i controlli relativi allo stato di salute e alle vulnerabilità sono solo di natura preliminare, le autorità dovrebbero fornire assistenza nei casi in cui sussista un'esigenza immediata, mentre le altre forme di sostegno dovrebbero essere erogate nel corso delle procedure successive. Di seguito è riportata una serie di esempi che illustrano situazioni che potrebbero verificarsi nella fase di accertamento.

Esempio 1: mancanza di documenti di identità e seri dubbi sull'età dichiarata dal minore

Ai fini dell'accertamento e dei controlli della vulnerabilità, il fatto di essere un minore costituisce *di per sé* un fattore di vulnerabilità. L'individuazione dei minori, anche nei casi

⁽¹⁰⁶⁾ Considerando 25 del regolamento sugli accertamenti.

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo 8, paragrafo 9, e articolo 12, paragrafo 4, regolamento sugli accertamenti.



in cui l'età è in dubbio, rientra pertanto nell'ambito della valutazione della vulnerabilità e richiede garanzie specifiche legate all'interesse superiore del minore. Quando il minore non è in possesso di documenti di identità e sorgono seri dubbi sull'età da lui dichiarata a causa di informazioni contraddittorie o incoerenti, i funzionari devono innanzitutto verificare se tali dubbi possano essere immediatamente chiariti (ad es. tramite documenti disponibili, spiegazioni o controlli iniziali). In caso contrario, devono rinviare il caso all'autorità competente che deciderà se sia necessario un accertamento formale dell'età ⁽¹⁰⁸⁾.

Esempio 2: indicatori di tratta di esseri umani

L'individuazione di segnali che indichino che un minore potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani comporta l'adozione immediata di misure di protezione e il coinvolgimento delle autorità competenti in materia di lotta alla tratta.

Esempio 3: possibile necessità di rintraccio dei familiari

La valutazione deve accertare quando il minore ha visto per l'ultima volta i propri genitori o familiari e stabilire se il rintraccio dei familiari, il ricongiungimento o la ricollocazione siano nel suo interesse superiore.

Esempio 4: grave disagio psicologico

Un grave disagio psicologico può derivare da traumi subiti nel paese di origine o durante il percorso migratorio, inclusi episodi quali naufragi o operazioni di ricerca e soccorso che comportano la perdita di vite umane. In tali casi, è necessario valutare il sostegno medico, psicologico o psichiatrico adeguato necessario per stabilizzare il minore, tenendo conto anche del tempo necessario per il riposo e il recupero prima che il minore possa partecipare in modo produttivo alla procedura di asilo o ad altre procedure, compresa la valutazione dell'eventuale necessità di esigenze abitative specifiche.

Esempio 5: legami familiari poco chiari di un minore accompagnato

I funzionari devono verificare se l'adulto che accompagna il minore ne sia effettivamente responsabile ed essere attenti a qualsiasi indicatore di potenziali rischi insiti nel rapporto tra adulto e minore, in particolare quelli legati alla tratta di esseri umani o agli abusi sessuali.

Esempio 6: minore affetto da patologie o disabilità

Nel caso di minori affetti da patologie (comprese le esigenze relative alla salute riproduttiva) o con disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali o psicosociali, è necessaria una valutazione specifica delle esigenze abitative (accessibilità, ubicazione, sicurezza dell'alloggio).



Aspetto da ricordare

I minori non accompagnati non dovrebbero, in linea di massima, essere sottoposti alla procedura di frontiera. Nell'ambito della fase di accertamento vengono individuati e documentati gli elementi rilevanti, tra cui l'identificazione, l'accertamento dell'età, la vulnerabilità ed eventuali indicazioni relative alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico.

⁽¹⁰⁸⁾ Per informazioni dettagliate sull'accertamento dell'età, v. EUAA, *Guida pratica sull'accertamento dell'età*, novembre 2025 <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-age-assessment-0>.

Sebbene la decisione formale sulla procedura applicabile venga presa al termine dell'accertamento, le informazioni acquisite in tale fase sono determinanti per garantire che i minori non accompagnati non vengano, di norma, sottoposti alla procedura di frontiera e che, qualora ciò avvenga, tale procedura sia limitata **a situazioni eccezionali in cui il minore rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico** ⁽¹⁰⁹⁾. In ogni caso, devono essere garantite condizioni di accoglienza adeguate per i minori e tutte le misure di tutela necessarie ⁽¹¹⁰⁾.



Esempi: applicazione dell'interesse superiore del minore durante gli accertamenti

Esempio 1: individuazione della necessità di un alloggio adeguato per i minori

Durante gli accertamenti i funzionari notano che una ragazza di 16 anni non accompagnata evita il contatto visivo e si spaventa quando le si avvicinano degli uomini adulti.

- **I funzionari addetti agli accertamenti** prendono immediatamente in considerazione l'interesse superiore della minore e avvisano i servizi di protezione dei minori.
- **Il tutore o la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante** viene informato e partecipa in prima persona a tutte le attività.
- L'accertamento viene effettuato in via prioritaria, in modo che la minore possa essere immediatamente indirizzata alla procedura appropriata.
- Il comportamento della ragazza durante i **controlli di vulnerabilità** fa supporre una possibile esposizione a violenza di genere. Per questo motivo potrebbe necessitare di una struttura di accoglienza più piccola e adatta ai minori, piuttosto che di un grande centro lontano da servizi sanitari adeguati, nonché di sostegno psicologico. Viene effettuato un rinvio tempestivo a servizi specializzati di sostegno psicosociale e sanitario.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire il collocamento tempestivo in un ambiente sicuro e adeguato all'età, nonché servizi di sostegno specializzati prima dell'avvio della procedura di asilo.

Esempio 2: decisione di non sottoporre un minore accompagnato alla procedura di frontiera

Una ragazza di 13 anni si presenta con la madre, la quale riferisce che la figlia soffre di una patologia (asma grave ed epilessia) che richiede una terapia farmacologica quotidiana e un monitoraggio periodico.

- **I controlli sanitari** rivelano che le scorte del medicinale che la ragazza portava con sé stanno per esaurirsi.
- **Il personale addetto agli accertamenti** organizza una visita medica immediata.

⁽¹⁰⁹⁾ Articolo 53, paragrafo 1, APR.

⁽¹¹⁰⁾ Articolo 53, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafo 3, lettera b), APR salvo nei casi in cui sussistano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico nei confronti del richiedente. La DCA (2024) fa riferimento ad alcune eccezioni, quali il caso in cui sia stato accertato che il minore costituisce una minaccia per la sicurezza [v. considerando 40 e articolo 13, paragrafo 2, lettera b)].



- Sebbene i richiedenti rientrino in una categoria che viene normalmente esaminata nell'ambito della procedura di frontiera, i controlli sanitari e di vulnerabilità evidenziano che le condizioni della minore non possono essere gestite in modo sicuro in una struttura di frontiera.
- **I funzionari addetti agli accertamenti** si rivolgono ai servizi sanitari, i quali confermano che la struttura non è in grado di garantire le condizioni richieste.
- Alle **autorità di accoglienza** viene comunicato di collocare la minore in prossimità di una struttura sanitaria in grado di garantire la continuità dell'assistenza.

Poiché l'interesse superiore della minore è una considerazione preminente, **nemmeno la madre viene assegnata alla procedura di frontiera** e il caso viene incanalato nella normale procedura di asilo.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire l'accesso continuativo alle cure essenziali e prevenire il peggioramento delle condizioni di salute. La tutela della salute del minore ha la precedenza sull'efficienza procedurale.



4. L'interesse superiore del minore nella procedura di asilo

Il **regolamento relativo alla procedura di asilo (APR)** costituisce uno strumento giuridico fondamentale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (CEAS), volto ad armonizzare e migliorare le procedure di asilo in tutti gli Stati membri. Stabilisce norme comuni in materia di registrazione, formalizzazione della domanda, colloqui, processo decisionale e ricorsi, garantendo equità, efficienza e tutela dei diritti fondamentali.

Il **regolamento qualifiche (RQ)** ⁽¹¹¹⁾, a sua volta, stabilisce criteri comuni per il riconoscimento della protezione internazionale e definisce i diritti e i benefici connessi a ciascuno status di protezione internazionale, quali i permessi di soggiorno, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alle misure di integrazione.

I due regolamenti non dovrebbero essere trattati separatamente, bensì devono essere applicati in modo **interconnesso** e coerente. L'esperienza di un minore all'interno del sistema di asilo non si articola in fasi procedurali isolate: ogni decisione e ogni interazione fanno parte di un percorso continuo. Pertanto, un **approccio olistico e incentrato sul minore** ⁽¹¹²⁾, attento alle circostanze individuali, alle vulnerabilità e all'interesse superiore, dovrebbe orientare tutte le azioni intraprese ai sensi di entrambi i regolamenti, anche dopo il riconoscimento dello status ⁽¹¹³⁾.

L'APR introduce **tutele specifiche per i minori**, adattate alle loro vulnerabilità, che comprendono:

- fornitura di informazioni accessibili e congruenti con l'età, con l'ausilio di un interprete se necessario;
- valutazione/i obbligatoria/e della vulnerabilità, tecniche di colloquio attente alle esigenze del minore;
- trattamento prioritario delle domande che riguardano minori, senza compromettere le garanzie procedurali;
- nomina di tutori qualificati per minori non accompagnati.

⁽¹¹¹⁾ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/1347 del 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj>.

⁽¹¹²⁾ Un approccio incentrato sul minore garantisce che l'interesse superiore del minore, il suo diritto di essere ascoltato e la sua sicurezza e il suo sviluppo siano tenuti sistematicamente in considerazione in tutte le decisioni e le procedure che lo riguardano, in linea con la CRC. Nell'ambito della procedura di asilo, ciò comporta l'adeguamento delle procedure all'età e alla maturità del minore, la garanzia del diritto del minore di essere ascoltato in modo adeguato alla sua età, la fornitura tempestiva di informazioni e sostegno e la garanzia di tutele procedurali, compresa la rappresentanza legale, durante l'intero svolgimento della procedura.

⁽¹¹³⁾ Articolo 22, paragrafi 1 e 2, APR e considerando 15, RQ.



4.1. Applicazione dell'interesse superiore del minore durante la procedura di asilo

La procedura di asilo ha inizio quando un minore manifesta l'intenzione di chiedere asilo. Ciò può verificarsi all'arrivo, durante gli accertamenti o nel corso del soggiorno. In tutte le situazioni in cui sono coinvolti minori, le garanzie e le misure di salvaguardia ⁽¹¹⁴⁾ devono essere debitamente applicate ⁽¹¹⁵⁾.

4.1.1. Predisposizione di una domanda

È essenziale che le autorità individuino, il prima possibile, **qualsiasi indicazione che un minore possa necessitare di protezione internazionale**, anche se non esprime esplicitamente l'intenzione di fare domanda di asilo. Ciò è particolarmente importante per i minori non accompagnati e i minori in situazioni di vulnerabilità, che potrebbero non essere a conoscenza dei propri diritti o della procedura di asilo. Fin dal primo contatto, le autorità devono garantire che vengano applicate tutte le misure di salvaguardia e le garanzie procedurali specifiche per i minori, nel rispetto dell'interesse superiore del minore (v. la [figura 1](#)).

Nelle situazioni di primo contatto, in particolare alla frontiera, la necessità di protezione di un minore può essere espressa solo in maniera indiretta. Le guardie di frontiera e gli altri funzionari di primo contatto dovrebbero pertanto **rimanere vigili** nei confronti di segnali quali paura o angoscia alla prospettiva del rimpatrio, riferimenti a danni o pericoli subiti in passato, tentativo di eludere le procedure ufficiali, domande reiterate sulla sicurezza o richieste di informazioni sulla possibilità di rimanere nel territorio. Qualsiasi indicazione di questo tipo dovrebbe suscitare maggiore attenzione e, se del caso, comportare il rinvio alla procedura di asilo, poiché il diritto di accedere alla protezione internazionale si applica sin dal primo contatto.

In questo contesto, i funzionari di primo contatto dovrebbero sempre tenere presente quanto segue.

- I minori potrebbero non identificarsi come tali o come richiedenti asilo, anche a causa di una mancanza di consapevolezza di sé o di conoscenza delle garanzie previste in caso di domanda di protezione internazionale. Le autorità devono pertanto individuare in modo proattivo le esigenze di protezione e fornire informazioni significative e adeguate all'età circa le opzioni disponibili.
- La paura, i traumi, le esperienze di abuso, la tratta o lo sfruttamento e la disinformazione possono influenzare il comportamento di un minore e la sua disponibilità a rivelare informazioni.
- I minori che scompaiono poco dopo il loro arrivo sono spesso esposti a gravi rischi, il che richiede un intervento tempestivo e il coordinamento con le autorità competenti.

⁽¹¹⁴⁾ Articolo 13, regolamento sugli accertamenti.

⁽¹¹⁵⁾ Per ulteriori dettagli sugli accertamenti, sulla procedura di accertamento e sulle misure di salvaguardia da adottare durante gli accertamenti, v. il [capitolo 3 L'interesse superiore del minore durante la procedura di accertamento](#).



Non appena un minore manifesta l'intenzione di fare domanda di asilo, l'accesso alla procedura deve essere immediato, assistito e adeguato alle sue esigenze. I minori non accompagnati devono essere assistiti senza indugio da una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante, designata tempestivamente, che rappresenti il minore e agisca per suo conto fino alla nomina di un tutore. Il tutore deve essere nominato entro 15 giorni dal giorno in cui è fatta la domanda di protezione internazionale, oppure entro 25 giorni nei casi in cui si registri un numero sproporzionato di domande presentate da minori non accompagnati. È necessario individuare senza indugio eventuali vulnerabilità che possano compromettere la capacità del minore di partecipare alla procedura. Le autorità dovrebbero provvedere a verificare e garantire che le esigenze e le vulnerabilità del minore siano prese in considerazione ai fini dell'attuazione di adeguate garanzie procedurali particolari durante la registrazione e nelle fasi successive della procedura di asilo ⁽¹¹⁶⁾.

Il tutore del minore dovrebbe garantire l'accesso alla consulenza legale.

Nel momento in cui viene fatta domanda di asilo si applicano diversi **diritti e obblighi**, tra cui:

- il **diritto di restare** nel territorio dello Stato membro;
- il **diritto all'informazione**, in una lingua comprensibile al minore (con l'assistenza di un interprete, se necessario), su come formalizzare una domanda di protezione internazionale e sui diritti e gli obblighi del minore durante la procedura di asilo (per il materiale relativo alla fornitura di informazioni, si veda il [riquadro Let's Speak Asylum](#) riportato sopra);
- l'obbligo degli Stati membri di individuare/valutare entro 30 giorni se il minore **necessiti di garanzie procedurali particolari o abbia ulteriori esigenze di accoglienza particolari**;
- l'obbligo per gli Stati membri di fornire condizioni materiali di accoglienza, come stabilito nella DCA (2024), compreso l'accesso all'istruzione.

Ogni azione intrapresa con un minore o in merito a quest'ultimo **deve essere in linea con l'interesse superiore del minore**.

4.1.2. Registrazione e formalizzazione della domanda di asilo

In alcuni paesi la registrazione e la formalizzazione delle domande avvengono in momenti separati, anche se gli Stati membri hanno la flessibilità di effettuarle contemporaneamente.

Indipendentemente dall'organizzazione di ciascuno Stato membro, la **registrazione** rappresenta la fase in cui le autorità registrano formalmente la domanda di protezione internazionale presentata da un minore e iniziano a occuparsi delle sue esigenze a lungo termine. Si tratta pertanto di **un primo passo fondamentale** per garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato e tutelato.

⁽¹¹⁶⁾ Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 20, APR.



I dati personali di base e i dati biometrici di base relativi a un minore richiedente devono essere raccolti prima della registrazione, nella fase di accertamento. Tuttavia, se ciò non avviene, le autorità devono raccogliere tali dati al momento della registrazione ⁽¹¹⁷⁾.

Durante questa fase della procedura, ai minori viene chiesto di fornire diverse informazioni, quali eventuali documenti pertinenti in loro possesso (ad es. certificato di nascita, documenti scolastici) ⁽¹¹⁸⁾, i motivi per cui hanno lasciato il proprio paese, l'ubicazione dei propri familiari e dettagli sul loro percorso migratorio.

Il minore gode di determinati diritti in questa fase e/o durante l'intera procedura, ad esempio:

- il diritto di essere assistito da un tutore, dai propri genitori o da un familiare;
- il diritto all'unità familiare ⁽¹¹⁹⁾, che in questa fase può innescare l'avvio del rintraccio dei familiari;
- il diritto di essere assistito da un interprete del genere di propria scelta, ove possibile ⁽¹²⁰⁾.

Inoltre, i richiedenti (compresi i minori) devono avere la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con un'altra organizzazione che presta loro pareri legali o altra forma di orientamento ⁽¹²¹⁾. I minori devono avere altresì accesso all'assistenza legale per articolare efficacemente le loro richieste di asilo ⁽¹²²⁾.

La raccolta dei dati durante la registrazione e la formalizzazione della domanda devono rispettare la vita privata e la dignità del minore. Le informazioni devono essere conservate in modo sicuro e condivise solo con i soggetti interessati, in conformità con la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.

Nella fase di registrazione della domanda, le autorità competenti devono individuare e registrare eventuali indicazioni iniziali che facciano supporre che il richiedente possa necessitare di garanzie procedurali particolari ⁽¹²³⁾. Tale individuazione iniziale dovrebbe basarsi su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti e, nel caso di minori, anche sulle dichiarazioni dei genitori, degli adulti che ne sono responsabili o dei tutori. Queste indicazioni devono essere incluse nel fascicolo del richiedente e messe a disposizione dell'autorità accertante. La **valutazione** può essere proseguita dopo la formalizzazione della domanda e deve essere completata **quanto prima ed entro 30 giorni**. Tale valutazione mira a individuare le esigenze immediate, quali l'assistenza medica o il sostegno psicosociale, oppure i rischi di sfruttamento. Qualora vi siano indizi di tratta, maltrattamenti o negligenza, le autorità devono rinviare immediatamente il minore ai meccanismi di protezione competenti. Inoltre, la valutazione deve essere

⁽¹¹⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 27, APR.

⁽¹¹⁸⁾ Articolo 27 e articolo 28, paragrafo 6, APR.

⁽¹¹⁹⁾ Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), AMMR.

⁽¹²⁰⁾ Articolo 13, paragrafo 7, APR.

⁽¹²¹⁾ Articolo 8, paragrafo 4, APR.

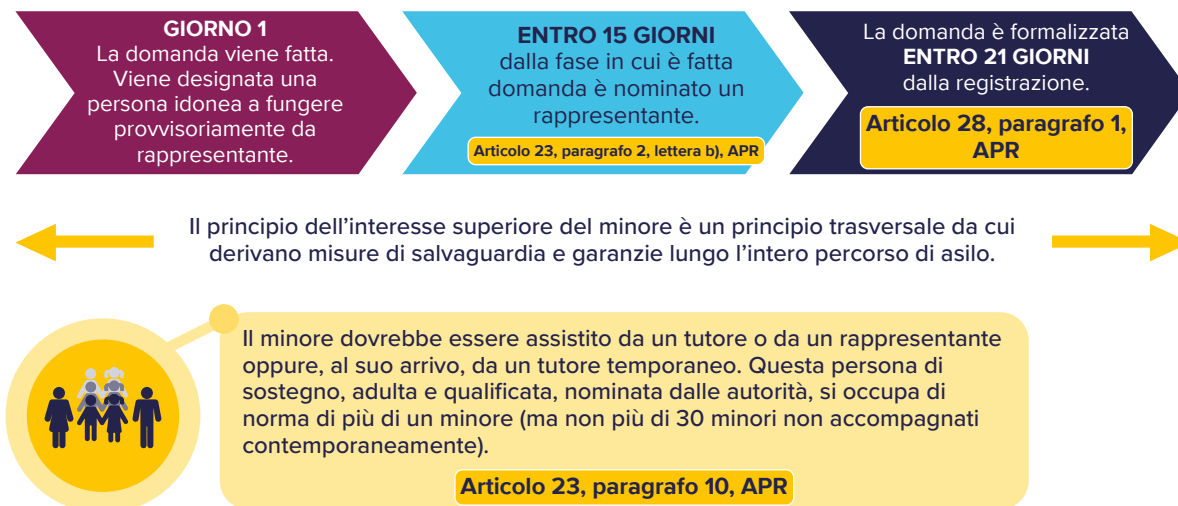
⁽¹²²⁾ Articoli da 15a 18, APR.

⁽¹²³⁾ Articolo 20, paragrafo 2, APR



riesaminata in caso di cambiamenti nella situazione del richiedente o qualora risulti evidente la necessità di garanzie procedurali particolari ⁽¹²⁴⁾.

Figura 4. Tempistiche importanti per i minori nell'ambito della procedura ordinaria di asilo



Fonte: EUAA

Quando **formalizzano una domanda di asilo**, i minori devono ricevere un sostegno completo per garantire una **partecipazione attiva** da parte loro. La formalizzazione della domanda completa la fase di accesso alla procedura di asilo. In questa fase non ci si dovrebbe aspettare che i minori forniscano una descrizione completa o dettagliata della loro richiesta di asilo, né dovrebbero essere penalizzati per esserne incapaci. In particolare, i minori potrebbero non essere ancora pronti a rivelare esperienze delicate o traumatiche. La raccolta di informazioni nella fase di formalizzazione della domanda dovrebbe quindi limitarsi a quanto necessario per formalizzare la stessa, fermo restando che ulteriori dettagli potranno essere forniti nelle fasi successive della procedura.

La fase successiva della procedura di asilo consiste nell'**esame della domanda**. È importante **personalizzare la durata della procedura** dando priorità alla domanda del minore ⁽¹²⁵⁾ o prolungando il periodo di riposo e recupero prima di fissare la data del colloquio, se nell'interesse superiore del minore. Le circostanze personali del minore dovrebbero costituire il fattore determinante per decidere come procedere.



Ruoli e responsabilità atti a garantire l'interesse superiore del minore

Responsabilità del funzionario istruttore

- Possedere le **conoscenze necessarie** dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, nonché agire con modalità attente alle esigenze del minore e adeguate al contesto ⁽¹²⁶⁾.

⁽¹²⁴⁾ Articolo 20, paragrafo 3, APR.

⁽¹²⁵⁾ Articolo 34, paragrafo 5, lettera b), APR.

⁽¹²⁶⁾ Articolo 22, paragrafo 3, APR.



- Assicurare le garanzie procedurali (ad es. il diritto di rimanere, la nomina di un tutore, l'accesso all'orientamento legale, alla rappresentanza legale, all'accoglienza).
- Garantire che al minore vengano fornite le informazioni legali e procedurali necessarie per consentirgli di comprendere la procedura di asilo.
- Prendere in considerazione il rintraccio dei familiari e il ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR), se del caso.
- Individuare garanzie procedurali particolari se necessario.
- Assicurarsi che il tutore sia in contatto costante con il minore e gli fornisca sostegno e assistenza, anche durante il colloquio individuale, laddove necessario.

Responsabilità del tutore

- Garantire l'accesso del minore a condizioni di accoglienza adeguate, tra cui servizi di istruzione, assistenza sanitaria e sostegno.
- Fornire sostegno sia nella fase di preparazione al colloquio che durante lo stesso, chiarendo eventuali dubbi e assicurandosi che il minore si senta al sicuro e compreso.
- Offrire assistenza nel rintraccio dei familiari quando è conforme all'interesse superiore e alla sicurezza del minore.
- Rappresentare o assistere il minore nei casi in cui il suo status di rifugiato o di protezione sussidiaria venga riesaminato o revocato, garantendo la continuità tra i procedimenti passati e futuri e fungendo nel contempo da punto di riferimento stabile per il minore.
- Per garantire equità e trasparenza, **agevolare la fornitura di spiegazioni adeguate all'età** relative alla procedura di asilo, compreso lo scopo del colloquio e cosa aspettarsi.
- **Aiutare il minore ad accedere all'orientamento legale, all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, nonché all'orientamento procedurale**, garantendo inoltre la tutela dell'interesse superiore del minore.

Per ulteriori informazioni sui suggerimenti pratici per condurre un colloquio con i minori, v. [Allegato I – Il colloquio personale in materia di asilo con un minore](#).



Esempi: applicazione dell'interesse superiore del minore durante la registrazione e la formalizzazione della domanda

Esempio 1: protezione dei dati e dignità durante la registrazione

Un ragazzo di 16 anni non accompagnato formalizza una domanda di asilo. Durante la registrazione le autorità notano che il minore presenta diverse cicatrici identiche sugli avambracci e sulla parte inferiore delle gambe e sembra esitante quando gli vengono poste domande generali sul suo viaggio e sulla sua attuale situazione abitativa.



- Il **tutore** interviene per spiegare che il minore non è ancora pronto a parlare delle esperienze traumatiche vissute.
- Le **autorità preposte alla registrazione** limitano le domande al minimo indispensabile per garantire che il minore si senta al sicuro e registrano solo le informazioni strettamente necessarie per formalizzare la domanda.
- Il **minore** viene rassicurato sul fatto che potrà ricevere spiegazioni dettagliate in un secondo momento, durante il colloquio personale.
- L'**autorità di accoglienza/il responsabile del caso** sono avvisati e informati della potenziale necessità di sostegno psicosociale a seguito della formalizzazione della domanda.
- Vengono aggiunte note al fascicolo per garantire un approccio che tenga conto dei traumi nelle fasi successive.
- Il **minore** è informato del motivo per cui vengono raccolti documenti, impronte digitali e informazioni personali e del modo in cui saranno utilizzati.
- I dati personali vengono registrati in modo sicuro e condivisi esclusivamente con le autorità competenti. Le autorità prestano particolare attenzione alle possibili vulnerabilità atte a intersecarsi le une con le altre, ai danni per motivi di genere o di orientamento sessuale, all'identità o all'espressione di genere e ai caratteri sessuali (SOGIESC), e garantiscono che le domande e la raccolta dei dati siano gestite con la massima sensibilità e riservatezza.
- Il **tutore** garantisce che il minore comprenda il proprio diritto alla vita privata e alla dignità, nonché i propri diritti ai sensi delle norme sulla protezione dei dati.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: rispettare la dignità e la vita privata del minore, garantendo al contempo una raccolta di dati legittima e proporzionata.

Esempio 2: periodo di riposo e recupero prima del colloquio individuale

Un ragazzo non accompagnato di 17 anni formalizza la propria domanda di asilo poco dopo l'arrivo, ma mostra segni di estrema stanchezza dopo un viaggio lungo e pericoloso.

- Durante la formalizzazione della domanda, il **minore e il tutore** informano le autorità che il minore non dorme bene da diversi giorni.
- L'**autorità di accoglienza/il responsabile del caso** ne sono stati informati e hanno dato priorità all'incontro con il minore per valutarne le esigenze e definire il sostegno e il seguito adeguati da dare al suo caso.
- La formalizzazione della domanda viene **completata** per garantire l'accesso ai diritti e alle condizioni di accoglienza.
- Il **funzionario istruttore** viene informato e, sulla base dei risultati del valutatore della vulnerabilità, decide che fissare immediatamente un colloquio personale comprometterebbe la capacità del minore di parteciparvi. Viene concesso un periodo di **riposo e recupero** prima di fissare la data del colloquio.
- Al minore **vengono comunicate**, in maniera adeguata all'età, le fasi successive e le tempistiche previste.



Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire che il minore possa partecipare efficacemente alla procedura di asilo e che l'esame della domanda sia equo e attento alle sue esigenze.

Esempio 3: misure di tutela in caso di rischio di scomparsa dopo la formalizzazione della domanda

Un ragazzo di 15 anni non accompagnato formalizza una domanda di asilo, ma riferisce che alcuni conoscenti lo stanno esortando ad andarsene dalla struttura di accoglienza.

- Le **autorità preposte alla formalizzazione della domanda** documentano il rischio che il minore scompaia.
- Vengono avvisati immediatamente i **servizi di protezione dei minori, le autorità di accoglienza, il responsabile del caso e il tutore.**
- Le **disposizioni di accoglienza** vengono adattate per garantire una supervisione e un sostegno più attenti.
- Al minore vengono illustrati i **rischi e le conseguenze derivanti dall'abbandono della struttura/del sistema**, nonché le misure di protezione disponibili.
- Vengono adottate **misure per dare seguito** e monitorare la situazione del minore.

Applicazione dell'interesse superiore: prevenire la scomparsa e proteggere il minore da potenziali forme di sfruttamento o danno a seguito della formalizzazione della domanda.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

- *Practical guide on the registration and lodging of applications for international protection*, dicembre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-registration-lodging>.
- *Practical Guide on the Asylum Border Procedure*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-asylum-border-procedure>.
- *Guida pratica sull'accertamento dell'età*, novembre 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-age-assessment-0>.
- *Orientamenti sulle alternative al trattenimento*, dicembre 2024, <https://www.euaa.europa.eu/publications/guidelines-alternatives-detention>.
- *Practical Guide on the Accelerated Examination Procedure*, 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/practical-guide-accelerated-examination-procedure>.
- EUAA-Frontex, *Toolkit on Access to the asylum procedure*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/practical-tools-first-contact-officials-access-asylum-procedure>.





Strumenti dell'ECAA correlati

- [Strumento IPSN](#): uno strumento interattivo online che consente all'utente di individuare potenziali esigenze particolari nel contesto della procedura di asilo e dell'accoglienza.
- [Strumento SNVA](#): uno strumento destinato ad assistere le autorità degli Stati membri nella valutazione delle esigenze particolari delle persone in situazione di vulnerabilità.



Lectures aggiuntive sulla tutela dei minori

- EGN, *Standard per la tutela*, 2021, <https://www.egnetwork.eu/news-item/egn-standards-for-guardianship-translated/>.
- FRA, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali nell'Unione europea – Sintesi*, 2018, <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/guardianship-systems-children-deprived-parental-care-european-union-summary>.
- FRA, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali*, 2014, <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care>.
- FRA, *Guardianship for unaccompanied children - A manual for trainers of guardians*, 2023, <https://fra.europa.eu/en/publication/2023/guardianship-unaccompanied-children-trainers-manual>.

4.1.3. Il colloquio individuale e l'esame della domanda

Una volta completata la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le autorità procedono ad esaminarla. Lo scopo di questa fase consiste nel determinare se il richiedente ha diritto o meno alla protezione internazionale, ossia al riconoscimento dello status di rifugiato o alla protezione sussidiaria. Ai sensi dell'APR, l'esame deve essere concluso quanto prima, generalmente entro sei mesi dalla data di formalizzazione della domanda o dal trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente ⁽¹²⁷⁾. La fase di valutazione si articola in alcuni passaggi fondamentali, tra cui i colloqui individuali, il processo decisionale e la notifica.

Per i minori questa fase deve prevedere un'analisi approfondita della loro situazione personale, che dovrebbe essere condotta con modalità attente alle loro esigenze e adeguate alla loro età, al fine di acquisire informazioni dettagliate sulle loro **esigenze di protezione**.

Per i colloqui personali deve essere messo a disposizione un **interprete**, per garantire una comunicazione chiara e precisa tra il richiedente e il responsabile del colloquio.

Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il ricorso a **interpreti e/o mediatori culturali che abbiano seguito una formazione specialistica**, anche su come rapportarsi con i minori,

⁽¹²⁷⁾ Articolo 35, paragrafo 4, APR.



nonché sulle procedure, i concetti e la terminologia relativi alla protezione internazionale ⁽¹²⁸⁾. La comunicazione deve avvenire nella lingua preferita dal minore e occorre garantire la sua partecipazione attiva, con il sostegno del tutore ⁽¹²⁹⁾.

Il minore ha il diritto di **esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni**, personalmente o tramite il tutore. Tutti i colloqui con il minore dovrebbero essere sempre condotti in un ambiente sicuro, riservato, rassicurante e congruente con la sua età, adatto a instaurare un rapporto di fiducia con il minore. Le opinioni espresse dal minore devono essere debitamente prese in considerazione e valutate in modo adeguato, tenendo conto della sua età, maturità e situazione personale.

Al minore dovrebbe essere data la possibilità di sostenere **un colloquio personale**, a meno che ciò sia contrario al suo interesse superiore. In quest'ultimo caso, l'autorità accertante dovrà motivare la propria decisione ⁽¹³⁰⁾. Al momento del colloquio con un minore dovrebbero essere presenti l'adulto che ne è responsabile o il tutore nonché il suo consulente legale, se del caso.

Per i minori accompagnati, un colloquio personale in assenza dell'adulto che ne è responsabile dovrebbe essere svolto solo qualora si ritenga che sia nell'interesse superiore del minore, sulla base di motivi fondati. In tali casi, l'autorità accertante deve garantire l'assistenza di una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie ⁽¹³¹⁾.

Il colloquio in materia di asilo rappresenta una **fase cruciale** nella valutazione della domanda di protezione internazionale di un minore. Le **garanzie procedurali** ⁽¹³²⁾ applicabili al colloquio in materia di asilo comprendono la predisposizione di un ambiente adeguato all'età del minore e all'erogazione di sostegno, che garantisca che i minori possano esprimersi liberamente e comunicare in una lingua in cui si sentano a proprio agio e possano essere compresi correttamente. Infatti, nell'ambito delle garanzie procedurali applicabili al colloquio in materia di asilo, dovrebbero essere adottate tecniche di colloquio congruenti con l'età dei minori. Prima di dare ufficialmente inizio al colloquio, il responsabile dello stesso dovrebbe instaurare un'atmosfera accogliente e incoraggiante, ad esempio ponendo al minore semplici domande introduttive, come chiedere se abbia bisogno di acqua, come si senta o se abbia qualche domanda da porre prima dell'inizio del colloquio. Ciò contribuisce a creare un clima di fiducia e un rapporto di base.

Poiché i bambini più piccoli potrebbero non disporre del vocabolario o delle capacità cognitive necessarie per esprimere le proprie paure ed esperienze allo stesso modo degli adulti, i colloqui dovrebbero essere condotti utilizzando un linguaggio chiaro, semplificato e adatto ai minori. Il livello di maturità di un minore incide sul modo in cui elabora le informazioni ed esprime i propri pensieri; i responsabili dei colloqui devono pertanto adattare le domande per assicurarsi che il minore comprenda lo scopo del colloquio e si senta a proprio agio nel rispondere.

⁽¹²⁸⁾ Articolo 13, paragrafo 5, APR, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 4, lettera m), del regolamento istitutivo dell'EUAA: regolamento (UE) 2021/2303, <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj>.

⁽¹²⁹⁾ Articolo 13, paragrafo 5, APR.

⁽¹³⁰⁾ Articolo 22, paragrafo 3, APR.

⁽¹³¹⁾ Articolo 22, paragrafo 4, APR.

⁽¹³²⁾ Articolo 22 e articolo 23, APR.



Ove possibile, è opportuno ricorrere a **domande aperte**, consentendo al minore di raccontare le esperienze vissute con parole proprie e chiedendo chiarimenti solo quando necessario.

Durante il colloquio occorre prestare attenzione a eventuali vulnerabilità che potrebbero rendere difficile per il minore parlare di quanto gli è accaduto o di ciò che temeva potesse accadere, tenendo sempre presente il suo interesse superiore. Il minore potrebbe anche incontrare difficoltà specifiche nel rivelare informazioni delicate, nonostante sia stato preparato al colloquio e sia stato informato dei suoi diritti. Pertanto, i funzionari dovrebbero prestare attenzione a qualsiasi indizio che possa far supporre l'esistenza di motivi per il riconoscimento del diritto all'asilo e approfondire tali aspetti durante il colloquio. Al minore deve essere data **l'opportunità di confermare** le informazioni raccolte durante la procedura di asilo; tale conferma deve essere documentata nel suo fascicolo ⁽¹³³⁾.

Il processo decisionale deve basarsi su una valutazione di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili e **orientati dal principio dell'interesse superiore del minore**. Le decisioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e comprensibile per il minore.

La **notifica della decisione** deve essere effettuata per iscritto e comunicata al richiedente quanto prima, in conformità della legislazione nazionale. Considerando che la notifica potrebbe non avvenire sempre in presenza del tutore o del rappresentante legale, questi ultimi dovrebbero essere informati senza indugio, in modo da poter spiegare il contenuto e le implicazioni della decisione in modo adatto al minore e congruente con l'età, fornendogli il sostegno necessario. Le **motivazioni** alla base della decisione devono essere spiegate anche per iscritto, assicurandosi che il minore possa comprendere come e perché sia stata presa tale decisione.



Applicazione attenta alle esigenze del minore delle procedure di ammissibilità relative al paese di primo asilo, al paese terzo sicuro e all'alternativa di protezione interna

Ai sensi dell'APR, i concetti di «paese di primo asilo» e di «paese terzo sicuro» consentono agli Stati membri di esaminare l'**ammissibilità** di una domanda di protezione internazionale e potenzialmente di reindirizzare un richiedente verso un paese terzo, a condizione che siano soddisfatte specifiche condizioni giuridiche.

Il **principio del «paese di primo asilo»** si applica quando a un richiedente asilo è già stata concessa protezione in un altro paese o quando questi gode comunque di protezione sufficiente in tale paese, e può essere riammesso senza rischiare di subire persecuzione, *respingimento* o danno grave ⁽¹³⁴⁾.

Il **concetto di paese terzo sicuro** ⁽¹³⁵⁾ si applica quando un richiedente asilo potrebbe rimanere in condizioni di sicurezza o tornare in un paese terzo che garantisce il rispetto

⁽¹³³⁾ Qualora il minore si rifiuti, se ne prende atto per iscritto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, APR.

⁽¹³⁴⁾ Articolo 58, APR.

⁽¹³⁵⁾ Articolo 59, APR.



delle norme internazionali in materia di protezione dei rifugiati, compreso l'accesso a procedure di asilo eque e a una protezione effettiva.

Per i minori non accompagnati, tali principi possono essere applicati solo se sono conformi al loro interesse superiore e se il paese di accoglienza garantisce loro una protezione e un'assistenza effettive. Ciò significa garantire la sicurezza, il permesso di rimanere nel territorio, l'accesso ai mezzi di sussistenza necessari per mantenere un tenore di vita adeguato, l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, nonché una protezione effettiva fino a quando non venga trovata una soluzione duratura ⁽¹³⁶⁾. Nel caso in cui venga presa una tale decisione, le autorità devono condurre un'approfondita valutazione dell'interesse superiore del minore prima che abbia luogo il trasferimento e giungere alla conclusione che esso non avrebbe effettivamente ripercussioni negative sul benessere del minore e garantirebbe il suo interesse superiore. L'interesse superiore del minore dovrebbe sempre orientare la decisione.

Applicabilità dell'alternativa di protezione interna

Nel valutare l'applicabilità dell'alternativa di protezione interna ⁽¹³⁷⁾ occorre prestare particolare attenzione all'**interesse superiore del minore**, in particolare nei casi riguardanti minori non accompagnati. In linea con l'APR, oltre alla valutazione ordinaria relativa all'alternativa di protezione interna, ciò comporta un'ulteriore valutazione approfondita volta a verificare se nell'area di ricollocazione proposta siano disponibili dispositivi di assistenza e di custodia adeguati e sostenibili. Oltre alla sicurezza e all'ammissibilità giuridica, la valutazione deve tenere conto dell'età, della maturità e del benessere del minore, dell'accesso ai servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione, nonché di un tenore di vita adeguato al suo sviluppo.

L'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente nel determinare se un'alternativa di protezione interna nel paese di origine sia un'opzione praticabile e legittima per il minore.



Comunicazione delle decisioni in modo attento alle esigenze del minore e accesso a mezzi di ricorso

Quando una **decisione viene comunicata a un minore** è importante:

- assicurare la **presenza di un tutore** o di un adulto di fiducia;
- garantire l'accesso all'assistenza e rappresentanza legali gratuite al fine di assicurare un ricorso effettivo;
- fornire accesso al **sostegno psicosociale** ⁽¹³⁸⁾ e all'**orientamento legale** al fine di illustrare il contenuto della decisione, le sue implicazioni e le opzioni disponibili (come

⁽¹³⁶⁾ Articolo 58, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 6, APR.

⁽¹³⁷⁾ Articolo 8, RQ.

⁽¹³⁸⁾ Si raccomanda inoltre di fornire sostegno psicosociale anche dopo il riconoscimento della protezione internazionale. Le emozioni legate al riconoscimento dello status giuridico potrebbero rivelarsi travolgenti anche quando si riceve una decisione positiva. Il minore potrebbe rendersi conto di godere ora di protezione, ma potrebbe non essere in grado, per il momento, di tornare nel proprio paese.



il ricorso, ma anche informazioni sul rimpatrio e sulle modalità di assistenza che possono essere fornite in entrambe le fasi);

- fornire un **sostegno personalizzato, in modo adatto al minore e congruente con l'età**, prestando particolare attenzione al benessere emotivo del minore e alle sue esigenze in continua evoluzione durante l'intero procedimento di ricorso.

Il procedimento di ricorso dovrebbe essere condotto tenendo conto dell'interesse superiore del minore come considerazione preminente, garantendo l'accesso tempestivo ad assistenza e rappresentanza legali gratuite nonché la possibilità per i minori di presentare nuove prove a sostegno del loro caso ⁽¹³⁹⁾.



Esempi: applicazione dell'interesse superiore del minore durante il colloquio in materia di asilo

Esempio 1: incongruenze dovute a trauma

Durante il colloquio un ragazzo di 17 anni non accompagnato fornisce una versione dei fatti che differisce in alcuni dettagli dalle informazioni registrate in precedenza.

- Il **funzionario istruttore** rileva che le incongruenze riguardano le date e la sequenza degli eventi traumatici.
- Il **minore** non viene confrontato in modo accusatorio.
- Il **tutore** spiega che il minore ha subito stress e traumi prolungati.
- L'**autorità accertante** tiene conto dell'età del minore, della sua maturità e delle lacune mnemoniche legate al trauma nel valutare la credibilità.
- L'esame si concentra sugli elementi fondamentali della domanda di protezione.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: evitare valutazioni inique della credibilità e garantire una valutazione delle prove attenta alle esigenze del minore.

Esempio 2: colloquio condotto alla presenza di un amico fidato o di una terza persona di fiducia, su richiesta del minore

Un minore non accompagnato di 16 anni chiede che un suo caro amico, arrivato con lo stesso gruppo e ospitato presso lo stesso centro di accoglienza, sia presente durante il colloquio personale in materia di asilo, per sentirsi più al sicuro e meno in ansia.

- Il **funzionario istruttore e il tutore** valutano la richiesta e stabiliscono che la presenza dell'amico è atta a favorire il benessere emotivo del minore e non compromette la riservatezza o l'integrità del colloquio. Vengono presi in considerazione anche i rischi per la sicurezza.
- Al **minore** viene comunicato che l'amico potrà essere presente a titolo di sostegno, ma non risponderà alle domande al posto suo.

⁽¹³⁹⁾ Articolo 17, APR.



- Il **consenso** viene registrato nel fascicolo e, prima dell'inizio del colloquio, vengono spiegati chiaramente al minore i ruoli di tutte le persone presenti.
- Il colloquio si svolge in un ambiente congruente con l'età del minore, alla presenza del tutore e con pause previste secondo necessità.
- Il **funzionario istruttore** presta costante attenzione al benessere del minore e interrompe il colloquio qualora si manifestino segni di disagio.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: rispettare le opinioni espresse dal minore e tutelare la sua sicurezza emotiva durante il colloquio, garantendo al contempo l'equità e l'integrità della procedura di asilo. Tale prassi non è prevista ai sensi dell'APR, ma può essere applicata caso per caso, a discrezione dell'autorità accertante, qualora sia nell'interesse superiore del minore. Ciò vale anche per una terza persona di fiducia, ad esempio un funzionario addetto all'accoglienza, un funzionario istruttore, un assistente sociale o un rappresentante di un'organizzazione non governativa.

4.1.4. Ricorso avverso una decisione negativa

Considerato l'impatto emotivo potenzialmente significativo che una decisione di rigetto può avere su un minore, oltre agli aspetti procedurali legati al **diritto di ricorso**, si raccomanda di predisporre adeguati sistemi di sostegno per aiutare il minore a comprendere e ad affrontare la decisione negativa. Un minore richiedente, esattamente come un adulto, ha il diritto di presentare ricorso avverso una decisione che conceda la protezione sussidiaria (poiché ciò costituisce un rifiuto dello status di rifugiato) e avverso qualsiasi decisione negativa o di rimpatrio emessa in primo grado ⁽¹⁴⁰⁾, tra cui:

- **rigetti**, nei casi in cui l'autorità accertante non ravvisi nella testimonianza del minore motivi sostanziali per concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria;
- **decisioni di esclusione**, che vengono adottate qualora le autorità ritengano che un minore – che abbia raggiunto l'età minima per la responsabilità penale – abbia commesso atti quali crimini di guerra o reati gravi di diritto comune ⁽¹⁴¹⁾ al di fuori del paese di asilo, oppure rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale nel caso della protezione sussidiaria;
- **decisioni di inammissibilità**, in cui le domande sono considerate inammissibili in base ai criteri specifici stabiliti nell'APR ⁽¹⁴²⁾.

Un **ricorso effettivo** deve essere messo a disposizione sotto forma di impugnazione dinanzi a una corte o un tribunale. I ricorsi devono essere presentati entro termini ragionevoli, come definito dalla legislazione nazionale, e la decisione deve contenere per iscritto istruzioni chiare su come avviare il procedimento di ricorso. I ricorsi devono consentire un esame approfondito sia dei fatti sia del diritto, compresa la necessità di protezione internazionale del richiedente.

⁽¹⁴⁰⁾ Articolo 67, APR.

⁽¹⁴¹⁾ Articolo 12 e articolo 17, RQ.

⁽¹⁴²⁾ Articolo 38, APR.



La regola generale riguardo alla **procedura di asilo alla frontiera** è che le **decisioni negative** relative alle domande di asilo **non hanno automaticamente effetto sospensivo**. Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, un richiedente può essere allontanato o trasferito dallo Stato membro anche mentre il ricorso è ancora in essere, a meno che il ricorso stesso non richieda espressamente la sospensione dell'allontanamento o del trasferimento.

Le garanzie previste dall'APR stabiliscono che, affinché il ricorso sia effettivo, il richiedente debba avere accesso alle trascrizioni dettagliate dei colloqui personali e alle decisioni scritte in materia di asilo. I decisori dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita delle dichiarazioni del richiedente (minore), dei documenti giustificativi, delle informazioni sul paese di origine e di tutte le relazioni di esperti disponibili.



Procedimenti di ricorso nel contesto della procedura di frontiera

Minori non accompagnati e procedura di frontiera

Nelle **circostanze eccezionali** in cui possono essere soggetti alla procedura di frontiera, i minori non accompagnati **sono esentati** dalla norma generale relativa all'effetto sospensivo non automatico delle decisioni negative. Pertanto, una decisione negativa sulla loro domanda **comporta automaticamente un effetto sospensivo**, nel senso che l'allontanamento o il trasferimento non possono aver luogo fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al ricorso ⁽¹⁴³⁾.

Ciò garantisce che **un minore non possa essere allontanato o trasferito** dallo Stato membro fino alla conclusione del procedimento di ricorso; viene così fornita una garanzia fondamentale per tutelare i suoi diritti e assicurare che qualsiasi decisione sia conforme al suo interesse superiore.

Udienza di appello

Le udienze di appello devono tenere conto delle esigenze del minore e dare priorità al suo diritto di essere ascoltato. Gli Stati membri devono garantire che, su richiesta, durante il procedimento di ricorso siano disponibili assistenza e rappresentanza legali gratuite, come previsto dall'APR. Inoltre, la decisione di presentare ricorso deve essere comunicata al minore in modo adatto e congruente con l'età, con il coinvolgimento del suo tutore o rappresentante legale. La **notifica della decisione sul ricorso** deve essere in una lingua che il minore comprende o che si possa ragionevolmente presumere che comprenda.



Misure di tutela specifiche attente alle esigenze del minore nella fase di ricorso

Gli incaricati di fornire assistenza legale al minore, in coordinamento con il tutore, dovrebbero garantire quanto segue.

- Viene valutato l'eventuale **rischio di allontanamento** durante la sospensione del ricorso, compresa l'eventualità che il ricorso abbia un effetto sospensivo automatico.

⁽¹⁴³⁾ Articolo 68, paragrafo 3, lettera a), punto ii) e articolo 68, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), APR.



- Laddove siano individuati dei rischi, sono previste misure di tutela adeguate, tra cui la richiesta di misure di protezione temporanea o **la sospensione dell'allontanamento**, ove necessario.
- Il minore ha ricevuto **informazioni pertinenti alla sua situazione** in una forma congruente con la sua età, maturità e livello di comprensione.
- Il minore ha avuto la possibilità di **consultare un consulente legale**, nonché il proprio tutore e rappresentante legale/avvocato.
- Il minore è stato debitamente informato della decisione negativa, delle relative motivazioni e dei **mezzi di ricorso e delle opzioni disponibili**, comprese, se del caso, le misure di protezione.
- Il minore ha accesso a **sostegno psicosociale** durante l'intero procedimento di ricorso.
- Eventuali nuove vulnerabilità o esigenze particolari individuate durante la fase di ricorso vengono documentate e affrontate, compreso l'**aggiornamento del modulo di valutazione dell'interesse superiore e del fascicolo del caso**; vengono inoltre intraprese azioni per dare seguito al procedimento di ricorso e adattarlo di conseguenza.
- Nel caso in cui il ricorso non abbia esito positivo, **vengono valutate altre vie legali** (quali permessi di soggiorno per motivi umanitari o opzioni di reinsediamento).
- Qualora il ricorso abbia esito positivo, **viene avviata una procedura volta a determinare l'interesse superiore del minore** e gli viene fornito un sostegno a lungo termine in materia di accoglienza, protezione e integrazione.

L'interesse superiore del minore deve rimanere il principio guida durante tutta la fase di ricorso, garantendo che il procedimento sia equo, trasparente e in linea con le norme giuridiche internazionali e dell'UE ⁽¹⁴⁴⁾.



Esempi: applicazione dell'interesse superiore del minore durante un ricorso

Esempio 1: assistenza attenta alle esigenze del minore durante il ricorso avverso una decisione negativa

Un minore non accompagnato di 15 anni riceve una decisione negativa emessa in primo grado sulla domanda di asilo e mostra segni evidenti di angoscia, esprimendo il timore di essere rimpatriato.

- La decisione viene comunicata alla presenza del **tutore** il quale spiega l'esito utilizzando un linguaggio semplice e adeguato all'età del minore.

⁽¹⁴⁴⁾ Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, come stabilito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della *Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa*, modificata dai protocolli n. 11 e 14, del 4 novembre 1950, ETS 5, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html>.



- **Al minore** viene chiaramente comunicato che ha il diritto di presentare ricorso e che non può essere rimpatriato finché il ricorso è pendente.
- Viene immediatamente fornita **assistenza legale gratuita** per valutare la decisione e preparare il ricorso entro i termini previsti.
- **Il tutore e il consulente legale** spiegano la procedura di ricorso passo dopo passo, specificando quali informazioni possono essere aggiunte e quali sono i possibili esiti.
- **Al minore** viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di fornire ulteriori informazioni o prove che non erano state prese in considerazione in precedenza.
- Vengono offerti servizi di sostegno psicosociale per affrontare l'ansia e la paura del minore a seguito della decisione negativa.
- Le **disposizioni in materia di accoglienza** vengono riesaminate per garantire la continuità dell'assistenza, la stabilità e l'accesso all'istruzione durante il ricorso.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire che il diritto a un ricorso effettivo sia reale e accessibile, tutelando al contempo il benessere emotivo, l'equità procedurale e la continuità della protezione del minore durante il processo di ricorso. Nel valutare la credibilità, l'autorità accertante tiene conto dell'età del minore, della sua maturità e delle lacune mnemoniche legate al trauma.

Esempio 2: ricorso considerato prioritario a causa del rischio di grave danno in caso di rimpatrio

Una bambina di 12 anni riceve, insieme ai suoi genitori, una decisione negativa in merito alla richiesta di asilo. Durante la notifica della decisione, la minore manifesta al funzionario il timore di essere sottoposta a pratiche tradizionali deleterie in caso di rimpatrio, che potrebbero anche coinvolgere membri della sua famiglia.

- **L'autorità accertante** inizia a indagare perché ci sono indicazioni che i genitori possano essere coinvolti in tali pratiche o non siano in grado di prevenire il danno temuto; **i servizi di protezione dei minori sono informati** e vengono messe in atto garanzie adeguate a garantire la protezione indipendente della minore.
- In seguito alla raccolta degli elementi, viene nominato un tutore e l'affidamento legale viene sospeso.
- **L'autorità accertante e il tutore** ritengono che la minore possa avere esigenze di protezione specifiche che non sono state valutate in modo esaustivo in primo grado, a causa dell'emergere di nuovi elementi specifici relativi alla minore stessa.
- La decisione e le sue implicazioni vengono spiegate alla minore con un linguaggio adeguato alla sua età e, qualora sia necessario per tutelare il suo diritto di essere ascoltata e per garantire la sua sicurezza, **separatamente dai genitori**.
- Viene attivata immediatamente l'**assistenza legale gratuita** per presentare ricorso entro i termini previsti.



- Vengono presentate nuove prove specifiche per i casi di minori, comprese informazioni provenienti dai paesi di origine sulle pratiche che la riguardano e pareri di esperti.
- L'**autorità di appello ha dato priorità** al caso a causa dell'età della bambina e del rischio di un danno irreparabile.
- Viene offerto un **sostegno psicosociale** per accompagnare la minore durante l'intero procedimento di ricorso.
- Le disposizioni relative **all'accoglienza e all'istruzione** vengono rivalutate nell'ottica della tutela della minore, al fine di garantirle stabilità durante il ricorso.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire che i rischi specifici per la minore siano esaminati in modo approfondito, prevenire l'esposizione a un grave danno e assicurare un ricorso effettivo e adeguato alle esigenze individuali di protezione della minore.



EUAA/FRA, Procedura di asilo – Strumento pratico per i tutori, ottobre 2023

<https://www.euaa.europa.eu/publications/asylum-procedure>

Questo strumento sostiene i tutori assegnati ai minori nelle loro funzioni e responsabilità giornaliere durante tutta la procedura di asilo. Comprende una panoramica della procedura di asilo, con particolare attenzione ai minori, alle garanzie previste per tale fascia della popolazione e al ruolo del tutore nelle diverse fasi della procedura di asilo. Tratta anche di ciò che il tutore dovrebbe fare se si verificano imprevisti e se vi sono dubbi riguardo all'età e chiarisce come garantire una soluzione duratura per il minore.



5. L'interesse superiore del minore nell'ambito della gestione dell'asilo e della migrazione

5.1. Un quadro comune per la gestione della migrazione

Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) stabilisce un quadro comune per determinare quale paese UE+ sia responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale, con **garanzie procedurali rafforzate per i minori**, in particolare nei casi in cui **si applichino criteri relativi ai legami familiari**.

Come regola generale, le persone che chiedono protezione internazionale devono presentare la propria domanda nel primo paese UE+ in cui sono entrate e rimanere nel paese di primo ingresso fino a quando non sia stata resa una decisione in merito alla competenza. La parte III dell'AMMR definisce la procedura di determinazione dello Stato membro competente, garantendo che **ogni domanda sia esaminata da un unico paese UE+**, evitando in tal modo procedure parallele o successive ⁽¹⁴⁵⁾.

Il paese UE+ in cui è stata presentata la domanda è responsabile dello svolgimento della procedura di determinazione della competenza, compresa l'individuazione di eventuali collegamenti con altri Stati membri. A tal fine l'AMMR stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Inoltre, l'AMMR definisce un quadro comune per la gestione della migrazione applicabile ai paesi UE+ ⁽¹⁴⁶⁾. In particolare, il regolamento istituisce un meccanismo di solidarietà obbligatorio, che stabilisce le fasi indispensabili per garantire che gli Stati membri dell'UE usufruiscano delle misure di solidarietà necessarie. I paesi UE+ possono scegliere il tipo di misure di solidarietà che intendono fornire, quali il ricollocamento dei richiedenti o dei beneficiari, contributi finanziari o misure di solidarietà alternative. Qualora gli impegni in materia di ricollocazione non dovessero rivelarsi sufficienti, anche le cosiddette «compensazioni di competenza» – che consistono nell'assunzione della competenza per l'esame delle domande – costituiranno uno strumento per garantire un sostegno efficace agli Stati membri che ne hanno necessità.

⁽¹⁴⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 17 dell'AMMR, i richiedenti sono tenuti a presentarsi presso: a) lo Stato membro di primo ingresso o lo Stato membro che ha rilasciato un titolo di soggiorno, in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell'attuazione di una procedura di trasferimento; b) lo Stato membro competente; oppure c) lo Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 11, AMMR.

⁽¹⁴⁶⁾ La Danimarca e i paesi associati allo spazio Schengen non sono vincolati dal quadro di solidarietà previsto dall'AMMR.



5.2. Regole chiare per la determinazione dello Stato membro competente

Nel determinare lo Stato membro competente, occorre **esaminare in primo luogo i criteri relativi ai legami familiari**, in linea con l'AMMR. Tali criteri vengono applicati sulla base delle definizioni di «familiare» ⁽¹⁴⁷⁾ e di «parente» ⁽¹⁴⁸⁾ precisate in tale regolamento. Nella presente guida i riferimenti al «ricongiungimento familiare» devono essere intesi in relazione alle situazioni in cui la competenza è determinata attraverso una richiesta di presa in carico e, se del caso, una notifica di ripresa in carico, rendendo in tal modo operativo il mantenimento dell'unità del nucleo familiare attraverso le pertinenti procedure di competenza in linea con l'AMMR.

Per i minori accompagnati le cui domande vengono esaminate insieme a quelle dei familiari che li accompagnano, i criteri generali di responsabilità si applicano integralmente al nucleo familiare, poiché la domanda del minore viene trattata insieme a quella dell'adulto o degli adulti che lo accompagnano. Qualora non vengano individuati legami familiari dell'adulto o degli adulti che lo accompagnano in un altro paese UE+, le autorità competenti valutano gli altri criteri di responsabilità applicabili all'adulto o agli adulti che lo accompagnano. Tali criteri si applicano indirettamente anche ai minori accompagnati, nella misura in cui la domanda del minore è esaminata insieme a quella dell'adulto o degli adulti che lo accompagnano, e la responsabilità è determinata sulla base dei criteri applicabili all'adulto o agli adulti, tenendo in debito conto l'interesse superiore del minore, tra cui:

- essere titolare di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da un paese UE+ ⁽¹⁴⁹⁾;
- essere in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da meno di sei anni da un istituto di istruzione stabilito in un paese UE+ ⁽¹⁵⁰⁾;
- essere eventualmente soggetto a obbligo di visto per l'ingresso ⁽¹⁵¹⁾;
- avere fatto domanda nella zona di transito internazionale di un aeroporto UE+ ⁽¹⁵²⁾;
- avere fatto ingresso illegale nel territorio dell'UE+ ⁽¹⁵³⁾.

⁽¹⁴⁷⁾ «Familiare»: i soggetti seguenti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio di uno Stato membro, purché la famiglia fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri: a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi; b) un figlio minore delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che il medesimo non sia coniugato e indipendentemente dal fatto che sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale; c) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto; d) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario.

⁽¹⁴⁸⁾ «Parente»: la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale.

⁽¹⁴⁹⁾ Articolo 29, AMMR.

⁽¹⁵⁰⁾ Articolo 30, AMMR.

⁽¹⁵¹⁾ Articolo 31, AMMR. Non tutti gli Stati membri applicano gli stessi requisiti in materia di visti per i cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, una persona potrebbe entrare in uno Stato membro senza visto, ma avere comunque bisogno di un visto per entrare in un altro.

⁽¹⁵²⁾ Articolo 32, AMMR.

⁽¹⁵³⁾ Articolo 33, AMMR.





Il regolamento Eurodac

Il regolamento Eurodac ⁽¹⁵⁴⁾ sostiene l'attuazione dell'AMMR tramite l'istituzione di una banca dati interoperabile in materia di asilo e migrazione. Eurodac contiene le impronte digitali e immagini dei volti, dati identificativi e copie dei documenti di identità o di viaggio dei richiedenti protezione internazionale. A tutti i richiedenti protezione internazionale di **età pari o superiore a 6 anni** verranno rilevate le impronte digitali contestualmente alla raccolta dei dati biometrici.

Qualora il paese UE+ incaricato di determinare la responsabilità ritenga, sulla base di uno dei criteri sopra indicati, che un altro paese UE+ debba essere responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale presentata dalla persona in questione, invia una richiesta a tale paese chiedendogli di farsi carico dell'esame della domanda di protezione internazionale presentata dalla persona in questione. Qualsiasi decisione in materia di trasferimento deve essere conforme all'interesse superiore del minore, che deve essere valutato prima che sia resa una decisione. L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento ⁽¹⁵⁵⁾. Se la richiesta è accettata, la persona viene trasferita nel paese competente.

I criteri di presa in carico di cui sopra **non si applicano ai minori non accompagnati**, in quanto l'AMMR stabilisce norme specifiche in materia di competenza per tale categoria di richiedenti, che danno priorità ai legami familiari e all'interesse superiore del minore rispetto ai criteri relativi alla migrazione applicabili agli adulti.

Per i minori non accompagnati si applicano esclusivamente i criteri relativi alla responsabilità familiare di cui al capo II dell'AMMR «Criteri per determinare lo Stato membro competente». Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, AMMR, se il richiedente è un minore non accompagnato lo Stato membro competente è lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello o una sorella di tale minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.

Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente **il padre, la madre** o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o **un fratello o una sorella**, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.

⁽¹⁵⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/1358, 22.5.2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>.

⁽¹⁵⁵⁾ Articolo 23, paragrafo 1, AMMR.



Qualora nessun familiare o fratello o sorella sia legalmente presente, l'AMMR consente di attribuire la competenza allo Stato membro in cui il richiedente abbia **un parente** presente legalmente, qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore e che tale trasferimento corrisponde al superiore interesse del minore ⁽¹⁵⁶⁾.

Queste disposizioni stabiliscono una chiara **gerarchia dei criteri relativi alla competenza** per i minori non accompagnati, garantendo che l'unità familiare e l'interesse superiore del minore rimangano considerazioni preminenti durante l'intero processo di determinazione.

Un minore non accompagnato che non abbia familiari o parenti nei paesi UE+ può **essere trasferito solo** nel paese in cui la domanda è stata registrata per la prima volta ⁽¹⁵⁷⁾ oppure ricollocato nello Stato membro di ricollocazione, **sempre a condizione che il trasferimento o la ricollocazione siano nel suo interesse superiore**. Sebbene non sia prevista nel capo II dell'AMMR, **una situazione di dipendenza** ⁽¹⁵⁸⁾ (alle condizioni definite nell'articolo 37, AMMR) tra un richiedente protezione internazionale e il proprio figlio, fratello o sorella o genitore che risiede legalmente in uno Stato membro dovrebbe costituire un criterio di competenza vincolante. Inoltre, l'AMMR consente agli Stati membri di applicare le **clausole discrezionali** ⁽¹⁵⁹⁾ per ragioni umanitarie fondate in particolare su legami significativi riguardanti motivi familiari, sociali o culturali. Se non si applica nessuno dei criteri di competenza e non vengono fatte valere clausole di dipendenza né clausole discrezionali, il paese UE+ in cui la domanda è stata registrata per la prima volta diventa competente per l'esame della domanda.



Applicazione dell'interesse superiore del minore nella determinazione della competenza o della ricollocazione

Qualsiasi **decisione di trasferire o ricollocare** un minore dovrebbe essere presa sulla base di una **valutazione olistica delle prove, sostenuta dall'interesse superiore del minore**.

Questo è importante poiché tale processo può avere tre esiti diversi.

- Qualora vi siano indicazioni che un familiare o un parente si trovi in un altro paese UE+, le autorità possono decidere, per motivi familiari, di chiedere a tale paese di farsi carico dell'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore. Se la domanda viene accolta, il minore non accompagnato verrà trasferito nel paese UE+ in cui risiede il familiare o il parente, in attesa dell'esame della sua domanda.
- Qualora non vi siano familiari o parenti nell'UE+, ma le informazioni provenienti da Eurodac confermino che il minore abbia già presentato domanda di asilo in un altro paese UE+ o sia stato presente in uno Stato membro diverso da quello indicato come competente, le autorità possono notificare a tale paese UE+ **di riprenderlo in carico, a condizione che ciò sia nell'interesse superiore del minore**. Se il paese UE+ in cui la domanda è stata registrata per la prima volta accetta la richiesta di ripresa in carico

⁽¹⁵⁶⁾ Articolo 25, paragrafo 3, AMMR.

⁽¹⁵⁷⁾ Articolo 25, paragrafo 5, AMMR.

⁽¹⁵⁸⁾ Articolo 34, AMMR.

⁽¹⁵⁹⁾ Articolo 35, AMMR.

o non si oppone alla notifica entro il termine stabilito dall'AMMR, viene emessa una decisione di trasferimento.

- Qualora vi siano indicazioni della presenza di altri familiari in un altro paese UE+, e qualora sussistano ragioni umanitarie legate a considerazioni di natura familiare, sociale o culturale, le autorità possono decidere di chiedere a tale paese UE+ di farsi carico dell'esame della domanda di asilo internazionale. Si tratta della cosiddetta **«richiesta discrezionale»**, che tuttavia può sfociare di fatto in un ricongiungimento familiare.
- Se il paese UE+ è sottoposto a una particolare pressione migratoria e può beneficiare della misura di solidarietà consistente nel ricollocamento, al minore potrebbe essere notificata la **decisione di ricollocazione** ⁽¹⁶⁰⁾ in un altro Stato membro, che esaminerà la domanda di protezione internazionale. In caso di accettazione, verrà emessa una decisione di trasferimento.

Per quanto riguarda le garanzie, la decisione deve essere comunicata al minore in una lingua e in un modo che **gli consenta di comprenderla**, alla presenza di un **tutore o rappresentante legale** in grado di illustrare le decisioni in modo più dettagliato. Dovrebbe inoltre essergli illustrato il suo diritto al ricorso ⁽¹⁶¹⁾.

5.3. Garanzie procedurali pertinenti nell'AMMR

L'AMMR contiene disposizioni specifiche relative ai minori. Tra gli elementi fondamentali figurano quelli riportati di seguito.

1) Attribuzione di priorità

Tutte le procedure che includono minori sono trattate in via prioritaria ⁽¹⁶²⁾. Ciò vale per tutti gli scambi, le richieste, le risposte e le decisioni tra i paesi UE+ ⁽¹⁶³⁾. L'attribuzione di priorità mira a ridurre al minimo l'incertezza, a evitare separazioni prolungate e a contenere il rischio di danni. La priorità attribuita ai casi che coinvolgono minori implica che qualsiasi procedura relativa a tale categoria di richiedenti debba essere trattata con urgenza nel paese UE+ in cui si trova il minore, nel paese in cui si trova un suo familiare o parente e nel paese in cui il minore potrebbe essere trasferito o ricollocato. Al momento della presentazione della domanda di asilo da parte del minore, come per ogni richiedente, questi dovrebbe essere stato debitamente informato delle disposizioni relative al ricongiungimento familiare ⁽¹⁶⁴⁾.

⁽¹⁶⁰⁾ V. anche FRA, *Relocating unaccompanied children: applying good practices to future schemes*, 2020, <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/relocation-unaccompanied-children>.

⁽¹⁶¹⁾ Articolo 43, AMMR.

⁽¹⁶²⁾ Articolo 23, paragrafo 1, AMMR.

⁽¹⁶³⁾ Articolo 39 e articolo 40, AMMR.

⁽¹⁶⁴⁾ Articolo 19, paragrafo 1, lettera f), AMMR.



2) Termini per le richieste relative al ricongiungimento familiare

Sebbene tutti i casi riguardanti minori debbano essere trattati in via prioritaria, l'AMMR introduce una disposizione che tutela i minori non accompagnati dalle conseguenze derivanti dal fatto che il paese UE+ non sia stato in grado di inviare tempestivamente una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico. Sebbene i termini per l'invio di una richiesta di presa in carico a un altro paese UE+ siano vincolanti, l'articolo 39, paragrafo 1, punto 4 precisa che il paese UE+ prosegue, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, **se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore**, la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiede a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente, nonostante la scadenza dei termini. Tale deroga non si applica ai termini previsti per la risposta a una richiesta di presa in carico, che continuano a essere disciplinati dall'articolo 40, AMMR ⁽¹⁶⁵⁾.

3) Rappresentanza qualificata

I tutori dovrebbero ricevere una formazione adeguata ed essere in possesso delle qualifiche necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del regolamento AMMR. Il tutore deve essere adeguatamente formato ed essere coinvolto in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente; inoltre, deve avere accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente. Il tutore deve tenere informato il minore non accompagnato sull'andamento delle procedure previste dall'AMMR. Il tutore inoltre è tenuto a fornire al minore non accompagnato informazioni adeguate alla sua età, ad aiutarlo a fornire informazioni e a contribuire alla valutazione del suo interesse superiore.

4) Considerazione preminente dell'interesse superiore del minore

I paesi UE+ devono sempre agire in conformità con l'interesse superiore del minore durante la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda ⁽¹⁶⁶⁾. I trasferimenti o i ricollocamenti (compresi quelli verso un altro paese UE+) di minori non accompagnati possono avvenire solo qualora sia dimostrato che ciò sia nel loro interesse superiore.



Conciliare le opinioni del minore, la sua sicurezza e il suo benessere in sede di ricongiungimento familiare nell'ambito dell'AMMR

Sebbene sia necessario ascoltare le opinioni e i desideri del minore e tenerne debitamente conto, le autorità devono anche valutare fattori di più ampia portata che incidono sulla sicurezza, sulla protezione, sul benessere a breve, medio e lungo termine e sullo sviluppo sociale del minore. Tali fattori comprendono:

- la qualità e la sicurezza delle modalità di assistenza nello Stato membro ritenuto competente;

⁽¹⁶⁵⁾ Articolo 40, paragrafi 1 e 2, AMMR.

⁽¹⁶⁶⁾ Articolo 23, paragrafo 1, AMMR.



- la protezione da violenza, sfruttamento e negligenza;
- la stabilità emotiva e la continuità dell'assistenza;
- l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali.

Il principio della fiducia reciproca e i suoi limiti

Il sistema di responsabilità si fonda sul principio della fiducia reciproca, il che significa che gli Stati membri partono generalmente dal presupposto che tutti gli Stati partecipanti rispettino i diritti fondamentali, garantiscano condizioni di accoglienza adeguate e assicurino garanzie appropriate ai richiedenti protezione internazionale. Tale presupposto consente che i trasferimenti avvengano senza una verifica sistematica del sistema di asilo di ciascuno Stato membro ed è essenziale per l'efficace funzionamento del quadro di competenza.

Tuttavia, le autorità devono agire con la dovuta diligenza e valutare se, nel caso specifico, un trasferimento esporrebbe il richiedente a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali o a condizioni incompatibili con le sue esigenze particolari, nello specifico quando si tratta di un minore non accompagnato o di una persona che si trova in un'altra situazione di vulnerabilità. Laddove sussistano indicazioni attendibili dell'esistenza di tali rischi, gli Stati membri sono tenuti ad andare oltre le semplici supposizioni e a verificare che siano in atto adeguate misure di salvaguardia al momento del trasferimento e nello Stato membro competente ⁽¹⁶⁷⁾. Ciò può includere il ricorso a garanzie individuali, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di accoglienza, la tutela, l'assistenza medica o le esigenze di protezione. Pertanto, sebbene rimanga il punto di partenza, la fiducia reciproca non esonera le autorità dall'obbligo di effettuare una valutazione individuale, basata su dati concreti e lungimirante. Nella pratica, ciò richiede di conciliare l'efficacia del sistema di competenza con il dovere di garantire un livello di protezione adeguato alla vulnerabilità del richiedente, tenendo conto dell'interesse superiore del minore come considerazione preminente, se del caso. I trasferimenti non dovrebbero avere luogo qualora sussistano motivi fondati per ritenere che la persona possa subire un danno prevedibile che non possa essere sufficientemente mitigato.

Capacità finanziaria, assistenza e considerazioni relative all'interesse superiore del minore

Nel valutare se un parente sia in grado di occuparsi di un minore non accompagnato ⁽¹⁶⁸⁾, la capacità del primo di provvedere al secondo dovrebbe essere valutata in modo olistico, sulla base di un'ampia gamma di fattori, tra cui la capacità di garantire la sicurezza del minore da eventuali pericoli e di soddisfarne i bisogni essenziali, promuovendone al contempo lo sviluppo. Le risorse finanziarie possono essere prese in considerazione come **uno dei numerosi elementi pertinenti** da valutare nell'accertare la capacità di fornire cure e sostegno adeguati, ma **non dovrebbero essere considerate isolatamente** né costituire un fattore determinante nelle decisioni relative al ricongiungimento familiare. In effetti, la responsabilità di garantire le condizioni di accoglienza spetta al paese UE+.

⁽¹⁶⁷⁾ V. la sentenza della Corte del 16 febbraio 2017, *C.K. e altri/Slovenia*, C-578/16, ECLI:EU:C:2017:127, punto 65, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62016CJ0578>, in cui la Corte fa ampiamente riferimento anche alla giurisprudenza applicabile della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sintesi disponibile nella banca dati della giurisprudenza dell'EUA, <https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=37>.

⁽¹⁶⁸⁾ Articolo 25, paragrafo 3, AMMR.



EUAA, *Recommendations on Family Reunification within the Dublin Procedure*, 2023, <https://euaa.europa.eu/publications/recommendations-family-reunification-within-dublin-procedure>.

5.3.1. Finalità della valutazione dell'interesse superiore del minore nel contesto dell'AMMR

La valutazione dell'interesse superiore del minore nel contesto dell'AMMR dovrebbe concentrarsi sul garantire che:

- il minore abbia quanto prima un **accesso effettivo alla procedura di asilo**;
- il tutore del minore non accompagnato partecipi alla valutazione e lo aiuti a fornire le informazioni pertinenti ai fini di tale valutazione;
- ove pertinente, il rintraccio dei familiari sia avviato nelle prime fasi della procedura e, qualora venga individuato un familiare, un fratello o una sorella o un parente in un altro paese UE+, il minore venga informato della possibilità di ricongiungersi con loro e quindi **ricongiunto** con questi ultimi il prima possibile (a meno che il ricongiungimento non sia contrario al suo interesse superiore);
- se in diversi paesi UE+ si riscontra la presenza di più di un familiare, fratello o parente, il minore venga ricongiunto **con la persona che meglio tutela il suo interesse superiore**;
- il minore venga **trasferito** nel paese UE+ competente **solo se ciò è nel suo interesse superiore**;
- il minore venga **ricollocato** in uno Stato membro **solo se ciò è nel suo interesse superiore**.



Fattori fondamentali per la valutazione dell'interesse superiore del minore ai sensi dell'AMMR

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, AMMR, la valutazione deve tenere conto, tra l'altro:

- della possibilità di ricongiungimento familiare;
- di considerazioni relative alla sua sicurezza;
- del suo benessere e sviluppo sociale a breve, medio e lungo termine;
- delle opinioni del minore;
- delle informazioni fornite dal tutore o da una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante;
- di qualsiasi altra informazione pertinente.

La valutazione deve tenere conto di questi elementi alla luce delle condizioni specifiche sia dello Stato membro richiedente che di quello richiesto, nella situazione specifica. I fattori di cui sopra non devono essere considerati un elenco esaustivo. Potrebbero esserci anche altri elementi da tenere in considerazione. La valutazione dell'interesse superiore



relativa alla determinazione della responsabilità o alla ricollocazione di un minore non accompagnato dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti dell'interesse superiore del minore e il valore attribuito a ciascun elemento dovrebbe dipendere dai suoi rapporti con gli altri elementi.

Nel valutare quale opzione tra quelle elencate di seguito sia nell'interesse superiore del minore:

- a) essere trasferito nel paese UE+ in cui risiede un familiare, un fratello o una sorella o un parente,
- b) essere trasferito in un altro paese UE+, oppure
- c) essere rimpatriato nel paese UE+ in cui la domanda è stata registrata per la prima volta,

è importante che il valutatore tenga conto di questi fattori nel contesto specifico sia del paese di residenza sia, se del caso, del paese di trasferimento o di primo ingresso, e che valuti e soppesi gli elementi ⁽¹⁶⁹⁾, compresi i potenziali rischi che la decisione potrebbe comportare per il minore. Tali elementi devono essere valutati alla luce delle circostanze individuali e specifiche del minore e non devono comportare una valutazione generale dei sistemi di accoglienza o di protezione dello Stato membro ospitante, che si presume siano conformi ai diritti fondamentali, in conformità dell'AMMR. Il valutatore dovrebbe tenere conto di questi fattori e del loro impatto sul minore sia nel breve sia nel medio-lungo termine del suo sviluppo. Il trasferimento non dovrebbe avere luogo solo nei casi in cui indicazioni specifiche e comprovate suggeriscano che non sarebbe nell'interesse superiore del minore.

In alcuni casi, le decisioni relative allo Stato membro competente, basate su criteri relativi ai legami familiari che sfociano nel ricongiungimento familiare, possono essere valutate come conformi all'interesse superiore del minore, nonostante la sua iniziale riluttanza. Tale riluttanza deve sempre essere presa attentamente in considerazione e valutata da professionisti qualificati, in particolare qualora possa derivare da abusi, negligenza o coercizione subiti in passato. Si potrebbe pensare, ad esempio, a un precedente episodio di violenza familiare o a minacce da parte di trafficanti di impedire il ricongiungimento.

Nella valutazione della competenza devono essere coinvolti funzionari qualificati e tutti i colloqui devono essere condotti con modalità congruenti con l'età del minore. Occorre approfondire i **legami familiari** e raccogliere informazioni sulla presenza di familiari, fratelli o sorelle o parenti, sui loro rapporti e sui relativi contatti.

Nell'ambito di tale procedura occorre identificare e rintracciare i genitori e gli altri familiari sia nei paesi UE+ sia nei paesi terzi. Una volta rintracciata la famiglia e prima di organizzare il trasferimento, occorre valutare se il ricongiungimento sia effettivamente nell'interesse superiore del minore.

Il colloquio personale dovrebbe offrire al funzionario istruttore l'opportunità di raccogliere ulteriori informazioni pertinenti sulla base di quelle raccolte mediante il modello per il rintraccio dei familiari. Ciò dovrebbe avvenire con il coinvolgimento e la collaborazione del minore e del tutore.

⁽¹⁶⁹⁾ V. [figura 2. Conciliazione degli elementi nella valutazione dell'interesse superiore del minore.](#)



Se il minore non accompagnato non ha un familiare, un fratello o una sorella o un parente nei paesi UE+ in conformità della definizione contenuta nell'AMMR, occorre valutare la presenza di altri tipi di legami familiari all'interno di tali paesi.

Per stabilire se il trasferimento in un altro paese UE+ sia nell'interesse superiore del minore, è possibile chiedere al minore di raccontare il proprio viaggio verso l'Europa. Vengono inoltre esaminati la durata della permanenza in specifici paesi UE+ e i legami significativi, basati su considerazioni di natura familiare, sociale o culturale, con qualsiasi paese UE+, al fine di stabilire se siano applicabili le clausole discrezionali o se il minore possa essere trasferito in un altro paese UE+. Nel caso di minori non accompagnati, le opinioni del minore devono essere ascoltate e debitamente prese in considerazione nel contesto della valutazione del suo interesse superiore, anche nel caso in cui quest'ultimo esprima la propria opposizione alla ricollocazione proposta.



Esempi: applicazione dell'interesse superiore del minore nel contesto del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR)

Esempio 1: valutazione dell'interesse superiore del minore in un caso di ricongiungimento familiare ai sensi dell'AMMR

Un minore non accompagnato di 15 anni fa domanda di asilo. Nel corso della procedura di determinazione della responsabilità, le autorità accertano, tramite il modello per il rintraccio dei familiari, che una zia – che rientra nella definizione di parente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, AMMR – risiede legalmente in un altro Stato membro. Per i minori non accompagnati, l'AMMR stabilisce una gerarchia di criteri di competenza, attribuendo la priorità ai familiari e ai fratelli o sorelle (articolo 25, paragrafo 2), seguiti dai parenti, a condizione che una valutazione individuale confermi che il parente sia in grado di occuparsi del minore (articolo 25, paragrafo 3). Se tali condizioni sono soddisfatte, lo Stato membro in cui risiede il parente è lo Stato membro competente, salvo che non si dimostri che tale competenza non sarebbe nell'interesse superiore del minore.

- **L'autorità competente** riceve il modello per il rintraccio dei familiari e informa il minore, in modo adeguato alla sua età, in merito alla procedura e ai possibili esiti.
- Al minore viene garantito l'accesso all'**orientamento legale gratuito**, che comprende: a) indicazioni e spiegazioni sui criteri e sulle procedure per la determinazione dello Stato membro competente, nonché informazioni sui diritti e sugli obblighi in tutte le fasi della procedura; e b) indicazioni e assistenza nella fornitura di informazioni che possono contribuire a determinare lo Stato membro competente.
- Viene avviata una valutazione dell'interesse superiore del minore per stabilire se il rintraccio dei familiari e un potenziale trasferimento ai fini del ricongiungimento con la zia siano nell'interesse superiore del minore.
- **Le autorità** valutano l'esistenza di un legame familiare e accertano che la zia si trovi effettivamente in situazione regolare nel territorio di un altro Stato membro.
- **Le autorità** valutano la qualità e la stabilità del rapporto, nonché la disponibilità e la capacità della zia di fornire assistenza e sostegno.



- Viene attivamente chiesto al **minore** di esprimere le sue opinioni, con il sostegno del **tutore**, che vengono prese in debita considerazione in base alla sua età e maturità del minore.
- Le misure di tutela vengono applicate tenendo conto delle circostanze individuali del minore e della situazione specifica della zia in quanto persona che lo accudisce, al fine di garantire che la sicurezza, il benessere, l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria nonché lo sviluppo a breve, medio e lungo termine del minore siano garantiti nello Stato membro ritenuto competente.
- Il **tutore** partecipa a tutte le fasi di tale procedura e si assicura che il minore comprenda ogni passaggio e riceva sostegno emotivo.
- In attesa della decisione, il minore continua a essere assistito dal tutore o da una persona idonea ad agire temporaneamente in qualità di rappresentante e da altri professionisti della protezione dei minori, che gli garantiscono la continuità dell'accesso ai suoi diritti nel paese UE+ richiedente il ricongiungimento e assicurano che il suo interesse superiore rimanga una considerazione preminente.
- Sulla base della valutazione, le autorità ritengono che il ricongiungimento con la zia garantisca un'assistenza stabile e favorisca il benessere a lungo termine del minore.
- La decisione in materia di trasferimento viene presa in conformità con le disposizioni dell'AMMR relative all'obbligo di preservare l'unità familiare.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire che le decisioni in materia di ricongiungimento familiare diano priorità alla sicurezza, alla stabilità, ai legami affettivi e allo sviluppo a lungo termine del minore, anziché basarsi esclusivamente sui legami familiari formali o su considerazioni procedurali.

Esempio 2: rigetto della domanda di ricongiungimento familiare a seguito di una valutazione dell'interesse superiore ai sensi dell'AMMR

Un minore non accompagnato di 16 anni fa domanda di asilo. Nel compilare il modello per il rintraccio dei familiari, il minore dichiara la propria volontà di ricongiungersi con il padre residente in un altro Stato membro. Sebbene l'articolo 25, paragrafo 2, AMMR preveda il presupposto che il ricongiungimento con un genitore sia nell'interesse superiore del minore, nell'ambito della valutazione dell'interesse superiore le autorità devono valutare se, nel caso specifico, vi siano indicazioni che tale trasferimento possa esporre il minore a un pericolo.

- L'**autorità competente** registra la richiesta di ricongiungimento familiare e avvia una valutazione dell'interesse superiore del minore.
- Con il sostegno del tutore vengono acquisite le opinioni del **minore**, il quale racconta le esperienze di timore vissute in passato a causa di negligenza ed esposizione a violenza, ma nutre la speranza che il padre sia cambiato.
- Le autorità valutano la qualità del rapporto genitore-figlio, tenendo conto anche delle modalità di assistenza passate e dei legami affettivi.



- Le informazioni fornite dalle **autorità preposte alla tutela dei minori** indicano che il padre ha una capacità limitata di provvedere al figlio; inoltre, ha precedenti penali nello Stato membro di accoglienza e i contatti con il figlio sono stati sporadici.
- Sulla base della situazione personale del padre e delle informazioni disponibili fornite dalle autorità competenti, la valutazione mira a stabilire se lo Stato membro ritenuto competente sia in grado di garantire:
 - un alloggio sicuro e stabile per il minore;
 - assistenza e supervisione efficaci da parte di adulti;
 - accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;
 - protezione da violenza o negligenza;
 - stabilità emotiva e continuità dell'assistenza.
- Viene accertato che il ricongiungimento proposto esporrebbe il minore a un rischio di danno e instabilità e comprometterebbe il sostegno che gli viene offerto dall'attuale contesto di accoglienza. Tale conclusione si basa su elementi personalizzati e comprovati, specifici per il minore e per la soluzione di ricongiungimento proposta.
- Il **tutore** è coinvolto in tutte le fasi del processo e aiuta il minore a comprendere la valutazione e il relativo esito.
- In attesa della decisione, il minore continua a essere assistito dal tutore o da una persona idonea ad agire temporaneamente in qualità di rappresentante e da altri professionisti della protezione dei minori, che gli garantiscono la continuità dell'accesso ai suoi diritti nel paese UE+ richiedente il ricongiungimento e assicurano che il suo interesse superiore rimanga una considerazione preminente.
- La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta, la decisione è debitamente motivata per iscritto ed è esplicitamente collegata alla valutazione dell'interesse superiore del minore. Si raccomanda il ripristino dei contatti tra il minore e il padre e si chiede al tutore di garantire che al caso venga dato un seguito adeguato.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: stabilire che l'interesse superiore del minore consiste nella protezione da eventuali pericoli, in un'assistenza stabile e adeguata, nel benessere emotivo, nella continuità del sostegno e nell'accesso ai servizi essenziali. Queste considerazioni prevalgono sull'esistenza formale di un legame familiare ai sensi dell'AMMR.



6. L'interesse superiore del minore nel contesto dell'accoglienza

Soddisfare le esigenze dei minori è fondamentale per il loro benessere psicosociale, soprattutto nelle situazioni in cui sono stati soggetti a migrazione forzata.

Pertanto è fondamentale collocare i minori in strutture adeguate a tali esigenze e in grado di favorire il loro sviluppo in modo olistico. Le autorità dovrebbero pianificare attentamente l'assegnazione e tenere conto di diversi fattori, in particolare l'unità familiare e il pieno accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in linea con l'interesse superiore del minore.

Inoltre, l'assistenza e il sostegno da parte della comunità ai minori non accompagnati sono fondamentali, dal momento che spesso i minori che arrivano in Europa si trovano ad affrontare una serie di avversità e circostanze difficili ⁽¹⁷⁰⁾.

Per promuovere la stabilità, i cambiamenti di residenza di un minore dovrebbero costituire un'eccezione piuttosto che una norma, a meno che non siano nell'interesse superiore del minore stesso. Una dimora stabile e una routine quotidiana aiutano il minore, in particolare se non accompagnato, a instaurare un rapporto di fiducia con le persone che lo accudiscono, con il tutore, i rappresentanti legali e i responsabili dei casi, creando un ambiente in cui si senta abbastanza sicuro da condividere esperienze delicate o traumatiche durante il colloquio in materia di asilo, se del caso. Inoltre, le abitudini consolidate aiutano i minori a ritrovare un senso di normalità, prevedibilità e controllo sulla propria vita – elementi fondamentali per la sicurezza emotiva e la resilienza psicologica.

6.1. Il concetto di interesse superiore del minore nella DCA (2024)

La DCA (2024) stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, con l'obiettivo di armonizzare le condizioni di accoglienza in tutta l'UE+ e garantire che tutti i paesi che ne fanno parte offrano condizioni di vita adeguate a coloro che chiedono protezione internazionale. Pur concedendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire le modalità di attuazione di tali norme, la direttiva rafforza le tutele a favore dei richiedenti con esigenze particolari in materia di accoglienza, compresi i minori. Richiede esplicitamente che si tenga conto sia delle esigenze di accoglienza particolari sia dell'interesse superiore del minore nel garantire un'adeguata qualità di vita in conformità del diritto dell'Unione, compresa la Carta dell'UE, e degli obblighi internazionali ⁽¹⁷¹⁾.

⁽¹⁷⁰⁾ V. la sezione «Unaccompanied children» del documento dell'EUAAG *Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection: Part II*, 2024, v. nota a piè di pagina 84, <https://www.euaa.europa.eu/publications/mental-health-well-being-applicants-part-ii-first-line-officers>.

⁽¹⁷¹⁾ Considerando 62, DCA (2024).



Per quanto riguarda i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, gli Stati membri devono garantire che, a seguito di un'individuazione e di una valutazione tempestive, tali esigenze siano costantemente soddisfatte durante l'intera procedura da personale specializzato ⁽¹⁷²⁾.

La DCA (2024) ribadisce che l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente da parte degli Stati membri nell'attuazione delle sue disposizioni ⁽¹⁷³⁾ e ricorda l'obbligo di assicurare un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore ⁽¹⁷⁴⁾. Ciò significa che le decisioni che riguardano un minore – quali il luogo di residenza e le condizioni di vita, la sicurezza, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la vita familiare – devono essere valutate nell'ottica del suo interesse superiore, prestando attenzione sia alle esigenze di protezione immediate sia al suo sviluppo a lungo termine. La direttiva rafforza inoltre la tutela dei minori nelle strutture di accoglienza, imponendo che le persone che lavorano a contatto con i minori siano sottoposte a controlli dei precedenti penali e ricevano una specifica e continua formazione iniziale in merito ai diritti e alle esigenze di tale fascia della popolazione, anche in relazione alle norme di protezione dei minori eventualmente applicabili; inoltre, tali persone sono soggette all'obbligo di riservatezza ⁽¹⁷⁵⁾.

Nel valutare l'interesse superiore del minore, la direttiva sottolinea quattro fattori fondamentali ⁽¹⁷⁶⁾:

- **le possibilità di ricongiungimento familiare**, insieme all'obbligo di preservare l'unità familiare ⁽¹⁷⁷⁾;
- **il benessere e lo sviluppo sociale**, con particolare riguardo ai trascorsi del minore e all'esigenza di stabilità e **continuità nell'assistenza**;
- **l'incolumità e la sicurezza**, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;
- **l'opinione del minore**, secondo la sua età e maturità.

6.2. Applicazione dell'interesse superiore del minore nel contesto dell'accoglienza

La DCA (2024) impone agli Stati membri di garantire che i minori dispongano di alloggi sicuri e adeguati nonché dei servizi di sostegno necessari ⁽¹⁷⁸⁾. In pratica, ciò comprende non solo alloggi adeguati, ma anche un accesso effettivo all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alle informazioni fornite in modo adeguato all'età, nonché alle attività ricreative. La direttiva adotta un approccio proattivo: i sistemi di accoglienza non dovrebbero semplicemente «ospitare» i minori, ma dovrebbero sostenerne attivamente il benessere e lo sviluppo. Le condizioni di

⁽¹⁷²⁾ Articolo 25, DCA (2024).

⁽¹⁷³⁾ Considerando 38, DCA (2024).

⁽¹⁷⁴⁾ Articolo 26, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽¹⁷⁵⁾ Articolo 26, paragrafo 6, DCA (2024).

⁽¹⁷⁶⁾ Articolo 26, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽¹⁷⁷⁾ Considerando 38, DCA (2024).

⁽¹⁷⁸⁾ Considerando 41, DCA (2024).



accoglienza devono essere adeguate alla situazione e alle esigenze del minore, prestando particolare attenzione alla sicurezza, compresa la protezione dalla violenza sessuale e di genere, e all'assistenza emotiva e fisica, consentendo al contempo l'apprendimento, il gioco, la partecipazione sociale e lo sviluppo ⁽¹⁷⁹⁾.

La **stabilità nella collocazione e nell'alloggio** è un altro punto importante da considerare nell'applicazione dell'interesse superiore del minore. Il minore potrebbe aver instaurato relazioni sociali oppure aver iniziato la scuola, attività di formazione o un lavoro, tutti elementi che favoriscono la sua costante integrazione e la ricerca di opportunità formative e occupazionali.

Un cambiamento improvviso di alloggio, che spesso comporta un trasferimento, rischia di costringere il minore a ricominciare da capo e può ritardare o ostacolare il processo di integrazione.

Si raccomanda pertanto di garantire una certa flessibilità all'interno delle strutture ricettive, ad esempio mettendo a disposizione un certo numero di camere per i giovani richiedenti che hanno appena raggiunto la maggiore età ⁽¹⁸⁰⁾. La decisione definitiva in merito alla collocazione dovrebbe essere discussa, preferibilmente, con il richiedente e il suo tutore prima di un eventuale trasferimento, tenendo conto della situazione personale del richiedente stesso.

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente stesso ⁽¹⁸¹⁾.

Anche quando i sistemi nazionali prevedono la possibilità di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza in determinate circostanze, gli Stati membri devono sempre garantire un tenore di vita che tenga conto dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e dell'interesse superiore del minore ⁽¹⁸²⁾.

Gli elementi costitutivi 9 e 10 del piano comune di attuazione della Commissione europea per il patto sulla migrazione e l'asilo ⁽¹⁸³⁾ sottolineano l'importanza di un maggiore monitoraggio dei diritti fondamentali al fine di garantire procedure efficaci, tutelando al contempo la dignità umana e un diritto reale ed effettivo all'asilo, anche per i più vulnerabili, come i minori, nonché l'impegno degli Stati membri a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione di queste persone.

⁽¹⁷⁹⁾ Considerando 39, DCA (2024).

⁽¹⁸⁰⁾ V. EUAA, *Mapping Report on Transitioning into Adulthood: Improving the transition experience for applicants for international protection*, febbraio 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/mapping-report-transitioning-adulthood>.

⁽¹⁸¹⁾ Articolo 14, DCA (2024).

⁽¹⁸²⁾ Tali circostanze possono includere situazioni in cui il richiedente non collabori con le autorità competenti o non soddisfi i requisiti procedurali da esse stabiliti, abbia violato in modo grave o ripetuto le norme del centro di accoglienza o abbia agito in modo violento o minaccioso nel centro di accoglienza [considerando 62, DCA (2024)].

⁽¹⁸³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo, COM/2024/251 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:251:FIN>.



La DCA (2024) ricorda inoltre la comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti ⁽¹⁸⁴⁾, che ribadisce che i rischi si accentuano quando i minori viaggiano senza essere accompagnati o sono obbligati a condividere strutture sovraffollate con adulti estranei. La comunicazione sottolinea che devono essere predisposti chiari protocolli e procedure per riferire e reagire sistematicamente nei casi di scomparsa di minori, anche riferendo tempestivamente alla polizia tutti i casi di scomparsa. La tutela dei minori migranti è un obbligo fondamentale che trova fondamento nei valori e nel diritto dell'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le norme internazionali in materia di diritti dei minori.

Infine, al momento di assegnare un minore a una sistemazione, le autorità dovrebbero valutare fattori quali l'unità familiare, le esigenze linguistiche e di comunicazione, la disponibilità di scuole, l'età e la maturità, eventuali disabilità o menomazioni e le esigenze mediche (ad esempio, la vicinanza a strutture per il trattamento di malattie croniche). L'obiettivo è quello di favorire l'adattamento, la sicurezza e la continuità dell'assistenza.

6.2.1. Alloggio, sanità e istruzione

I principi dell'**interesse superiore del minore** e dell'unità familiare dovrebbero orientare le decisioni relative alle **disposizioni in materia di alloggio** dei minori ⁽¹⁸⁵⁾. Previo loro consenso, i minori dovrebbero essere alloggiati insieme ai propri genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione ⁽¹⁸⁶⁾.

Le strutture dovrebbero essere adeguate alle esigenze dei minori e favorire la loro assistenza sia fisica che emotiva. I minori dovrebbero avere accesso **ad attività all'aria aperta** nonché ad attività di tempo libero compreso il gioco ed attività ricreative **consone alla loro età** ⁽¹⁸⁷⁾. Nei casi in cui i minori siano ospitati in centri misti insieme agli adulti, è necessaria l'adozione di tutele volte a garantire che dispongano di alloggi sicuri e adeguati e di servizi igienici separati a tutela dei minori e delle madri ⁽¹⁸⁸⁾.

I richiedenti minorenni devono ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria prestata ai cittadini minorenni dello Stato di accoglienza ⁽¹⁸⁹⁾. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata. Ciò richiede la disponibilità di operatori adeguatamente specializzati, in modo che il sostegno sia efficace e personalizzato ⁽¹⁹⁰⁾.

⁽¹⁸⁴⁾ Commissione europea, [La protezione dei minori migranti](#), v. nota 5.

⁽¹⁸⁵⁾ Considerando 35, DCA (2024).

⁽¹⁸⁶⁾ Articolo 7, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 26, paragrafo 5, DCA (2024).

⁽¹⁸⁷⁾ Articolo 26, paragrafo 3, DCA (2024).

⁽¹⁸⁸⁾ Considerando 41 e articolo 20, paragrafo 5, DCA (2024).

⁽¹⁸⁹⁾ Articolo 22, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽¹⁹⁰⁾ Articolo 26, paragrafo 4, DCA (2024).



La **salute e il benessere dei minori presentano molteplici sfaccettature** e dovrebbero essere considerati in modo olistico, tenendo conto del benessere emotivo, della partecipazione sociale e del senso di appartenenza, nonché dello sviluppo delle competenze e delle capacità funzionali. Ciò sottolinea l'importanza dell'istruzione, dell'interazione tra pari e degli spazi congruenti con l'età dei minori ⁽¹⁹¹⁾.

La DCA (2024) sottolinea inoltre il **diritto del minore all'istruzione**. L'istruzione dei minori inseriti nel sistema di accoglienza dovrebbe essere:

- fornita su un piano di parità rispetto ai cittadini degli Stati membri e a condizioni analoghe;
- integrata a quella dei cittadini degli Stati membri;
- della stessa qualità di quella fornita ai cittadini degli Stati membri;
- continuativa (fintanto che non sia eseguito un provvedimento di espulsione, se del caso) ⁽¹⁹²⁾.

L'accesso all'istruzione per i minori deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

- deve essere concessa quanto prima e comunque non oltre due mesi dalla data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale;
- deve essere erogata nell'ambito del sistema educativo ordinario; a titolo temporaneo e per un periodo massimo di un mese, gli Stati membri possono tuttavia provvedere a tale istruzione al di fuori del sistema educativo ordinario, qualora l'accesso a tale sistema non sia immediatamente possibile a causa delle circostanze specifiche dello Stato membro o della situazione specifica del minore ⁽¹⁹³⁾;
- devono essere impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo ordinario ⁽¹⁹⁴⁾;
- gli Stati membri provvedono affinché i minori dispongano, ove necessario, del materiale scolastico ⁽¹⁹⁵⁾.

6.3. Misure di tutela supplementari per i minori non accompagnati nel contesto dell'accoglienza

L'interesse superiore del minore nel territorio dell'UE è garantito dalle autorità, con il sostegno del tutore che rappresenta e assiste il minore e, se del caso, può anche agire per suo conto ⁽¹⁹⁶⁾.

⁽¹⁹¹⁾ V. la sezione «Unaccompanied children» del documento dell'EUAA [Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection: Part II](#), 2024, v. nota a piè di pagina 84.

⁽¹⁹²⁾ Considerando 48 e articolo 16, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽¹⁹³⁾ Articolo 16, paragrafi 2 e 3, DCA (2024).

⁽¹⁹⁴⁾ Articolo 16, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽¹⁹⁵⁾ Articolo 26, paragrafo 3, DCA (2024).

⁽¹⁹⁶⁾ Considerando 43, DCA (2024).



In linea con gli altri strumenti del patto ⁽¹⁹⁷⁾, la DCA (2024) stabilisce che, quando un minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, gli Stati membri sono tenuti a designare una persona idonea a fungere provvisoriamente da suo rappresentante ⁽¹⁹⁸⁾, fino alla nomina di un tutore. Tale persona potrebbe essere, ad esempio, un dipendente di un centro di accoglienza, di una struttura di custodia per bambini, dei servizi sociali o di un'altra organizzazione pertinente designata per svolgere i compiti di un rappresentante ⁽¹⁹⁹⁾, se soddisfa i requisiti illustrati di seguito.

Il minore deve inoltre essere informato immediatamente della designazione di tale persona, e la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante deve essere informata di ogni fatto pertinente relativo al minore ⁽²⁰⁰⁾.

Deve essere nominato un rappresentante entro 15 giorni lavorativi; in situazioni eccezionali la nomina può essere ritardata di 10 giorni ⁽²⁰¹⁾. La persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante e il tutore possono essere la stessa persona ⁽²⁰²⁾.

La persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante deve rispettare gli stessi criteri e le stesse condizioni stabiliti dalla DCA (2024) per il tutore permanente, ossia:

- essere una persona fisica, indipendentemente dal fatto che possa essere stata formalmente nominata un'organizzazione ⁽²⁰³⁾;
- non avere precedenti di reati che coinvolgano minori o di reati che comportino seri dubbi sulla capacità di assumere un ruolo di responsabilità per quanto riguarda i minori ⁽²⁰⁴⁾;
- essere in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore ⁽²⁰⁵⁾;
- ricevere una specifica e continua formazione iniziale in merito ai diritti e alle esigenze dei minori, anche in relazione alle norme di protezione dei minori eventualmente applicabili ⁽²⁰⁶⁾;
- essere in grado di svolgere efficacemente i compiti ⁽²⁰⁷⁾, il che richiede che venga assegnato un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati [non più

⁽¹⁹⁷⁾ Articolo 23, paragrafo 2, APR.

⁽¹⁹⁸⁾ Articolo 27, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽¹⁹⁹⁾ Considerando 45, DCA (2024).

⁽²⁰⁰⁾ Articolo 27, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽²⁰¹⁾ Articolo 27, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽²⁰²⁾ Considerando 25 del regolamento sugli accertamenti.

⁽²⁰³⁾ Articolo 27, paragrafi 3 e 7, DCA (2024).

⁽²⁰⁴⁾ Articolo 26, paragrafo 6, DCA (2024).

⁽²⁰⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 13, DCA (2024).

⁽²⁰⁶⁾ Articolo 26, paragrafo 6, DCA (2024).

⁽²⁰⁷⁾ V. anche Consiglio d'Europa, *Raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione*, 2019, <https://rm.coe.int/0900001680993db7>, che sottolinea che ai tutori dovrebbe essere assegnato un numero gestibile di casi per salvaguardare efficacemente l'interesse superiore del minore.



di 30 in circostanze normali ⁽²⁰⁸⁾], aumentato fino a un massimo di 50 in caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati ⁽²⁰⁹⁾;

- essere soggetta all'obbligo di riservatezza ⁽²¹⁰⁾;
- non avere interessi che contrastino o possano contrastare con quelli del minore ⁽²¹¹⁾.

Il ruolo principale di un rappresentante dovrebbe essere quello di rappresentare, prestare assistenza o agire per conto di un minore non accompagnato in conformità del diritto nazionale: in tal modo il rappresentante (o la persona idonea ad agire temporaneamente come rappresentante) garantisce che il minore possa godere dei diritti che gli spettano garantendo di conseguenza l'interesse superiore del minore ⁽²¹²⁾.

Il rappresentante (o la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante) è inoltre tenuto a ⁽²¹³⁾:

- essere presente quando al minore vengono fornite informazioni (al più tardi, tre giorni dopo la presentazione della domanda) relative alle condizioni di accoglienza, alle organizzazioni/ai gruppi che forniscono assistenza legale e rappresentanza, alle organizzazioni che potrebbero essere in grado di aiutare o informare il minore sulle condizioni di accoglienza disponibili, comprese le cure sanitarie ⁽²¹⁴⁾, in modo da essere in grado di spiegare le informazioni fornite al minore non accompagnato ⁽²¹⁵⁾;
- tenere i contatti con le autorità competenti per garantire al minore non accompagnato l'accesso immediato alle condizioni materiali di accoglienza e alle cure sanitarie adeguate ⁽²¹⁶⁾;
- contribuire all'individuazione delle esigenze di accoglienza particolari del minore durante la valutazione individuale delle esigenze particolari effettuata dallo Stato membro ⁽²¹⁷⁾.

Inoltre, la DCA (2024) stabilisce che, nel decidere le disposizioni in materia di alloggio del minore non accompagnato, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l'interesse superiore del minore ⁽²¹⁸⁾. Un minore non accompagnato potrebbe essere ospitato presso familiari adulti, presso una famiglia affidataria, in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori o in altri alloggi idonei per i minori. Potrebbero verificarsi casi eccezionali in cui i minori non accompagnati di età superiore ai 16 anni vengano alloggiati in centri di accoglienza per adulti richiedenti ⁽²¹⁹⁾. Considerati gli elevati rischi connessi al

⁽²⁰⁸⁾ Articolo 27, paragrafo 7, DCA (2024).

⁽²⁰⁹⁾ Articolo 27, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽²¹⁰⁾ Articolo 26, paragrafo 6, DCA (2024).

⁽²¹¹⁾ Articolo 27, paragrafi 2 e 6, DCA (2024).

⁽²¹²⁾ Considerando 43, DCA (2024).

⁽²¹³⁾ Per maggiori informazioni v. la prossima versione aggiornata del *Manuale sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali nell'Unione europea* della FRA (versione attuale disponibile all'indirizzo <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/guardianship-systems-children-deprived-parental-care-european-union-summary>).

⁽²¹⁴⁾ Articolo 5, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽²¹⁵⁾ Considerando 43, DCA (2024).

⁽²¹⁶⁾ Considerando 43, DCA (2024).

⁽²¹⁷⁾ Articolo 25, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽²¹⁸⁾ Considerando 35, DCA (2024).

⁽²¹⁹⁾ Articolo 27, paragrafo 9, DCA (2024).



collocamento di minori in strutture destinate agli adulti, qualora si dovesse prendere una decisione in tal senso, le autorità devono effettuare una valutazione approfondita prima che il collocamento abbia luogo, accertandosi che esso non incida negativamente sul benessere del minore e che ne garantisca l'interesse superiore.

I cambi di residenza sono limitati al minimo ⁽²²⁰⁾ in linea con l'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza ⁽²²¹⁾. Il tutore dovrebbe essere coinvolto in tutte le decisioni relative all'assegnazione e alla riassegnazione, compresa la scelta di tenere insieme fratelli e sorelle qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore. I tutori sono soggetti a supervisione e controlli periodici ⁽²²²⁾ e i minori hanno il diritto di formalizzare denunce qualora la tutela risulti inadeguata ⁽²²³⁾. Le sostituzioni dei tutori dovrebbero rimanere limitate, ma devono avvenire laddove necessario, in particolare se i compiti non sono svolti in modo adeguato ⁽²²⁴⁾.



Esempi: applicazione dell'interesse superiore del minore nel contesto dell'accoglienza

Esempio 1: percorsi formativi alternativi in attesa dell'accesso al sistema scolastico ordinario

Un ragazzo di 13 anni che vive in un centro di accoglienza non può inserirsi immediatamente nel sistema scolastico generale a causa delle notevoli lacune nel percorso scolastico e della scarsa conoscenza della lingua del paese ospitante.

- Le autorità preposte all'accoglienza e all'istruzione valutano il percorso scolastico del minore e le sue esigenze didattiche.
- Vengono predisposte misure temporanee di istruzione alternativa, tra cui corsi di preparazione e sostegno linguistico, per un periodo massimo di un mese.
- Ove opportuno, vengono offerti programmi di apprendimento accelerato o di recupero per colmare le lacune nell'istruzione del minore, che possono protrarsi oltre il periodo iniziale di un mese. In ogni caso, l'iscrizione al sistema scolastico ordinario è assicurata entro un mese dall'arrivo, parallelamente al mantenimento delle misure di sostegno. Il minore riceve materiale didattico e sostegno per partecipare ad attività didattiche adatte alla sua età.
- I progressi vengono monitorati regolarmente, con l'obiettivo di favorire il reinserimento del minore nel sistema scolastico ordinario il prima possibile.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: garantire la continuità dell'apprendimento, sostenere lo sviluppo cognitivo e sociale del minore e prevenire l'esclusione scolastica a lungo termine, facilitando nel contempo l'integrazione tempestiva nell'istruzione tradizionale.

⁽²²⁰⁾ Articolo 27, paragrafo 9, DCA (2024).

⁽²²¹⁾ Articolo 26, paragrafo 2, DCA (2024).

⁽²²²⁾ Articolo 27, paragrafo 8, DCA (2024).

⁽²²³⁾ Articolo 27, paragrafo 8, DCA (2024).

⁽²²⁴⁾ Articolo 27, paragrafo 6, DCA (2024).

Esempio 2: coinvolgimento del tutore nel cambiamento dell'alloggio del minore

Un minore non accompagnato di 16 anni vive in un centro di accoglienza da diversi mesi. Le autorità stanno valutando la possibilità di trasferirlo in un altro centro a causa dei limiti di capienza.

- Prima di prendere qualsiasi decisione, il tutore viene consultato e coinvolto nella valutazione.
- Le opinioni del minore vengono acquisite in modo adeguato alla sua età e viene loro attribuito il giusto peso.
- Viene valutato il potenziale impatto di tale trasferimento sul benessere, sull'istruzione, sull'assistenza sanitaria e sulle reti di sostegno esistenti del minore.
- Viene accertato che il minore frequenta la scuola e riceve sostegno psicosociale nelle vicinanze della struttura attuale.
- Le autorità concludono che un trasferimento pregiudicherebbe la stabilità e la continuità dell'assistenza prestata al minore.
- Il minore rimane nell'attuale struttura di accoglienza e si valutano soluzioni alternative in materia di tutela.

Applicazione dell'interesse superiore del minore: attribuire priorità alla stabilità, alla continuità assistenziale e al benessere emotivo del minore rispetto alla comodità amministrativa, garantendo che le decisioni che incidono sulle condizioni di accoglienza sostengano lo sviluppo a lungo termine del minore.



Nella sua comunicazione sulla protezione dei minori migranti ⁽²²⁵⁾, la Commissione europea incoraggia inoltre gli Stati membri a:

- garantire che all'arrivo dei minori siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell'età e che in tutte le procedure successive si tenga conto di tali valutazioni;
- garantire che tutti i minori abbiano accesso tempestivo all'assistenza sanitaria (anche sotto forma di prevenzione) e al sostegno psicosociale, nonché a un'istruzione formale inclusiva, a prescindere dallo status del minore e/o dei suoi genitori;
- garantire che ai minori non accompagnati sia offerta una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l'affidamento/l'assistenza in seno a una famiglia;
- integrare le politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza che li ospitano, anche nominando una persona incaricata della loro protezione;
- garantire e monitorare la disponibilità e l'accessibilità di una gamma praticabile di alternative al trattenimento amministrativo dei minori migranti;
- garantire che vi sia un adeguato ed efficace sistema di monitoraggio relativo all'accoglienza dei minori migranti.

⁽²²⁵⁾ Commissione europea, [La protezione dei minori migranti](#), v. nota 5.



EUAA, *Operational Standards and Indicators on Reception including Vulnerability-related Aspects*, marzo 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/operational-standards-indicators-reception-including-vulnerability-aspects>.

6.4. Trattenimento e alternative al trattenimento

Secondo la relazione sull'asilo 2025 dell'EUAA ⁽²²⁶⁾, il trattenimento di minori continua a destare grave preoccupazione nei paesi UE+. La legislazione dell'UE stabilisce chiaramente che, di norma, **i minori non dovrebbero essere trattenuti** ⁽²²⁷⁾. Il ricorso a tale trattenimento dovrebbe avvenire solo in circostanze eccezionali, ove strettamente necessario, come **misura di ultima istanza** e per il periodo più breve possibile, dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possano essere applicate in maniera efficace e dopo aver valutato che il trattenimento sia nell'interesse superiore dei minori ⁽²²⁸⁾.

Inoltre, la DCA (2024) sottolinea la necessità che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia nell'affrontare le situazioni che coinvolgono i minori ⁽²²⁹⁾. Il quadro normativo sottolinea che i minori dovrebbero sempre essere accolti in **contesti adeguati e adatti alle loro esigenze**, preferibilmente mediante **soluzioni non detentive basate su strutture comunitarie**. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che sia disponibile e accessibile ai minori, compresi quelli non accompagnati e le famiglie con minori, una **valida gamma di alternative adeguate al trattenimento dei minori** ⁽²³⁰⁾.

Qualora si debba ricorrere al trattenimento, **l'approccio preferibile consiste nell'alloggiare la famiglia al completo**, garantendo al contempo il pieno rispetto di tutte le tutele previste dalla DCA (2024) sia per il minore sia per i suoi familiari. **Laddove non sia possibile la sistemazione congiunta** e non si possano applicare misure alternative al trattenimento per la famiglia, **occorre garantire un contatto regolare e significativo tra il familiare trattenuto e il minore**, anche attraverso visite regolari in contesti diversi da quelli del trattenimento.

⁽²²⁶⁾ EUAA, *Relazione sull'asilo 2025: sintesi*, giugno 2025, <https://www.euaa.europa.eu/publications/asylum-report-2025-executive-summary>.

⁽²²⁷⁾ Esiste un ampio consenso internazionale (ad esempio da parte del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria) sul fatto che i minori non dovrebbero essere trattenuti per motivi legati all'immigrazione, indipendentemente dallo status giuridico/migratorio proprio o dei genitori, e che il trattenimento non è mai nel loro interesse superiore. Gli effetti negativi del trattenimento sui minori sono ben documentati e incontestabili. Indipendentemente dalla durata e dalle condizioni, il trattenimento può avere un impatto profondo e negativo sulla salute e sullo sviluppo di un minore.

⁽²²⁸⁾ Considerando 40 e articolo 13, paragrafo 2, DCA (2024)

⁽²²⁹⁾ Il considerando 40, DCA (2024) afferma che «[...] gli Stati membri dovrebbero tenere conto della dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016, dei pertinenti orientamenti autorevoli degli organi del trattato delle Nazioni Unite competenti per la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, nonché della giurisprudenza in materia».

⁽²³⁰⁾ Considerando 40, DCA (2024).



Qualsiasi privazione della libertà che coinvolga minori, sia essa mediante sistemazione congiunta o in altro modo, deve essere applicata **solo come misura di ultima istanza**, per il **periodo più breve possibile** e nel rigoroso rispetto dell'**interesse superiore del minore**.

Quando i minori non accompagnati sono trattenuti, è fornita loro una sistemazione in strutture atte ad accogliere minori non accompagnati. Tali strutture sono dotate di personale qualificato per salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati e soddisfare le loro esigenze ⁽²³¹⁾. Tutte le tutele applicabili ai richiedenti trattenuti e ai minori trattenuti si applicano ugualmente ai minori non accompagnati ⁽²³²⁾.

Se queste tutele non possono essere garantite durante il trattenimento, i minori non dovrebbero essere trattenuti o dovrebbero essere **rilasciati immediatamente** e collocati in alloggi adeguati.

Il ruolo della valutazione dell'interesse superiore, della necessità e della proporzionalità

Qualsiasi decisione relativa al trattenimento di un minore deve essere basata su una valutazione personalizzata dell'interesse superiore del minore. La valutazione dell'interesse superiore non sostituisce i principi giuridici di necessità e proporzionalità, ma li specifica e li completa, garantendo che il benessere del minore sia una considerazione preminente nel determinare se il trattenimento sia legittimo e giustificato nel singolo caso.

Il **criterio di necessità** impone alle autorità di valutare se il trattenimento sia assolutamente indispensabile e se gli obiettivi previsti non possano essere raggiunti attraverso misure meno restrittive. Le autorità devono accertare che non siano disponibili alternative valide, quali soluzioni di accoglienza in strutture comunitarie o altre soluzioni non detentive.

Il **criterio di proporzionalità** richiede di valutare se il danno causato dal trattenimento non sia superiore a qualsiasi potenziale beneficio. In tale contesto viene valutato anche il probabile impatto del trattenimento sulla salute fisica, sullo sviluppo emotivo e sul benessere psicologico e generale del minore. Se gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con mezzi meno dannosi, il trattenimento non può essere considerato proporzionato e dovrebbe essere evitato.



EUAA, Orientamenti sulle alternative al trattenimento, 2024 <https://www.euaa.europa.eu/publications/guidelines-alternatives-detention>

La guida contiene orientamenti per definire, istituire, decidere, attuare, riesaminare e terminare le alternative al trattenimento, oltre a considerazioni specifiche in merito alla loro applicabilità nel contesto di una **procedura di frontiera**.

⁽²³¹⁾ Articolo 13, paragrafo 3, DCA (2024).

⁽²³²⁾ Articolo 12 e articolo 13, DCA (2024), ovvero: periodo di permanenza il più breve possibile, assenza di strutture detentive, accesso all'aria aperta, particolare attenzione alla salute fisica e mentale, diritto all'istruzione, attività ricreative consone all'età, separazione di richiedenti di sesso maschile e femminile, possibilità di incontrare rappresentanti dell'UNHCR, familiari, avvocati, consulenti legali e rappresentanti di ONG nel rispetto della privacy, accesso effettivo a mezzi di ricorso giuridici.



Le disposizioni che disciplinano l'assegnazione dei richiedenti a una zona geografica e le restrizioni alla libera circolazione sono riportate nell'articolo 8 e nell'articolo 9, DCA (2024). Queste disposizioni **non** sono direttamente collegate al trattenimento; piuttosto, descrivono una modalità con la quale gli Stati membri gestiscono i loro sistemi di accoglienza. Sebbene nella pratica ci possa essere una certa sovrapposizione tra alternative al trattenimento e restrizioni alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 9, DCA (2024), il criterio fondamentale da tenere in considerazione è che **le alternative al trattenimento si applicano solo se esiste un motivo legittimo per il trattenimento stesso** (v. l'orientamento 1).

Le **restrizioni** alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 9, DCA (2024) sono **misure autonome** e non alternative al trattenimento. Sebbene non sia necessario un motivo di trattenimento, per applicare restrizioni alla libera circolazione **serve** comunque **una decisione individuale**.



Aspetti da ricordare

Prima di procedere al trattenimento di un minore, le autorità **devono** sempre seguire un processo di valutazione strutturato e basato sui diritti, effettuando le operazioni riportate di seguito fase per fase:

- **verificare l'esistenza di motivi legittimi per il trattenimento** ⁽²³³⁾, conformemente alle norme giuridiche applicabili;
- **valutare in primo luogo tutte le alternative al trattenimento** (ad esempio, inserimenti in strutture comunitarie, ricongiungimento familiare, affidamento, centri di accoglienza designati). Se le alternative sono una soluzione praticabile, il trattenimento **non** dovrebbe essere applicato;
- assicurarsi che il trattenimento sia utilizzato solo come **misura di ultima istanza**. **Valutare se il trattenimento è effettivamente necessario** o se possono essere utilizzate alternative meno restrittive (ad esempio sistemazioni in strutture comunitarie, affidamento, tutela), e se il trattenimento causerebbe un danno superiore ai benefici previsti. Qualora si ricorra a misure alternative, queste devono essere necessarie e proporzionate e tenere conto degli effetti cumulativi delle misure sul minore;
- in una situazione in cui si applica il trattenimento, questo deve essere **strettamente necessario e proporzionato** e per il più breve tempo possibile, garantendo nel contempo il benessere del minore;
- **individuare i rischi** quali la tratta di esseri umani, la violenza, lo sfruttamento, la disabilità, gravi problemi di salute mentale e l'autolesionismo, che richiederanno maggiore attenzione e sostegno;

⁽²³³⁾ Per i minori il trattenimento può essere applicato: a) nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o b) nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento tuteli il minore [articolo 13, DCA (2024)].



- **individuare le affezioni mediche, i problemi di salute mentale** e i disturbi da stress post-traumatico nonché garantire l'accessibilità all'assistenza psichiatrica, al sostegno post-traumatico e ai servizi medici;
- **valutare il tipo di alloggio**, l'eventuale sovraffollamento, l'igiene e l'accessibilità nonché verificare se la struttura sia adatta ai minori, separata dagli adulti e suddivisa per genere, nonché se il personale sia composto da professionisti qualificati;
- **assicurarsi che il minore abbia un tutore**, un rappresentante legale e **accesso alle informazioni** sui suoi diritti;
- **riesaminare periodicamente la necessità di un trattenimento prolungato o di un'alternativa al trattenimento**, documentandone l'impatto. Proseguire la valutazione dell'applicazione delle **possibili alternative al trattenimento**. In particolare, qualora vengano individuate vulnerabilità o altre esigenze particolari, ad esempio rischi di tratta di esseri umani, esigenze mediche o problemi di natura psicologica, le modalità di collocamento devono essere **adeguate** di conseguenza e il richiedente deve essere collocato in una sistemazione adeguata;
- assicurarsi che il minore **comprenda il suo diritto di impugnare il trattenimento e le alternative allo stesso**;
- garantire un **controllo giurisdizionale e l'accesso all'assistenza e rappresentanza legali gratuite** per il minore;
- fornire un **sostegno psicologico e medico continuativo** per mitigare i danni;
- garantire **l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle attività ricreative** all'interno della struttura;
- non appena i **motivi di trattenimento cessano di sussistere, reinserire immediatamente il minore** in un **ambiente sicuro e non detentivo**. Nel caso di un'**alternativa al trattenimento**, valutare che cosa sia nell'interesse superiore del minore e se sia necessario un cambiamento dell'ambiente di residenza;
- monitorare il **benessere** del minore **dopo il trattenimento o al termine di una misura alternativa al trattenimento** per mitigare i danni a lungo termine;
- fornire **servizi di sostegno psicosociale e di reinserimento** dopo la rimessa in libertà, a seconda dei casi;
- **aggiornare periodicamente il [modulo dell'interesse superiore del minore](#)** in caso di cambiamento delle condizioni.



Allegati

Allegato I – Il colloquio personale in materia di asilo con un minore



Come condurre il colloquio personale tenendo conto dell'interesse superiore del minore ⁽²³⁴⁾

Preparazione al colloquio: la preparazione è essenziale per garantire che la procedura del colloquio in materia di asilo sia accessibile, rispettosa e in linea con l'interesse superiore del minore. In conformità con gli obblighi di informazione previsti dall'APR, i minori devono essere informati, in un modo a loro comprensibile, in merito allo scopo del colloquio personale, alle fasi che lo compongono e ai ruoli delle persone presenti. I tutori e, se del caso, i consiglieri giuridici, i consulenti legali e gli avvocati svolgono un ruolo importante nell'informare e preparare il minore al colloquio, anche spiegandogli la procedura, i suoi diritti e doveri e cosa aspettarsi durante il colloquio stesso, utilizzando un linguaggio adeguato all'età e sensibile alle differenze culturali. Le informazioni possono essere fornite, ove opportuno, tramite briefing preliminari al colloquio, sessioni informative di gruppo o sessioni di orientamento legale. Come buona prassi, prima di dare inizio al colloquio personale, l'autorità accertante dovrebbe verificare che il minore sia stato debitamente informato e abbia compreso lo scopo del colloquio, nonché i propri diritti e doveri. Tali informazioni possono essere fornite prima del colloquio o all'inizio dello stesso. I tutori dovrebbero essere coinvolti durante tutto il processo al fine di sostenere il minore, facilitare una partecipazione efficace e garantire la tutela dei suoi diritti e del suo interesse superiore.

Creare un ambiente sicuro e solidale: l'ambiente fisico ed emotivo in cui si svolge il colloquio può incidere in modo significativo sulla capacità del minore di partecipare in modo efficace. I colloqui dovrebbero svolgersi in un ambiente non intimidatorio e congruente con l'età del minore ⁽²³⁵⁾, pensato per ridurre l'ansia e infondere un senso di sicurezza. È opportuno prevedere pause regolari per soddisfare le esigenze emotive e fisiche del minore, assicurandosi che la durata del colloquio non sia tale da scombussolarlo.

Adattare la comunicazione: una comunicazione efficace è fondamentale per condurre un colloquio che tenga conto delle esigenze del minore. Le autorità devono utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, evitando il gergo giuridico o una terminologia complessa. Metodi alternativi di espressione, come i disegni o la narrazione, possono aiutare

⁽²³⁴⁾ Per informazioni dettagliate v. UNHCR, *Technical Guide: Child Friendly procedures*, 2021 <https://www.refworld.org/policy/opguidance/unhcr/2021/en/124121>, in particolare il capitolo 3.

⁽²³⁵⁾ Per maggiori informazioni v. il capitolo 7 della pubblicazione dell'OIM, *Working with migrant children at the borders of the European Union, Iceland, Norway, Switzerland and the United Kingdom – A toolkit for front line workers*, 2023, <https://eca.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/2023-11/pub2022-040-el-working-with-migrant-children.pdf>.



i richiedenti più piccoli a raccontare le proprie esperienze con meno difficoltà. Gli interpreti devono essere formati in materia di comunicazione congruente con l'età del minore e di sensibilità culturale al fine di superare efficacemente le barriere linguistiche. Assicurarli che il minore comprenda le domande e si senta ascoltato è fondamentale per tutelare i suoi diritti.

Soddisfare le esigenze emotive e psicologiche: i minori possono aver subito traumi o eventi angoscianti che incidono sulla loro capacità di ricordare le informazioni in modo coerente. I responsabili dei colloqui dovrebbero essere consapevoli dell'impatto del trauma sulla memoria e sulla comunicazione, adottando un approccio che sia di aiuto a evitare che il trauma riaffiori («ritraumatizzazione»). Il coinvolgimento di psicologi o esperti in materia di tutela dei minori può fornire ulteriori indicazioni sulle esigenze e sullo stato emotivo del minore, garantendo che il procedimento del colloquio ne favorisca il benessere generale.



Allegato II – Misure di tutela e responsabilità

Le misure di tutela e i meccanismi di responsabilità sono essenziali per garantire l'equità, la trasparenza e l'efficacia dei sistemi di asilo e di accoglienza. Tutelano i diritti delle persone, in particolare delle categorie vulnerabili come i minori, promuovendo al contempo la fiducia nelle procedure. Norme chiare, una supervisione indipendente e un monitoraggio periodico contribuiscono a prevenire gli abusi, a garantire la coerenza e a mantenere l'integrità delle decisioni che incidono sulla vita delle persone. Un processo decisionale trasparente, supportato da una documentazione chiara e da meccanismi di revisione, garantisce che gli interventi siano coerenti ed etici.

Una supervisione e un monitoraggio indipendenti contribuiscono a garantire il rispetto delle norme di legge, mentre gli approcci incentrati sul minore assicurano che venga data priorità al suo interesse superiore.

Inoltre, l'esistenza di meccanismi accessibili per fornire riscontri e mezzi di ricorso offre alle persone l'opportunità di contestare le decisioni e continuare ad avere fiducia nel sistema.

L'impegno costante volto al rafforzamento delle capacità dei professionisti contribuisce ulteriormente a garantire il rispetto delle misure di tutela e di responsabilità.

Tabella 1. Panoramica dei ruoli più importanti e delle azioni principali a fini di una migliore assunzione di responsabilità

Soggetto	Ruolo	Azioni principali
Autorità competenti in materia di asilo	Esaminare la domanda di protezione internazionale del minore. Prendere decisioni in merito alla domanda di protezione internazionale fatta dal minore.	Assicurarsi che le procedure di asilo siano congruenti con l'età del minore. Garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato prioritario durante la registrazione, i colloqui e il processo decisionale; condurre colloqui adeguati alle esigenze dei minori; collaborare con i tutori, i servizi di protezione dell'infanzia e il minore stesso; basarsi su prove che tengano conto delle esigenze e delle vulnerabilità del minore. Utilizzare un approccio olistico nella valutazione delle prove; garantire che l'interesse superiore del minore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni; emettere notifiche scritte tempestive, congruenti con l'età e adattate al livello di maturità del minore; utilizzare formati a misura di minore nella comunicazione delle decisioni; coordinarsi con le autorità competenti per integrare prospettive multidisciplinari. Collaborare proattivamente con altre autorità per integrare i contributi multidisciplinari.



Soggetto	Ruolo	Azioni principali
Servizi di protezione dei minori o servizi sociali	Valutare e soddisfare le esigenze del minore, compresa la prevenzione dei rischi e delle situazioni di abuso, sfruttamento o negligenza.	Fornire sostegno immediato, garantire un alloggio sicuro, rispondere alle esigenze dei minori e coordinare un approccio integrato alla protezione dei minori ⁽²³⁶⁾ . Effettuare revisioni periodiche dei casi e dare seguito al piano di intervento individuale.
Tutore/ rappresentante/ persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante	Sostenere e difendere i minori non accompagnati; garantire la tutela dei loro diritti.	Fornire sostegno al minore durante la procedura di asilo; garantire che si tenga conto delle sue opinioni e del suo grado di maturità. Tutelare l'interesse superiore del minore. Partecipare ai programmi di formazione per tutori/rappresentanti ⁽²³⁷⁾ .
Consulenti legali/ avvocati	Aiutare i minori ad affrontare l'iter della procedura di asilo.	Fornire orientamento, assistenza e rappresentanza legali. Fornire assistenza legale continua al minore e al tutore/rappresentante durante i procedimenti di appello e dare seguito a eventuali lacune in termini di protezione o di assistenza del minore. Garantire che i diritti del minore siano tutelati, che la sua voce sia ascoltata e che il suo caso sia presentato in modo efficace. Fornire assistenza legale gratuita. Collaborare con i tutori/rappresentanti per garantire che le decisioni siano prese nell'interesse superiore del minore; offrire competenze specifiche relative al minore in tutte le fasi della procedura.
Consulente legale	Fornire orientamento e sostegno ai minori affinché comprendano la procedura di asilo e i percorsi di accoglienza, compresi i loro diritti, i loro obblighi e i possibili esiti, al fine di consentire loro di partecipare e prendere decisioni in modo consapevole.	Fornire al minore informazioni chiare e adeguate alla sua età in merito alla procedura di asilo, compresi i suoi diritti nell'ambito di tale procedura, le fasi procedurali e le conseguenze delle decisioni. Fornire assistenza al minore e al tutore/ rappresentante durante le varie fasi della procedura di asilo. Assicurarsi che il minore dia il suo consenso come previsto. Offrire sessioni di orientamento legale gratuito a livello individuale o di gruppo. Collaborare con i tutori/rappresentanti, i servizi di protezione dei minori e altri prestatori di servizi.

⁽²³⁶⁾ V. [raccomandazione \(UE\) 2024/1238 della Commissione](#) sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore, v. nota a piè di pagina 6.

⁽²³⁷⁾ Per maggiori informazioni su come migliorare la responsabilità, v. Rete europea dei tutori, *7 Standards of Guardianship*, <https://www.egnetwork.eu/wp-content/uploads/2022/12/7-standards-of-guardianship-Infographic.pdf>.



Soggetto	Ruolo	Azioni principali
Operatori sanitari	Soddisfare le esigenze di salute fisica e mentale dei minori.	Fornire assistenza sanitaria completa, compreso il sostegno alla salute mentale e l'assistenza post-traumatica. Effettuare valutazioni mediche a sostegno delle domande di asilo; garantire l'accesso alle vaccinazioni e ai trattamenti specialistici. Creare partenariati con operatori sanitari locali.
Autorità incaricate dell'istruzione	Facilitare l'istruzione, lo sviluppo e l'integrazione del minore.	Garantire l'accesso a un'istruzione inclusiva; offrire sostegno linguistico, assistenza psicosociale e piani di apprendimento personalizzati; colmare le lacune nel percorso scolastico precedente.
Autorità di accoglienza	Fornire sostegno quotidiano, anche in termini di alloggio e di altre esigenze materiali e non materiali, con l'attuazione delle rispettive tutele.	Fornire sostegno in materia di alloggio, assistenza materiale e programmi di integrazione. Coordinare la fornitura di condizioni di accoglienza non materiali attraverso servizi di sostegno; fornire assistenza specializzata ai minori non accompagnati per favorirne il passaggio a contesti di vita stabili; partecipare alle valutazioni multidisciplinari.
Organizzazioni internazionali e società civile	Difendere e tutelare i diritti dei minori nell'ambito della procedura di asilo.	Fornire assistenza tecnica agli Stati membri; verificare il rispetto delle norme internazionali e dell'Unione europea. Offrire orientamento legale, attività di rafforzamento delle capacità e programmi di sensibilizzazione rivolti ai minori e ai loro tutori/rappresentanti; garantire l'accesso a risorse specializzate.
Procuratori	Garantire la sicurezza del minore.	In alcuni paesi UE+ i procuratori supervisionano la nomina dei tutori/rappresentanti. Svolgono inoltre un ruolo di primo piano nelle indagini sui reati commessi ai danni dei minori o che li coinvolgono, anche nel caso di richiedenti protezione internazionale. La loro principale responsabilità consiste nel garantire che le decisioni che riguardano minori siano adottate in conformità con l'interesse superiore del minore.



Soggetto	Ruolo	Azioni principali
Agenti di polizia	Garantire la sicurezza dei minori, tenendo conto dell'età, del genere e della diversità delle persone in arrivo. Fornire informazioni sulle modalità di accesso alla procedura e indirizzare coloro che manifestano l'intenzione di presentare domanda di asilo.	Assicurarsi che l'interesse superiore del minore sia preso in considerazione durante tutti e quattro i controlli: controlli di sicurezza, identità, salute e vulnerabilità. Indirizzare il minore verso un'assistenza tempestiva, assicurandosi che siano presenti operatori qualificati con esperienza nel campo della tutela dei minori per effettuare le verifiche. Utilizzare un linguaggio congruente con l'età dei minori e segnalare il caso alle autorità competenti non appena vengano individuate esigenze particolari o vulnerabilità che si intersecano con altre vulnerabilità o esigenze. Inoltre, gli agenti di polizia possono fornire sostegno all'interesse superiore del minore con informazioni relative alla sicurezza nei casi di ricongiungimento familiare. Qualora sussistano rischi per la sicurezza relativi alla persona con la quale il minore verrebbe ricongiunto, tali informazioni possono essere segnalate dalla polizia. La polizia è solitamente coinvolta quando viene organizzato un trasferimento nel paese UE+ competente o nel paese di ricollocazione. La polizia è informata della data e dell'ora del trasferimento e può facilitare l'accesso del minore all'aeroporto o, in rari casi, può accompagnarlo durante il trasferimento, se è necessario per qualsiasi motivo specifico. Di norma si raccomanda che il minore sia accompagnato dal tutore/rappresentante durante il trasferimento.



Allegato III – Un approccio basato sull'interesse superiore per l'accertamento dell'età

Lo scopo principale di questo esercizio è valutare in che modo debba essere condotto un accertamento dell'età affinché sia conforme all'interesse superiore del minore. A tal fine, le autorità sono tenute a:

- raccogliere informazioni di base, quali la documentazione disponibile, le dichiarazioni e le osservazioni personali, per comprendere la situazione del minore, inclusa la sua età; e
- tenere conto dei possibili risultati dei controlli di vulnerabilità, qualora l'accertamento dell'età venga effettuato durante la fase di accertamento.



Aspetti fondamentali da considerare per un accertamento dell'età che tenga conto delle esigenze dei minori

Rischio di errata classificazione: valutare la probabilità che un minore venga erroneamente identificato come adulto o viceversa, nonché le conseguenze che ciò comporta per l'accesso del minore ai propri diritti e alla protezione.

Tempistica dell'accertamento dell'età: l'accertamento dell'età è una fase necessaria qualora sussistano dubbi a tale proposito. Le autorità devono tuttavia valutare il momento più opportuno per eseguire la procedura, tenendo conto della capacità fisica ed emotiva del minore di sottoporvisi. In caso di esperienze traumatiche molto recenti (ad esempio un naufragio), le autorità dovrebbero innanzitutto garantire che nella fase preparatoria all'accertamento dell'età il minore riceva tutto il sostegno medico e psicologico necessario. Questo approccio garantisce che l'accertamento venga effettuato quanto prima – entro i termini previsti di 30 giorni – in modo da tutelare l'interesse superiore del minore e ridurre al minimo il rischio di danni.

Servizi di sostegno aggiuntivi: per alleviare lo stress o l'ansia, un sostegno psicosociale prima, durante e dopo il processo di valutazione dell'età può contribuire non solo a promuovere il benessere del minore, ma anche a favorirne la disponibilità a collaborare.

Ricorso a prove alternative: valutare se le informazioni richieste nell'ambito del processo di accertamento dell'età siano effettivamente indispensabili e se prove alternative (quali documenti o dichiarazioni attendibili da parte di altre persone, come parenti, genitori, amici o compagni di viaggio) possano essere sufficienti.

Esigenza relativa all'iter procedurale: nel decidere in merito all'esigenza di un accertamento dell'età, le autorità dovrebbero valutare se la situazione richieda chiarimenti immediati sull'età del minore. Ciò comprende i casi in cui siano in sospeso decisioni cruciali, quali la collocazione in un alloggio adeguato a un minore o presunto minore oppure l'ammissibilità al ricongiungimento familiare, oppure ancora i casi in cui eventuali ritardi potrebbero incidere negativamente sul benessere o sullo status giuridico del minore. Considerare anche la fattibilità operativa, compresa la tempistica e la possibilità di ottenere risultati inconcludenti:



- se i rischi per il minore superano i vantaggi procedurali, la decisione può essere rinviata e la persona deve essere trattata come un minore;
- se non viene effettuato alcun accertamento dell'età, il minore dovrebbe essere trattato come tale e avere accesso a tutte le garanzie e i benefici previsti dal sistema di asilo.

Approccio incentrato sul minore: quando si ritiene necessario effettuare un accertamento dell'età, le autorità hanno l'obbligo di garantire che il procedimento sia organizzato e condotto tenendo conto delle esigenze dei minori. Inoltre, sulla base della valutazione dei rischi contenuta nella valutazione dell'interesse superiore ai fini dell'accertamento dell'età, le autorità dovrebbero adattare il proprio approccio alle circostanze specifiche del minore. Le decisioni dovrebbero rispecchiare il principio dell'intervento minimo, garantendo che il metodo o i metodi scelti per accertare l'età del minore siano proporzionati e rispettosi della sua dignità (ad esempio, non dovrebbero essere consentiti esami che comportino la nudità o il controllo dei genitali).

Fornitura di informazioni: il tutore, il consulente legale e i valutatori devono garantire che le informazioni relative al procedimento siano fornite al minore in modo chiaro e adeguato alla sua età. Il minore dovrebbe comprendere lo scopo, le modalità e i possibili esiti dell'accertamento, anche per quanto riguarda la domanda di asilo e le modalità di ricorso contro una decisione.

Documentazione: garantire la trasparenza del processo decisionale e consentire la revisione della decisione qualora dovessero emergere nuove informazioni o circostanze.

Ricorso: le autorità garantiscono che il richiedente minore, assistito dal tutore, abbia accesso alla rappresentanza legale e abbia la possibilità di impugnare l'esito dell'accertamento, secondo la prassi nazionale.

Efficacia ed efficienza: a volte, alcuni richiedenti adulti possono dichiarare il falso sostenendo di essere minori per beneficiare delle tutele previste per tale fascia di età. Al contrario, alcuni minori potrebbero dichiararsi adulti, ad esempio quando sono vittime di tratta e sono stati informati erroneamente da chi li sfrutta, oppure semplicemente perché ritengono che, in quanto adulti, potrebbero accedere più facilmente al mercato del lavoro (si tratta di un fattore importante, vista la pressione esercitata dalle famiglie nel paese d'origine affinché contribuiscano al reddito familiare). Ciò sottolinea l'importanza di un processo di accertamento dell'età accurato ed equo per preservare l'integrità del sistema e prevenire lo sfruttamento, garantendo al contempo che i richiedenti che sono realmente minori ricevano il sostegno di cui necessitano. Ciò richiede inoltre che gli operatori di prima linea, compresi quelli coinvolti nelle verifiche relative alla vulnerabilità e allo stato di salute (durante la fase degli accertamenti), siano adeguatamente preparati e dispongano delle competenze necessarie per operare con i minori e per individuare gli indicatori di vulnerabilità.





Allegato IV – Esempi di sostegno personalizzato ai minori nel contesto dell'accoglienza ai sensi del quadro dell'interesse superiore

- **Valutazioni personalizzate:** effettuare valutazioni individuali approfondite per comprendere le esigenze, le circostanze e le preferenze specifiche di ogni minore e individuare eventuali ulteriori esigenze particolari.
- **Piani di sostegno personalizzati:** elaborare e attuare piani di sostegno personalizzati sulla base delle valutazioni effettuate, assicurandosi che vengano presi in considerazione tutti gli aspetti del benessere del minore.
- **Piano di assistenza e intervento per i minori in situazioni di vulnerabilità e con esigenze molto particolari e specifiche:** garantire che le vulnerabilità che si intersecano con altre vulnerabilità o esigenze non solo vengano valutate, ma possano anche essere effettivamente affrontate, in particolare quelle che espongono i minori a rischi elevati (ad esempio, vittime di tratta o di violenza di genere) o nel caso di minori con orientamento sessuale, identità o espressione di genere e caratteri sessuali (SOGIESC) diversi.
- **Partecipazione dei minori:** garantire che i minori siano attivamente coinvolti nelle decisioni che li riguardano, tenendo conto della loro età e maturità.
- **Alloggi sicuri e spazi a misura di minore:** offrire alloggi sicuri, protetti e adatti ai minori, in grado di soddisfare le loro esigenze particolari; è importante disporre di spazi a misura di minore che consentano loro di imparare e socializzare in modo giocoso e sicuro ⁽²³⁸⁾.
- **Sostegno scolastico:** erogare corsi di lingua per aiutare i minori a integrarsi nel sistema scolastico locale e a comunicare in modo efficace; sostenere l'inserimento a scuola dei minori più grandi, anche in corsi di formazione professionale.
- **Esigenze di istruzione particolari:** offrire un sostegno specializzato ai minori che manifestino tali esigenze.
- **Salute mentale e sostegno psicosociale:** facilitare l'accesso a servizi di consulenza e assistenza psicologica per i minori ⁽²³⁹⁾ che hanno subito traumi o stress.
- **Assistenza medica:** garantire che i minori affetti da malattie croniche o da patologie specifiche ricevano un'assistenza medica adeguata e continua.
- **Attività sociali e ricreative:** organizzare attività sportive, artistiche e altre attività ricreative per favorire lo sviluppo sociale e il benessere dei minori.
- **Gestione dei casi:** assegnare dei responsabili dei casi specializzati nella tutela dei minori per monitorare le esigenze del minore e coordinare i servizi di sostegno.

⁽²³⁸⁾ V. «Child-friendly spaces and safe spaces for women and girls», capitolo 5, in EUAA, *Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection: Part III*, 2024. <https://www.euaa.europa.eu/publications/mental-health-well-being-applicants-part-iii-toolbox>.

⁽²³⁹⁾ V. anche EUAA, *Guidance on Mental Health and Well-being of Applicants for International Protection: Part II*, 2024, v. nota a piè di pagina [84](#).



- **Sensibilizzazione ai diritti:** informare i minori, utilizzando un linguaggio e canali adeguati alla loro età, nonché le loro famiglie, in merito ai loro diritti e ai servizi di sostegno disponibili.
- **Orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite:** il minore dovrebbe avere accesso a orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuiti, se del caso.
- **Sensibilità culturale:** predisporre un sostegno che rispetti e tenga in considerazione il contesto culturale e religioso del minore e le relative pratiche.
- **Monitoraggio periodico:** effettuare revisioni periodiche della situazione del minore per adattare il sostegno in funzione dell'evoluzione delle sue esigenze nel tempo.
- **Meccanismi di riscontro:** mettere a disposizione dei minori canali attraverso i quali esprimere le proprie opinioni e fornire un riscontro sul sostegno ricevuto, garantendo che le loro voci siano ascoltate e prese in considerazione.
- **Formazione specialistica del personale:** erogare corsi di formazione a tutto il personale coinvolto nel processo di accoglienza, compresi assistenti sociali, consulenti legali e operatori sanitari, concentrandosi sulle esigenze particolari dei minori e sulla loro tutela.



Allegato V – Modulo di valutazione dell'interesse superiore

Il modulo di valutazione dell'interesse superiore è un nuovo strumento dell'ECAA concepito per fornire sostegno agli Stati membri nell'attuazione dei requisiti specifici relativi ai minori derivanti dal patto. Il modulo potrebbe subire modifiche al termine della fase pilota.





Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

